



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 724

Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

Indice

1. DDL S. 724 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 724.	5
1.3. Trattazione in Commissione	26
1.3.1. Sedute	27
1.3.2. Resoconti sommari	28
1.3.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia)	29
1.3.2.1.1. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia) - Seduta n. 3 (pom.) del 19/06/2013	30
1.3.2.1.2. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom.) del 26/06/2013	33
1.3.2.1.3. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia) - Seduta n. 5 (pom.) del 03/07/2013	37
1.3.2.1.4. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia) - Seduta n. 6 (pom.) del 16/07/2013	46
1.3.2.1.5. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia) - Seduta n. 7 (pom.) del 25/07/2013	49
1.3.2.1.6. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) del 05/09/2013	63
1.3.2.1.7. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia) - Seduta n. 13 (pom.) del 17/10/2013	69
1.4. Trattazione in consultiva	71
1.4.1. Sedute	72
1.4.2. Resoconti sommari	73
1.4.2.1. 3^ (Affari esteri, emigrazione)	74
1.4.2.1.1. 3^ (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 8 (pom.) del 26/06/2013	75
1.4.2.1.2. 3^ (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 11 (pom.) del 25/07/2013	82
1.4.2.1.3. 3^ (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 13 (pom.) del 01/08/2013	89
1.4.2.2. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali)	92
1.4.2.2.1. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 18 (pom.) del 09/07/2013	93
1.4.2.2.2. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 20 (pom.) del 17/07/2013	100

1. DDL S. 724 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 724
XVII Legislatura

Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio
Titolo breve: *Contrasto alle violenze contro le donne*

Iter
17 ottobre 2013: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.724 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Francesca Puglisi](#) (PD)

Cofirmatari

[Silvana Amati](#) (PD), [Valeria Fedeli](#) (PD), [Loredana De Petris](#) (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà), [Anna Finocchiaro](#) (PD), [Stefania Giannini](#) (SCpI), [Mario Michele Giarrusso](#) (M5S), [Manuela Granaiola](#) (PD), [Linda Lanzillotta](#) (SCpI), [Alessandra Mussolini](#) (PdL), [Alessia Petraglia](#) (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà), [Daniela Valentini](#) (PD), [Maria Teresa Bertuzzi](#) (PD), [Amedeo Bianco](#) (PD), [Laura Cantini](#) (PD), [Vannino Chiti](#) (PD), [Monica Cirinna'](#) (PD), [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) (PD), [Vincenzo Cuomo](#) (PD), [Emilia Grazia De Biasi](#) (PD), [Rosa Maria Di Giorgi](#) (PD), [Camilla Fabbri](#) (PD), [Emma Fattorini](#) (PD), [Nicoletta Favero](#) (PD), [Federico Fornaro](#) (PD), [Rita Ghedini](#) (PD), [Nadia Ginetti](#) (PD), [Sergio Lo Giudice](#) (PD), [Patrizia Manassero](#) (PD), [Salvatore Margiotta](#) (PD), [Donella Mattesini](#) (PD), [Giuseppina Maturani](#) (PD), [Claudio Micheloni](#) (PD), [Franco Mirabelli](#) (PD), [Claudio Moscardelli](#) (PD), [Pamela Giacomina Giovanna Orru'](#) (PD), [Venera Padua](#) (PD), [Giorgio Pagliari](#) (PD), [Francesco Palermo](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI), [Annamaria Parente](#) (PD), [Carlo Pegorer](#) (PD), [Stefania Pezzopane](#) (PD), [Leana Pignedoli](#) (PD), [Roberta Pinotti](#) (PD), [Laura Puppato](#) (PD), [Lucrezia Ricchiuti](#) (PD), [Gian Carlo Sangalli](#) (PD), [Giorgio Santini](#) (PD), [Francesco Scalia](#) (PD), [Pasquale Sollo](#) (PD), [Maria Spilabotte](#) (PD), [Salvatore Tomaselli](#) (PD)
[Angelica Saggese](#) (PD) (aggiunge firma in data 30 maggio 2013)
[Felice Casson](#) (PD) (aggiunge firma in data 31 maggio 2013)
[Elena Ferrara](#) (PD) (aggiunge firma in data 9 luglio 2013)
[Giuseppe Lumia](#) (PD) (aggiunge firma in data 17 luglio 2013)

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **29 maggio 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 30 del 29 maggio 2013.

Classificazione TESEO

DONNE , VIOLENZA E MINACCE , PREVENZIONE DEL CRIMINE

Articoli

LESIONI PERSONALI (Art.1), MALTRATTAMENTI E SEVIZIE (Artt.1, 15), AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Art.2), GIORNALISMO (Art.2), PUBBLICITA' (Art.2), TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Art.2), PARITA' TRA SESSI (Artt.2, 4), SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA' (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2, 33), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.2), COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI (Art.2), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.2), PREFETTI E PREFETTURA (Art.3), PROVINCE (Art.3), COMUNI (Art.3), FORZE DI POLIZIA (Art.3), STUDI E RICERCHE (Art.3), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.4), SCUOLA (Art.4), EDUCAZIONE (Art.4), RILEVAMENTI STATISTICI (Art.5), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.5), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.5), ETA' DELLE PERSONE (Art.5), CITTADINANZA (Art.5), OSSERVATORI (Art.5), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.5), ISTRUTTORIA MEDICO LEGALE (Art.7), PERSONALE SANITARIO (Art.7), ORARIO DI LAVORO (Art.7), TUTELA DEI LAVORATORI (Art.7), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.12), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.13), CODICE E CODIFICAZIONI (Artt.15, 16, 17, 20, 26, 28), PENE DETENTIVE (Artt.16, 18), CONIUGI (Art.16), CONVIVENTI (Art.16), EGUAGLIANZA (Art.18), RAZZISMO (Art.18), RIABILITAZIONE CIVILE E MILITARE (Art.18), PROCESSO PENALE (Art.24), PROCEDIMENTI PENALI PARTICOLARI (Art.25), PATRIMONIO FAMILIARE (Artt.26, 28), ABROGAZIONE DI NORME (Art.27), SEPARAZIONE DEI CONIUGI (Art.30), AIUTI SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI PUBBLICI (Art.33), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.33), REGIONI (Art.33), PROVINCE AUTONOME (Art.33), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.33)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1^a Sen. [Doris Lo Moro](#) (PD) (dato conto della nomina il 26 giugno 2013) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Erika Stefani](#) (LN-Aut) (dato conto della nomina il 26 giugno 2013) .

Sostituito da Sen. [Monica Cirinna'](#) (PD) (dato conto della nomina il 23 dicembre 2013) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [1^a \(Affari Costituzionali\)](#) e [2^a \(Giustizia\)](#) in sede referente l'11 giugno 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 38 dell'11 giugno 2013.

Pareri delle commissioni 3^a (Aff. esteri), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 724

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 724

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PUGLISI , AMATI , FEDELI , DE PETRIS , FINOCCHIARO , GIANNINI , GIARRUSSO , GRANAIOLO , LANZILLOTTA , MUSSOLINI , PETRAGLIA , VALENTINI , BERTUZZI , BIANCO , CANTINI , CASSON , CHITI , CIRINNÀ , CUCCA , CUOMO , DE BIASI , DI GIORGI , FABBRI , FATTORINI , FAVERO , FORNARO , Rita GHEDINI , GINETTI , LO GIUDICE , MANASSERO , MARGIOTTA , MATTESINI , MATURANI , MICHELONI , MIRABELLI , MOSCARDELLI , ORRÙ , PADUA , PAGLIARI , PALERMO , PARENTE , PEGORER , PEZZOPANE , PIGNEDOLI , PINOTTI , PUPPATO , RICCHIUTI , SAGGESE , SANGALLI , SANTINI , SCALIA , SOLLO , SPILABOTTE , TOMASELLI , Elena FERRARA e LUMIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2013

Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

Onorevoli Senatori. -- È necessaria una nuova legge organica per la promozione della soggettività femminile e il contrasto al femminicidio, che abbia un approccio integrale e multidisciplinare e che sia formulata anche secondo le più recenti convenzioni internazionali e le raccomandazioni del comitato CEDAW.

Un disegno di legge in linea con le raccomandazioni del comitato CEDAW

La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, viene intesa comunemente come carta internazionale dei diritti per le donne. Secondo l'articolo 1 la discriminazione comprende la violenza di genere, vale a dire, la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Vi rientrano le azioni che procurano sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la privazione della libertà.

L'Italia ha ratificato la CEDAW il 10 giugno 1985 e successivamente ha aderito al protocollo opzionale. Gli Stati che hanno ratificato la CEDAW e le altre carte regionali si sono assunti un obbligo ben preciso: adoperarsi affinché le donne abbiano cittadinanza, ovvero affinché possano in concreto godere dei loro diritti fondamentali. Il che implica per lo Stato l'obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni discriminatorie, non solo attraverso modifiche normative ma anche e soprattutto promuovendo un cambiamento culturale, stabilendo che la libertà di scelta della donna, la sua integrità psico-fisica, sono valori assoluti da riconoscere.

Per muoversi nello spirito delle raccomandazioni del comitato CEDAW è necessario un intervento legislativo organico e integrato che agisca su vari piani: culturale, formativo, legislativo e che soprattutto abbia un forte impatto sulla società. Anche perché, come scritto nel preambolo della CEDAW; «Le pratiche discriminatorie ostacolano la partecipazione delle donne ad ogni aspetto della vita del proprio paese in condizioni di parità con gli uomini, il che intralcia la crescita del benessere delle società e delle famiglie».

La violenza alle donne come genocidio nascosto

La violenza oggi non è solo residuale. È piuttosto una nuova risposta a cambiamenti introdotti dalle donne. La violenza maschile sulle donne è la prima causa di morte delle donne in tutta Europa e nel mondo. la violenza alle donne come genocidio nascosto -- per dirla come Amartya Sen -- non è un residuo del passato e non va assolutamente sottovalutata. Dietro il femminicidio introdotto nel dibattito nazionale ed internazionale c'è non solo l'omicidio di donne - in questo caso si parla di femmicidio, che è concetto diverso -- ma la continua erosione della loro dignità, il tentativo di negare la piena espressione della loro personalità. Il femmicidio costituisce solo la cima di un enorme *iceberg* sommerso.

La violenza sulle donne non è solo il frutto di un'aggressione individuale. Esiste una dimensione sociale della violenza e il fatto che gran parte della violenza si svolga in famiglia significa che la dimensione sociale include i rapporti coniugali, tra *partner* e genitoriali. Solo un'infinitesima parte degli aggressori è affetta da alterazione più o meno momentanea (alcolisti, tossicodipendenti, persone con problemi mentali); è un fenomeno trasversale a ceti ed ambienti e bisogna andare a fondo per capire perché cittadini ritenuti assolutamente normali, di ogni professione e livello culturale, attaccano l'identità delle loro mogli o compagne e perché provano, e spesso riescono, ad umiliarla e distruggerla.

Femmicidio e femminicidio

Già nel 1995, la IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite definì la violenza di genere come il manifestarsi delle relazioni di potere storicamente ineguali fra donne e uomini. L'elaborazione teorica accademica utilizza il concetto di femminicidio per identificare le violenze fisiche e psicologiche contro le donne che avvengono in (e a causa di) un contesto sociale e culturale che contribuisce a una sostanziale impunità sociale di tali atti, relegando la donna, in quanto donna, a un ruolo subordinato e negandole, di fatto, il godimento dei diritti fondamentali. Il termine è il frutto della collaborazione tra istituzioni accademiche, enti non governativi e movimenti in difesa dei diritti delle donne, da questa congiuntura di idee e competenze nasce una nuova prassi e un fondamentale sviluppo concettuale.

Il concetto di femminicidio comprende, infatti, non solo l'uccisione di una donna in quanto donna (femmicidio), ma ogni atto violento o minaccia di violenza esercitato nei confronti di una donna in quanto donna, in ambito pubblico o privato, che provochi o possa provocare un danno fisico, sessuale o psicologico o sofferenza alla donna. L'uccisione della donna è quindi solo una delle sue estreme conseguenze, l'espressione più drammatica della disuguaglianza esistente nella nostra società.

L'antropologa messicana Marcela Lagarde, fra le teoriche del concetto di femminicidio, sottolinea il carattere strutturale del problema evidenziando come «La cultura in mille modi rafforza la concezione per cui la violenza maschile sulle donne è un qualcosa di naturale, attraverso una proiezione permanente di immagini, *dossier*, spiegazioni che legittimano la violenza, siamo davanti a una violenza illegale ma legittima, questo è uno dei punti chiave del femminicidio». È, infatti, proprio il contesto culturale ad implicare la sostanziale impunità sociale e la «normalizzazione» del fenomeno che legittimano il femminicidio, soprattutto quando le istituzioni si mostrano inadeguate ad affrontarne la drammaticità e specificità.

Occorre una nuova stagione delle relazioni

Molti studi dicono che la violenza sulle donne non è mal reazione ad un torto e neanche e soltanto lo sfogo maschile a proprie insoddisfazioni o frustrazioni. È molto di più, richiama un livello qualitativamente diverso. Attiene a profonde motivazioni culturali, ai modelli del rapporto tra i generi, tra le persone. Per questo la violenza oggi non è purtroppo frutto di arcaismi. La violenza in tutte le sue forme è piuttosto un modo per riappropriarsi di un ruolo gerarchicamente dominante a cui sono connessi privilegi. Ma soprattutto è crisi d'identità. Il punto vero è la crisi di identità nelle relazioni tra uomini e donne, nel campo più intimo della relazione, nella relazione amorosa. Occorre una nuova grammatica delle relazioni. A fronte di una nuova identità femminile stenta ad affermarsi una nuova identità maschile in grado di porvisi in relazione.

La radice della moderna violenza sta nella fragilità dei ruoli e nella fragilità della relazione. Ancora non abbiamo conseguito una forma di relazione tra soggetti autonomi che siano in grado di stare su di un piano di pari autonomia e dignità. Per questo dobbiamo compiere un salto di qualità nella battaglia

culturale, nell'assunzione di responsabilità dello Stato, perché la violenza ha radici moderne e non è quindi frutto di arcaismi. Un salto di qualità nell'azione, perché c'è un salto di qualità nella violenza, non già azione residua le di un mondo arretrato, bensì risposta nuova di una consapevolezza nuova delle donne rispetto ai loro diritti.

Un fenomeno in gran parte ancora sommerso

Dagli studi e dai *media* emerge un panorama inquietante di un fenomeno in gran parte ancora sommerso. «È violenza di genere -- sostiene Linda Sabbadini, direttore del dipartimento per le statistiche sociali e ambientali dell'ISTAT -- perché le donne la subiscono in quanto donne, in relazione alla loro diversità sessuale. È la violenza dell'intimità e non dell'estraneità, è la violenza di chi pensi che ti ami e non di chi ritieni sia un nemico. È una violenza vissuta in solitudine che non viene denunciata nella quasi totalità dei casi».

Da ulteriori studi si è constatato che gran parte delle donne uccise lo sono per mano del marito o del *partner*. Ma questa è ancora violenza rumorosa, eclatante. Come lo è quella legata agli stupri etnici e alla prostituzione coatta, moderna forma di «tratta delle bianche». È purtroppo solo una minima parte delle violenze. La gran parte della violenza è però silenziosa e non si lascia rinchiudere, in modo rassicurante, nelle gabbie delle patologie o del mondo esterno cattivo. Le case e i centri delle donne ci dicono poi che i dati sono sempre in difetto rispetto alle realtà. Infatti nei maltrattamenti e negli abusi intrafamiliari una percentuale molto alta non viene denunciata all'autorità giudiziaria o alla denuncia seguono spesso periodi così lunghi di violenza morale che poi (in particolare per violenze non di tipo sessuale) è molto difficile procedere. La lenta reattività dell'ordinamento e della risposta giudiziaria espone le donne a ulteriore violenza e le induce anche alla fine ad accettare accordi che costituiscono in realtà una resa incondizionata al più forte e violento. Il presente disegno di legge muove dalla consapevolezza che i processi di cambiamento possono essere anche interrotti. La violenza, oltre che un danno alle singole persone, alle donne e alle bambine, è anche un attacco al cambiamento e al progresso sociale, alla nostra Costituzione e ai diritti umani.

Dimensione sociale della violenza e gerarchia dei rapporti

La violenza di cui ci si occupa non appartiene quindi ad un mondo posto ai margini di rapporti quotidiani improntati normalmente al rispetto reciproco in famiglia e nel lavoro o esclusivamente a mondi che esplodono in guerre o in crisi drammatiche. Certamente una parte di violenza è legata a questi mondi «particolari» ed essa ha toccato negli ultimi anni in modo terribile molte donne. In Paesi a noi vicini, molte ragazze, giovani, bambine, costrette da gruppi criminali a prostituirsi o a cadere nelle maglie terribili della tratta. Ma c'è una connessione tra mondi particolari e mondo normale, sì che il mondo che unisce insieme i tipi di violenza compiuti, nell'uno e nell'altro mondo, va a costruire una robusta trama in cui si cerca di impigliare l'identità individuale e collettiva delle donne e di congelare ruoli sociali e culturali.

La violenza, morale, psicologica, fisica, economica, sessuale, da parte del *partner* è piuttosto un modo per riappropriarsi di un ruolo a cui sono connessi privilegi e soprattutto di un ruolo gerarchicamente dominante. La violenza diventa quindi uno strumento usato contro la donna che non vuole riconoscere questo potere, questa gerarchia nei rapporti, così come ci è stata consegnata dal passato. Forse per questo la violenza non si ferma neanche di fronte alla gravidanza.

Il sostegno dei centri anti violenza

È significativo che, laddove esistono forti centri antiviolenza, se a sostenere le donne ci sono le case ed i centri delle donne, e se si formano *pool* antiviolenza, anche con protocolli d'intesa tra le istituzioni, le denunce di violenza aumentano. Si allenta la paura, si rafforza la volontà di rompere la complicità con la violenza anche perché c'è chi può aiutare nella volontà di tornare libere. In Italia non tutti i centri possono offrire ospitalità alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Secondo i dati di Telefono Rosa, complessivamente su 127 centri esistenti in Italia 99 sono gestiti da associazioni di solo donne e solo 61 hanno una casa rifugio per una capacità complessiva di circa 500 posti letto. Non c'è una equa distribuzione di centri antiviolenza su tutto il territorio nazionale: molte regioni ne hanno pochissimi, alcune regioni nessuno.

Il Consiglio d'Europa raccomanda un centro antiviolenza ogni 10.000 persone e un centro d'emergenza ogni 50.000 abitanti. In Italia dovrebbero esserci 5.700 posti letto ce ne sono solo 500. Siamo lontano dagli *standard* europei richiesti.

L'importanza della prevenzione

La violenza, per essere realmente combattuta ha bisogno di un cambiamento culturale, e nessuna legge, anche la più rigorosa dal punto di vista penale, può arginare la violenza se non è accompagnata da una volontà di cambiamento nel rapporto tra i sessi e le persone. Decisivo il ruolo di prevenzione che possono svolgere le scuole, come potenti agenti di cambiamento, con iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione che conferiscano agli studenti autonomia e capacità d'analisi. La presenza di un referente per l'educazione alla relazione, come indicato dal disegno di legge, può sollecitare misure educative a favore delle pari opportunità tra generi e della promozione della soggettività femminile. importante anche la presenza di nuclei specializzati tra le Forze dell'ordine e nelle ASL.

La sottolineatura della prevenzione della violenza sollecita le istituzioni a farsi carico del fenomeno a 360°: ciò significa agire anche sugli uomini che la perpetrano. L'ipotesi di un lavoro con gli uomini era, fino a pochi anni fa, assolutamente non considerata, ma in questi ultimi anni è diventata evidente la necessità di lavorare anche con gli uomini, nell'ambito della lotta agli stereotipi culturali e di genere. L'articolo 5 del CEDAW sottoscritto anche dall'Italia vuole il nostro impegno in questa direzione. Tra le esperienze internazionali più interessanti c'è quella realizzata da anni in Canada: il *Correctional service of Canada* (CSC) nel *National family violence prevention programs* dell'anno 2001, che ha tracciato le linee guida di programmi riabilitativi forniti principalmente su autori di sesso maschile che sono stati violenti verso le loro *partner*. Anche nel Regno Unito dal 1991 è stato creato e avviato un progetto dal titolo «*Domestic violence intervention project*», il cui fulcro è la conduzione di gruppi di uomini con l'obiettivo di comprendere i motivi alla base della violenza e porre fine all'uso della stessa all'interno delle relazioni affettive. In Italia esistono già interessanti esperienze in tal senso a Roma e a Torino. Il disegno di legge affronta tutti questi aspetti della prevenzione; questi programmi mirati vanno sostenuti perché possono migliorare la sicurezza della vittima e concorrere ad interrompere il circuito della violenza.

Il panorama nazionale e internazionale

Una nuova cultura dei diritti umani

Dalla Quarta conferenza Internazionale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995 alla Conferenza mondiale di Stoccolma contro lo sfruttamento sessuale dei minori del 1996, dalle ultime iniziative dell'ONU a quelle europee, emergono una più matura elaborazione del fenomeno della violenza e una più forte assunzione di responsabilità.

Negli ultimi anni si sono infatti moltiplicate le prese di posizione, le raccomandazioni, le risoluzioni dell'ONU, dell'UNICEF, del Parlamento e del Consiglio d'Europa.

Il filo conduttore è dato dall'innestarsi di una nuova cultura dei diritti umani, inclusiva di quelli delle donne e dei bambini e bambine. Lo sguardo alla violenza diviene, allora, sempre più lo sguardo alla violazione dei loro diritti. La stessa concreta solidarietà a chi incontra la violenza, perché non rimanga -- anche se è importante in sé -- fenomeno momentaneo ed isolato, sollecita una più moderna concezione dei rapporti tra donne e uomini, una più elevata visione dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Unione europea

Il fenomeno produce un rifiuto collettivo e un evidente allarme sociale nella cittadinanza europea. Secondo Eurobarometro, l'87 per cento dei cittadini europei condivide e appoggia le politiche dell'Unione europea contro la violenza domestica.

Il fenomeno nel suo complesso è all'attenzione nel panorama europeo e internazionale. Fra i numerosi documenti delle istituzioni europee relativi al fenomeno della violenza di genere citiamo la risoluzione del Parlamento europeo sulla violenza contro le donne e programma Daphne del 1999 (proclamato dallo stesso Parlamento «Anno europeo della lotta contro la violenza nei confronti delle donne»), che

sollecita un approccio coordinato per contrastare su scala nazionale la violenza di genere, implementando strategie che coinvolgano diversi strumenti per prevenire le violenze e affrontarne le conseguenze. A questa risoluzione ha fatto seguito il Programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003, programma DAPHNE), emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa e la raccomandazione Rec (2002) 5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002. Una delle priorità indicate dalla strategia quinquennale 2010-2015 adottata dalla Commissione europea è il contrasto alla violenza di genere.

La risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 in materia di lotta alla violenza contro le donne (2010/2209(INI)) riporta che il 20-25 per cento delle donne europee ha subito atti di violenza fisica almeno una volta nella vita adulta e che più del 10 per cento ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza. Il Parlamento europeo indica il mezzo per ridurre significativamente il fenomeno in un insieme di azioni infrastrutturali, giuridiche, giudiziarie, esecutive, didattiche, sanitarie e di interventi nel settore dei servizi. Inoltre, la risoluzione invita commissione e Stati membri ad affrontare il problema della violenza contro le donne e la dimensione di genere delle violazioni dei diritti umani sul piano internazionale. Fra gli strumenti internazionali esistenti per riconoscere e contrastare il fenomeno citiamo: la CEDAW del 1979, la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993, la Piattaforma per l'azione approvata dalla IV Conferenza mondiale sulla donna dell'ONU a Pechino nel 1995, per la quale il Consiglio europeo del 1995 ha stabilito la stesura di rapporti annuali sull'implementazione, che prevede un approccio integrato al fenomeno e ribadisce che i diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali, la risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità «Prevenzione della violenza: una priorità della sanità pubblica» del 1996, dove l'OMS riconosce la violenza come problema cruciale per la salute delle donne; la risoluzione (n. 52/86) dell'Assemblea generale dell'ONU su «Prevenzione dei reati e misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne». Tutti i documenti citati concordano nel riconoscere come la violenza di genere sia generata dal contesto culturale e violi i limiti dei diritti fondamentali delle donne in un quadro di grave inadeguatezza delle risposte istituzionali.

L'ONU

Nel 1985 anche l'Italia ha ratificato la più volte citata CEDAW adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1979, impegnandosi ad adottare «misure adeguate per garantire pari opportunità a donne e uomini in ambito sia pubblico che privato». Il monitoraggio dei risultati avviene ogni quattro anni. Gli Stati firmatari presentano un rapporto governativo con tutti gli Interventi portati avanti per raggiungere i risultati richiesti dalla CEDAW.

Le ultime raccomandazioni del comitato CEDAW al nostro Paese sono state fatte in occasione della 49ª sessione di valutazione tenutasi nel luglio 2011 presso le Nazioni Unite a New York e sono state pubblicate il 3 agosto 2011. Tra tre anni sarà la volta di un nuovo rapporto periodico, il settimo da quando esiste la Convenzione. Nelle raccomandazioni del 2011, il comitato CEDAW ha accolto con favore l'adozione del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, che introduce il reato di *stalking* in Italia, «Il Piano di azione nazionale per combattere la violenza nei confronti delle donne e lo *stalking*, casi come la prima ricerca completa sulla violenza fisica, sessuale e psicologica nei confronti delle donne, sviluppata dall'ISTAT». Azioni che, però, non bastano: «il Comitato rimane preoccupato per l'elevata prevalenza della violenza nei confronti di donne e bambine nonché per il persistere di attitudini socio-culturali che condonano la violenza domestica, oltre ad essere preoccupato per la mancanza di dati sulla violenza contro le donne e bambine migranti, Rom e Sinte». E prosegue: «Il Comitato è inoltre preoccupato per l'elevato numero di donne uccise dai propri *partner* o *ex-partner*, che possono indicare il fallimento delle Autorità dello Stato-membro nel proteggere adeguatamente le donne, vittime del loro *partner* o *ex-partner*».

Oltre al rapporto governativo, in parallelo e autonomamente anche la società civile redige un proprio

rapporto, il «Rapporto Ombra». Il comitato CEDAW, composto da 23 esperti provenienti da tutto il mondo, eletti dagli Stati firmatari, esamina entrambi i rapporti e formula le proprie raccomandazioni allo Stato, che è tenuto a considerarle nell'ottica dell'avanzamento delle donne nella società e a risponderne negli anni successivi.

Secondo il Rapporto Ombra elaborato dalla Piattaforma «Lavori in corsa: 30 anni CEDAW» presentato il 17 gennaio 2012 alla Camera dei deputati, insieme alle raccomandazioni del Comitato CEDAW, la violenza maschile sulle donne è la prima causa di morte per le donne in tutta Europa e nel mondo. Nel nostro continente ogni giorno sette donne vengono uccise dai propri *partner* o *ex-partner*. In Italia solo nel 2010 i casi di femminicidio sono stati 127: 116,7 per cento in più, rispetto all'anno precedente. Di queste, 114 sono state uccise da membri della famiglia. In particolare, 68 sono state uccise dal *partner* e 29 dall'*ex partner*. Dunque, in più della metà dei casi il femmicidio è stato commesso nell'ambito di una relazione sentimentale, in corso o appena terminata, per mano del coniuge, convivente, fidanzato o ex. La maggior parte delle vittime è italiana (78 per cento), così come la maggior parte degli uomini che le hanno uccise (79 per cento). Solo una minima parte di questi delitti è avvenuta per mano di sconosciuti. Nella restante parte dei casi è avvenuto per mano di un altro parente della vittima o comunque di persona conosciuta. È uno degli aspetti più delicati su cui si concentra il «Rapporto Ombra» della società civile sulla condizione delle donne in Italia.

I *media* - si legge nel Rapporto - spesso presentano i casi di femmicidio come frutto di delitti passionali, di un'azione improvvisa ed imprevedibile di uomini vittime di *raptus* e follia omicida. In realtà questi sono l'epilogo di un crescendo di violenza a senso unico e generalmente sono causati da un'incapacità di accettare le separazioni, da gelosie, da un sentimento di orgoglio ferito, dalla volontà di vendetta e punizione nei confronti di una donna che ha trasgredito a un modello comportamentale tradizionale. Un ruolo che in Italia è ancora relegato a quello di madre e moglie, oppure di oggetto del desiderio sessuale. Secondo il Rapporto Ombra, nel momento in cui la donna italiana cerca di uscire da questi schemi, nasce il rifiuto del *partner* maschile alla sua emancipazione che si trasforma in forme di controllo economico, di violenza psicologica, di violenza fisica, e che può arrivare fino all'uccisione della donna.

Il 25 giugno 2012 è stato presentato all'ONU il primo Rapporto tematico sul femminicidio, frutto del lavoro realizzato in Italia da Rashida Manjoo, preceduto nell'ottobre 2011 da un seminario convocato a New York dalla relatrice speciale. Il seminario ha coinvolto 25 esperti provenienti da diverse aree geografiche e appartenenti al mondo universitario, alle organizzazioni della società civile, ad agenzie delle Nazioni Unite, tutti con comprovate competenze tecniche e professionali in materia di femminicidio.

Si afferma nel Rapporto che il *continuum* della violenza nella casa si riflette nel crescente numero di vittime di femminicidio. Dall'inizio degli anni 1990, il numero di omicidi di uomini da parte di uomini è diminuito, mentre il numero delle donne uccise da uomini è aumentato. Un rapporto sul femminicidio basato sulle informazioni fornite dai media indica che nel 2010 ben 127 donne sono state assassinate da uomini. Di queste, il 78 per cento erano italiane e anche il 79 per cento degli autori erano italiani. Ciò contrasta con l'opinione comune che tali crimini siano commessi da uomini stranieri, percezione rinforzata dai media. Nel 54 per cento dei casi l'autore era o un *partner* o *ex partner*, solo nel 4 per cento dei casi l'autore era sconosciuto alla vittima.

Un aspetto sottovalutato è la forza emulativa del femminicidio. I femminicidi sono stati considerati degli «eventi seriali», non perché l'omicida fosse lo stesso, ma perché gli omicidi perpetrati erano simili nel *modus operandi*, nelle dinamiche, nella forza evocativa. Il pericolo sociale degli stessi, pertanto, ha un impatto da non sottovalutare e per questo delle misure integrate e interdisciplinari sono e rimarranno l'unico deterrente.

Secondo la Manjoo la maggior parte delle violenze non sono denunciate perché perpetrate in un contesto culturale maschilista dove la violenza domestica non è sempre percepita come un crimine, dove le vittime sono economicamente dipendenti dai responsabili della violenza e persiste la percezione che le risposte fornite dallo Stato non sono adeguate per riconoscere il fenomeno,

perseguire per via legale gli autori di tali crimini e garantire assistenza e protezione alle vittime.

Il rapporto ONU rileva che in Italia gli stereotipi di genere sono profondamente radicati e predeterminano i ruoli di uomini e donne nella società. Analizzando i dati relativi alla presenza nei media, il 46 per cento delle donne appare associato a temi quali il sesso, la moda e la bellezza e solo il 2 per cento a questioni di impegno sociale e professionale.

Iniziative italiane come il Piano di azione nazionale contro la violenza non hanno portato miglioramenti significativi. Inoltre, la mancanza di dati ufficiali disaggregati per genere, raccolti da istituzioni nazionali, impedisce di misurare accuratamente la portata del fenomeno. Si tratta di una grave mancanza del nostro Paese, che non ha ancora dato seguito alle numerose sollecitazioni da parte degli organismi internazionali che richiedono a tutti gli Stati di predisporre strumenti adeguati per il monitoraggio del fenomeno.

Conclude Rashida Manjoo, *special rapporteur* ONU, che l'attuale situazione politica ed economica dell'Italia non può essere utilizzata come giustificazione per la diminuzione di attenzione e risorse dedicate alla lotta contro tutte le manifestazioni della violenza su donne e bambine in questo Paese. Si tratta a tutti gli effetti di un contesto di negazione, limitazione e violazione di quei diritti fondamentali che costituiscono la base di uno Stato democratico.

In Italia

Studi accademici e autorevoli analisi dei dati raccolti dai *media*, da organizzazioni non governative e da numerose associazioni, indicano un aumento degli episodi di discriminazione e violenza di genere in Italia. I dati istituzionali che misurano il fenomeno della violenza contro le donne sono limitati ad anni o temi particolari, ancora non esiste un piano nazionale per le indagini in questo ambito e spesso, pur in presenza di dati disaggregati, le istituzioni non si mostrano in grado di leggerli in un'ottica di genere, trascurando così cruciali caratteristiche dei fenomeni analizzati.

I dati del Rapporto annuale ISTAT evidenziano una diminuzione generale degli omicidi nell'ultimo ventennio. Tuttavia, disaggregando i dati per genere, si nota che le variazioni nei tassi di omicidio dagli anni '70 -- come rileva Linda Laura Sabbadini, direttore del dipartimento per le Statistiche sociali e ambientali dell'ISTAT -- sono dipese esclusivamente da variazioni nella conflittualità tra uomini: sono diminuiti gli omicidi dei maschi sui maschi e non sono stati intaccati quelli dei maschi sulle femmine. I dati -- prosegue -- parlano chiaro: la violenza più diffusa contro le donne è quella domestica, che non ti aspetti, che viene da mariti, fidanzati, ex. Lo hanno sempre detto i centri antiviolenze, lo abbiamo confermato con la nostra indagine. Nel 2011 sono state 137 le donne uccise in Italia, dieci in più dell'anno precedente, nel 2012 le donne uccise sono state 124 e nel 2013 fino ad oggi già più di 25 donne sono state uccise da uomini, spesso mariti, compagni o *ex-partner*.

Se oggi l'ONU, e di conseguenza l'informazione di massa, parla senza mezzi termini di femminicidio anche in relazione all'Italia, è perché ci sono state donne che da anni hanno reclamato il riconoscimento anche per le donne, in quanto donne, di quei diritti umani affermati a livello universale, ed in particolare del diritto inalienabile alla vita e all'integrità psicofisica. Il riconoscimento e il contrasto del femminicidio in Italia è un ulteriore passo fondamentale di riconoscimento degli storici sforzi delle donne per godere dei diritti fondamentali inalienabili e universali propri di ogni individuo. L'elaborazione del presente disegno di legge ha beneficiato degli apporti teorici e pratici frutto del lavoro e dell'esperienza di donne e gruppi di donne, associazioni e organizzazioni, che lavorano in tutti gli ambiti del contesto internazionale, nazionale e locale. L'obiettivo è predisporre uno strumento efficace che contribuisca a sradicare ogni forma di discriminazione e violenza contro la donna in quanto donna, evitando prospettive falsamente neutrali che non rispecchiano la realtà in questo ambito e che affronti in modo integrale un fenomeno che ostacola il raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale della donna in tutte le dimensioni della sua vita.

Il percorso normativo

La nostra Costituzione stabilisce all'articolo 3 il ripudio di ogni forma di discriminazione e attribuisce allo Stato il dovere di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». I poteri pubblici non possono, quindi, omettere di predisporre misure adeguate a contrastare un fenomeno che evidenzia lo squilibrio fra i generi ancora esistente nella nostra società e, costituisce un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza sostanziale delle donne. Negli ultimi anni lo Stato italiano ha provveduto a diversi adeguamenti della legislazione interna, oltre ad aver stabilito interventi volti ad avanzare verso il raggiungimento di un'uguaglianza sostanziale fra i generi nel godimento dei diritti fondamentali. Fra le iniziative più rilevanti possiamo citare la legge 15 febbraio 1996, n. 66, «Norme contro la violenza sessuale», la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1997, «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini», che stabilisce di sviluppare con l'ISTAT e il Sistema statistico nazionale nuove metodologie d'indagine sui fenomeni di violenza e abusi sessuali e di procedere alla raccolta ed elaborazione di dati disaggregati per sesso e per età, la legge 3 agosto 1998, n. 269, «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», la legge 4 aprile 2001, n. 154, «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», cosiddetta «legge anti-*stalking*». Questi interventi hanno avuto importanti impatti nei diversi ambiti regolati e costituiscono interventi cruciali per il raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale fra uomini e donne.

Il 27 settembre 2012, dopo numerose sollecitazioni del Parlamento, delle associazioni e delle organizzazioni, l'Italia ha finalmente firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 da più di dieci Stati europei. Ora si deve provvedere al più presto alla relativa ratifica.

Ma soprattutto c'è bisogno di una nuova legge in materia di contrasto al femminicidio.

Il testo del disegno di legge

Riconoscendo la gravità del fenomeno del femminicidio nel nostro Paese e proponendo misure specifiche per contrastarlo, questo disegno di legge risponde alla necessità di contribuire alla risposta globale alle violenze di genere, proponendo un approccio integrale e multidisciplinare.

Al capo I si introducono le nozioni di femminicidio e discriminazione di genere.

Tra le norme di carattere preventivo il disegno di legge prevede una serie di misure volte a sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto al fenomeno della violenza di genere e a promuovere una rappresentazione della donna come soggetto portatore di una propria soggettività e dignità da rispettare. Il disegno di legge vuole predisporre adeguati strumenti per agire su quelle che sono le principali cause del femminicidio, ovvero la rappresentazione di stereotipi sessisti nelle relazioni, tali da perpetuare determinati rapporti di potere tra sessi, che implicano la subordinazione della donna. In tal senso, ad esempio, si prevede al capo II (Formazione, informazione, sensibilizzazione, promozione culturale), l'adozione di un codice di autoregolamentazione per i media, redatto secondo il modello della *soft law* dagli stessi operatori e dagli organi rappresentanti delle categorie interessate, trasfuso in un apposito regolamento e reso cogente dal richiamo che lo stesso disegno di legge vi effettua. Il ricorso al modello della *self regulation* appare particolarmente efficace in relazione a un fenomeno, quale quello in esame, le cui cause risiedono in larga parte nella rappresentazione e riproduzione di rapporti stereotipati fra i generi, spesso veicolate anche dai *media*. Il capo II del disegno di legge prevede inoltre, nella stessa ottica di prevenzione delle cause del femminicidio, l'istituzione nelle scuole della figura del referente per l'educazione alla relazione e inserimento nei programmi scolastici dell'educazione alla relazione, nonché protocolli d'intesa promossi dalle prefetture tra soggetti istituzionali, quali province, comuni, aziende sanitarie, consigliere di parità, uffici scolastici provinciali, Forze dell'ordine e del volontariato che operano sul territorio, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne (articoli 3 e 4). Al

fine di consentire un adeguato monitoraggio del fenomeno, e per rispondere alle richieste del Parlamento europeo ed altre istituzioni internazionali, si attribuisce all'ISTAT, sulla base di finanziamenti appositamente stanziati e aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, il compito di assicurare lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla discriminazione e la violenza di genere e sui maltrattamenti in famiglia, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale, istituendo un apposito Osservatorio sulla violenza nei confronti delle donne, accessibile anche agli enti impegnati in attività di ricerca.

Il capo III del disegno di legge (Tutela delle vittime di violenza) prevede norme per la tutela della vittima di violenze o discriminazioni di genere, volte a predisporre garanzie peculiari nel rapporto con le Forze dell'ordine al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria. Le norme relative all'adeguamento delle strutture sanitarie prevedono la formazione di operatori specializzati e preparati ad accogliere, sostenere e soccorrere le donne vittime di tali abusi.

Per le vittime della violenza di genere si prevede una tutela peculiare anche sul piano previdenziale e lavorativo, inserendo tra i livelli essenziali delle prestazioni di accoglienza e socio-assistenziali le attività volte a fornire misure di sostegno alle donne vittime di violenza sessuale, *stalking* e maltrattamenti. Si sancisce il riconoscimento della possibilità di costituirsi nel giudizio penale per il centro che abbia assistito la vittima di violenza sessuale, maltrattamenti, tratta, *stalking* e altri delitti contro la personalità individuale o contro la famiglia o la libertà sessuale. Qualora ad essere vittime di violenza o abusi sessuali, maltrattamenti o *stalking* siano donne migranti, si estende a loro la sfera di applicazione del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 280. Al fine di interrompere il circuito della violenza, eliminandone le cause (molto spesso radicate in disagi psichici) si promuove l'istituzione di programmi di riabilitazione, su base volontaria, destinati agli autori della violenza. Si realizza poi un *database* interforze alimentato con dati di fonte giudiziaria o investigativa sulla violenza.

Il capo IV (Case e centri delle donne) comprende la disciplina delle case e dei centri delle donne, quali luoghi nei quali non solo possa trovare tutela la vittima di violenza o di discriminazioni di genere, ma nei quali possa pure darsi libero corso a iniziative volte alla promozione della soggettività femminile, anche mediante azioni di solidarietà e accoglienza rivolte ai figli minori delle stesse donne, a prescindere dalla loro cittadinanza.

Il capo V (Norme penali), contiene appunto le norme penali si apre con la codificazione di un'aggravante comune per tutti i delitti contro la persona commessi mediante violenza, realizzati alla presenza di minori; si qualifica poi un'aggravante specifica per il reato di maltrattamenti commesso, parimenti, alla presenza di minori (violenza assistita) e si estende il reato di maltrattamenti anche ai casi in cui la «persona di famiglia» non sia convivente (sulla scia delle indicazioni della Convenzione di Istanbul del 2011).

Si prevedono poi puntuali modifiche alla disciplina della violenza sessuale in relazione a talune fattispecie circostanziate e l'estensione dell'aggravante per lo *stalking* anche alle ipotesi in cui il fatto sia commesso dal coniuge, anche se separato solo di fatto. Tale modifica mira a correggere un'anomalia presente nel testo vigente, che sul piano applicativo determina l'incongrua conseguenza di dover irrogare al coniuge una pena inferiore a quella irrogabile all'*ex partner* della vittima ovvero di escludere la configurabilità dello *stalking* -- rispetto al coniuge -- riconoscendo invece sempre, in questi casi, la sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, con una sorta di *interpretatio abrogans* della novella di cui al citato decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009.

Si prevede infine l'estensione delle aggravanti per discriminazione, previste tra l'altro dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la cosiddetta «legge Mancino», anche alle discriminazioni di genere. Inoltre, nella convinzione che la recidiva non possa sconfiggersi se non con un adeguato percorso di riabilitazione, si prevedono programmi specifici di questo tipo per i detenuti per reati di violenza contro le donne, al termine dei quali la magistratura si

sorveglianza, valutando la frequenza e l'applicazione del detenuto, può acquisire elementi per decidere circa la concedibilità o meno di permessi penitenziari.

Il capo VI (Tutela della vittima nel procedimento penale) intende conferire maggiori diritti alla vittima la fase più delicata del procedimento penale, ovvero quella delle indagini, prevedendo in particolare l'obbligo di comunicazione alla persona offesa della cessazione di misure cautelari, della chiusura delle indagini preliminari o della richiesta di archiviazione (così da poter esercitare tutti i poteri riconosciuti dal codice); maggiori garanzie rispetto al sequestro conservativo anche in fase d'indagini, così da rafforzare la tutela patrimoniale della vittima; cautele analoghe a quelle previste per i minori in sede di esame dibattimentale anche per le vittime maggiorenni particolarmente vulnerabili. Al fine di consentire alle vittime di vedere nel più breve tempo possibile soddisfatti i loro diritti, si attribuisce poi carattere prioritario ai procedimenti penali per i reati sessuali o contro la personalità individuale.

Il capo VII (Violenza economica e domestica), al fine di contrastare quelle forme sottili di violenza consistenti nel rendere la donna economicamente dipendente o privarla delle risorse necessarie (ove dovute) per l'indipendenza, qualifica come reato proprio l'occultamento doloso delle proprie risorse patrimoniali al fine di non corrispondere quanto dovuto, a titolo di mantenimento o di alimenti, al coniuge o ai figli. Inoltre, si estende il reato di frode processuale all'ipotesi di occultamento fraudolento delle proprie risorse patrimoniali; si prevede altresì che tale comportamento rilevi ai fini dell'affidamento e della fissazione degli obblighi di mantenimento. In materia di violenza domestica, si consente l'adozione, la modifica, la conferma ovvero la revoca degli ordini di protezione anche nell'ambito del bunale ai sensi dell'articolo 708, terzo comma, del codice di procedura civile, si estendono gli ordini di protezione anche ai non conviventi e si prevede la procedibilità d'ufficio (anziché a querela) del reato di mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziali e, anche al fine di superare l'inaffidabilità delle deposizioni *de relato*, si ammette la prova della violenza con ogni mezzo.

Tra le norme di carattere finanziario, si sottolinea poi l'istituzione del Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, destinato a finanziare le iniziative previste dal presente disegno di legge e alimentato, tra l'altro, dalle sanzioni irrogate per violazione del codice di regolamentazione dei *media* per la promozione della soggettività femminile.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

OBIETTIVI

Art. 1.

(Definizioni e finalità)

1. La presente legge è volta a contrastare ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità, dell'inviolabilità della persona.
2. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) «violenza nei confronti delle donne»: violazione dei diritti umani e discriminazione contro le donne, ancorché minorenni, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
 - b) «violenza domestica»: atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima e che tra l'autore e la vittima sia cessata la relazione o sia intervenuta separazione, ancorché solo di fatto;
 - c) «violenza contro le donne basata sul genere»: atti di violenza, persecuzione o molestia diretti contro una donna, ancorché minorenni, in quanto tale, o che colpiscono le donne in modo sproporzionato;
 - d) «discriminazione di genere»: ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, o sull'orientamento di genere, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o

l'esercizio da parte di ogni individuo dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo.

3. La presente legge promuove, in particolare, i diritti e la dignità delle donne e prescrive misure volte a contrastare ogni forma di femminicidio, inteso quale negazione della soggettività femminile.

Capo II

FORMAZIONE, INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE CULTURALE

Art. 2.

(Misure per la promozione, da parte del media, della soggettività femminile)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministro con delega per le pari opportunità promuovono l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine del giornalisti e degli operatori radiofonici, di un codice di deontologia denominato «codice del media per la promozione della soggettività femminile», recante principi e prescrizioni volti a promuovere, nell'esercizio dell'attività giornalistica, nei messaggi pubblicitari, nei palinsesti e nelle trasmissioni radiofonici, il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile, nonché a prevenire ogni forma di discriminazione di genere o di femminicidio. Tale codice impegna a non rappresentare la donna come oggetto sessuale, a non diffondere comunicazioni che associno il sesso alla violenza, e a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al significato e al contenuto del concetto di uguaglianza e pari dignità dei generi, nonché in merito alla violenza nei confronti delle donne come fenomeno sociale.

2. Il codice di cui al comma 1 del presente articolo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e periodicamente aggiornato con la procedura di cui al medesimo comma 1.

3. Nei casi di inosservanza dei divieti sanciti dal codice di cui al comma 1, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni. Della violazione dei suddetti divieti è data senza ritardo notizia all'organo titolare del potere disciplinare ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. All'articolo 36-*bis*, comma 1, lettera *c*), numero 2), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di genere».

Art. 3.

(Campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione)

1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza nei confronti delle donne, le prefetture-uffici territoriali del Governo possono promuovere, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, protocolli d'intesa tra i seguenti soggetti istituzionali: province, comuni, aziende sanitarie, consigliere di parità, uffici scolastici provinciali, Forze dell'ordine e del volontariato che operano sul territorio.

2. I protocolli di cui al comma 1 hanno i seguenti obiettivi:

- a) l'analisi e il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza di genere;
- b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno di cui alla lettera a), attraverso mirati percorsi educativi e informativi;
- c) la formazione degli operatori del settore;
- d) la promozione dell'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
- e) l'assistenza e il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un

episodio di violenza.

3. Le amministrazioni, pubbliche, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono iniziative, campagne e attività di sensibilizzazione, formazione e informazione volte alla prevenzione della discriminazione di genere, della violenza nei confronti delle donne e del femminicidio in ogni loro forma.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione, promuovono iniziative e appositi moduli formativi sulla violenza di genere, mirando alla valorizzazione della pari dignità sociale tra uomo e donna e alla promozione della soggettività femminile.

Art. 4.

(Educazione scolastica contro la violenza e la discriminazione di genere)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'educazione alla relazione contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne, la discriminazione di genere e il femminicidio e promuovere la soggettività femminile, sviluppando negli studenti una maggiore autonomia e capacità di analisi, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. L'educazione alla relazione è rivolta a favorire il rapporto con l'altro ed è fondata su una cultura delle pari opportunità.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'istituzione, nei consigli d'istituto e nei collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, del referente per l'educazione alla relazione, preposto alla sollecitazione di misure educative a favore delle pari opportunità tra generi e della promozione della soggettività femminile.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato, di concerto con il Ministro con delega per le pari opportunità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le misure di attuazione delle disposizioni di cui al commi 1 e 2.

Art. 5.

(Statistiche sulla violenza e Osservatorio sulla violenza nei confronti delle donne)

1. Nel titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis. - (*Statistiche sulla violenza*). -- 1. Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e alle discriminazioni di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), sulla base di finanziamenti dedicati, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla discriminazione e la violenza di genere fisica, sessuale, economica, psicologica, atti persecutori e sui maltrattamenti in famiglia, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale».

2. La rilevazione dei dati relativi ai reati accertati e denunciati, condotta dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, prevede la disaggregazione per genere, età e cittadinanza, sia degli autori che delle vittime, nonché la relazione tra autore e vittima, rendendo i dati, previamente anonimizzati, fruibili e garantendone la qualità, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4.

3. Presso l'ISTAT è costituito un apposito sistema informativo sulla violenza nei confronti delle donne, di seguito denominato: «Osservatorio sulla violenza nei confronti delle donne», in cui confluiscono, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4 e previa anonimizzazione, le informazioni rilevate ai sensi dei commi 1 e 2, nonché gli ulteriori dati prodotti dal Ministero della giustizia, dell'interno, della salute, nonché dal Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai centri antiviolenza e da tutti gli enti che dispongano di dati utili alla conoscenza e descrizione del fenomeno, coordinando gli stessi nella raccolta, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4. I dati contenuti nell'Osservatorio sono resi accessibili alle università e agli enti,

pubblici e privati che perseguono finalità di ricerca, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto avente natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono indicate le variabili fondamentali da descrivere ai sensi del comma 1; le garanzie per la qualità e la confidenzialità statistica dei dati di cui al comma 2; le modalità per la trasmissione dei flussi informativi di cui al comma 3, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le condizioni per la consultazione dei dati contenuti nel sistema informativo di cui al comma 3, da parte dei soggetti legittimati.

Capo III

TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA

Art. 6.

(Tutela della donna vittima di delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna questura è tenuta ad assicurare la presenza, nei propri uffici, di una quota di personale, titolare di una formazione specifica in materia di delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale, competente a ricevere le denunce o querele da parte di donne vittime di uno o più dei delitti previsti dagli articoli 572 e dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dagli articoli da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice, nonché dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

2. La quota di personale di cui al comma 1 è stabilita dal Ministero dell'interno con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le caratteristiche e le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale in materia di tutela delle vittime dei delitti di cui al comma 1, compresi anche di una formazione specifica in materia di tutela e assistenza delle vittime minorenni dei medesimi delitti. La partecipazione ai corsi di cui al periodo precedente è condizione per l'assegnazione alle quote di personale di cui al comma 1.

4. Ciascuna donna, anche minorenne, che intenda presentare presso una questura denuncia o querela per uno o più dei delitti di cui al comma 1, di cui affermi essere vittima, ha il diritto di farsi assistere, qualora, debitamente informata della possibilità, dichiarare di volersene avvalere, dal personale di cui al medesimo comma 1, anche nelle fasi successive alla presentazione della denuncia o della querela.

Art. 7.

(Nuclei specializzati per l'assistenza delle vittime di violenza nei confronti delle donne)

1. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali assicurano l'attivazione di almeno un nucleo specializzato per i problemi correlati alla violenza nei confronti delle donne.

2. Il nucleo specializzato di cui al comma 1, al fine di assicurare assistenza integrata alle vittime di violenza, garantisce l'intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime della violenza. L'assistenza richiesta garantisce, oltre agli interventi per la cura della vittima, l'adeguata effettuazione di esami, prelievi e refertazioni, che possono essere utilmente prodotti come prove della violenza in un eventuale fase giudiziaria.

3. Il personale sanitario operante presso il nucleo specializzato di cui al comma 1 segue corsi di formazione appositamente organizzati.

4. Ogni struttura ospedaliera e azienda sanitaria assicura che almeno una parte del personale sanitario sia adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza integrata e la cura delle vittime della violenza. La formazione di tale personale è realizzata, secondo quanto previsto dal Ministro della salute con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, attraverso seminari organizzati da esperti specializzati nella prevenzione della

violenza di genere e sostegno alle vittime provenienti dai consultori pubblici, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Nelle rete dei consultori pubblici o nelle unità sanitarie è possibile individuare le professionalità adeguate agli scopi della presente legge.

5. Il personale specializzato, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4, può predisporre piani di organizzazione annuale e di aggiornamento, richiedere l'appoggio di professionalità esterne al servizio pubblico come le organizzazioni non governative e le case e i centri delle donne, la cui professionalità nell'appoggiare le donne vittime di violenza si è resa evidente nella loro esperienza sul campo. In quest'ottica il suddetto personale può costituire un punto di riferimento anche per la formazione del personale tirocinante proveniente dall'università.

Art. 8.

(Tutela lavorativa)

1. Le vittime di violenza di genere hanno diritto alla riorganizzazione dell'orario di lavoro e alla mobilità geografica.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento a tutela dei diritti lavorativi delle vittime di cui al comma 1, per definire le misure idonee a realizzare i diritti di cui al comma 1.

Art. 9.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «di un procedimento», sono inserite le seguenti: «per taluno dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale ovvero dagli articoli 572, 581, 582, 583-bis, da 609-bis a 609-octies e 612-bis del medesimo codice, ovvero» e dopo le parole: «per effetto dei tentativi di sottrarsi» sono inserite le seguenti «alla violenza o agli abusi, ovvero».

Art. 10.

(Modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328)

1. All'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al comma 2, dopo la lettera *e*), sono inserite le seguenti:

«*e-bis*) misure di sostegno alle donne vittime di violenza sessuale, atti persecutori e di maltrattamenti che consentano anche l'allontanamento dal nucleo familiare quando lo si renda necessario, anche attraverso il finanziamento dei centri anti violenza, nonché misure di assistenza anche di tipo psicologico ai minori testimoni di violenza nei confronti di donne.

e-ter) interventi per l'ascolto e la riabilitazione psicologica, su base volontaria, degli autori di violenze di genere, di abusi sessuali o maltrattamenti in famiglia».

Art. 11.

(Intervento in giudizio)

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero della sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere *d*) e *d-bis*), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di un programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero di interventi nell'ambito del programma speciale di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato

che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 12.

(Banca dati interforze per il contrasto della violenza nei confronti delle donne)

1. Presso il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza è istituita la banca dati interforze per il contrasto della violenza nei confronti delle donne, nella quale confluiscono gli atti di denuncia o di querela, le sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti nonché i provvedimenti applicativi di misure cautelari personali per i delitti previsti dagli articoli 572, 575, commessi nei confronti di donne o minorenni, e dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dagli articoli da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice, nonché per i reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, i provvedimenti di adozione degli ordini di protezione di cui gli articoli 342-*ter* del codice civile e 736-*bis* del codice di procedura civile e i provvedimenti emanati ai sensi degli articoli da 330 a 333 del codice civile.

2. I dati di cui, al comma 1 sono raccolti nella banca dati con l'osservanza del segreto investigativo e del limiti di cui all'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono resi accessibili, esclusivamente per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di prevenzione e contrasto dei reati, ad ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria nell'ambito dell'attività delegata, secondo modalità stabilite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Capo IV

CASE E CENTRI DELLE DONNE

Art. 13.

(Disposizioni in materia di case e centri delle donne)

1. Le case e i centri destinati all'accoglienza, all'ospitalità o alla residenza temporanea, i centri d'ascolto, di accoglienza, di consulenza legale e psicologica, di raccolta dati, di informazione e di ricerca, di seguito denominati «case e centri delle donne», che agiscono senza fini di lucro e sono autonomi nelle metodologie, nei progetti, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche o private, assicurano sostegno e solidarietà ad ogni donna, cittadina italiana o straniera, presente sul territorio italiano.

2. Le case e i centri delle donne di cui al comma 1 si avvalgono di competenze appositamente acquisite e maturate nelle pratiche e nell'esperienza dell'accoglienza.

3. L'attività delle case e centri delle donne persegue i seguenti obiettivi:

- a) offrire solidarietà ed accoglienza ad ogni donna che a essi si rivolga e, su sua richiesta, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, ai suoi figli minori;
- b) predisporre progetti di uscita dalla violenza mediante una relazione tra donne che renda ogni singola donna protagonista di un percorso autonomo;
- c) sperimentare, studiare ed affinare le pratiche e le competenze al fine di prevenire la violenza e superarne i danni, favorire un'educazione alla non violenza, formare consulenti d'accoglienza per le case e i centri delle donne nonché operatrici ed operatori sociali esterni;
- d) favorire e promuovere interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e delle figure professionali, al fine di offrire le differenti risposte in merito alle diverse tipologie di violenza, ai danni inferti e alle loro conseguenze sulle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere.

Art. 14.

(Gestione delle case e dei centri delle donne)

1. La gestione delle case e dei centri delle donne è assicurata attraverso convenzioni tra gli enti locali e i loro consorzi ed una o più associazioni o cooperative di donne, che perseguono, esclusivamente o in

prevalenza, le finalità di cui all'articolo 13. Nelle convenzioni può essere previsto l'apporto di idoneo soggetto bancario, anche già convenzionato con l'ente locale, al fine di garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.

2. Le associazioni e le cooperative di cui al comma 1 assicurano la gestione delle case e dei centri delle donne attraverso proprio personale opportunamente formato e redigono annualmente una relazione sull'attività svolta da presentare agli enti locali e ai loro consorzi.

3. Alle erogazioni liberali a favore delle case e dei centri delle donne si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, nell'ambito dei settori rilevanti, e in particolare nel settore dell'assistenza alle categorie sociali deboli, le case e i centri delle donne possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai propri fini.

Capo V

NORME PENALI

Art. 15.

(Modifiche al codice penale in materia di violenza assistita)

1. All'articolo 61, comma primo, del codice penale, dopo il numero 11-*ter*) è inserito il seguente:
«11-*ter*. - 1. L'avere il colpevole commesso un delitto contro la persona mediante violenza alla presenza di un minorenne».

2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole da: «maltratta» fino a: «convivente», sono sostituite dalle seguenti: «maltratta una persona con sé convivente o una persona della famiglia, ancorché non convivente»;

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso alla presenza di un minorenne».

Art. 16.

(Modifiche agli articoli 609- *bis* , 609- *ter* e 609- *quater* del codice penale in materia di circostanze)

1. All'articolo 609-*bis* del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa e il danno arrecato alla parte offesa».

2. All'articolo 609-*ter*, primo comma, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), dopo le parole: «stupefacenti o» sono inserite le seguenti: «comunque idonee a ridurre la capacità di determinarsi, o»;

b) il numero 5) è sostituito dai seguenti:

«5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

5.1 nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5.2 nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza;

5.3 nei confronti di donna in stato di gravidanza;».

3. All'articolo 609-*quater* del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le

modalità della condotta criminosa e il danno arrecato alla persona offesa».

Art. 17.

(Modifiche all'articolo 612- bis del codice penale)

1. All'articolo 612-*bis*, secondo comma, del codice penale, le parole: «legalmente separato o divorziato» sono sostituite dalle seguenti: «, anche separato o divorziato,».

Art. 18.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205)

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

a-bis) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

2) alla lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali o sociali ovvero dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

c) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale,»;

d) il titolo è sostituito dal seguente: «Misure urgenti in materia di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati su altre motivazioni».

Art. 19.

(Previsioni di programmi di riabilitazione da parte dell'amministrazione penitenziaria)

1. L'Amministrazione penitenziaria realizza programmi specifici di riabilitazione, tenuti da personale qualificato anche esterno al carcere, per i detenuti condannati per uno o più delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e dagli articoli 572, da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice, nonché dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla base di quanto disposto dal Ministro della giustizia con proprio decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400.

2. A seguito dei primi tre mesi di trattamento, il magistrato può valutare la frequenza e l'applicazione del detenuto nell'ambito di taluno dei programmi di cui al comma 1 al fine della concessione dei

permessi o della libertà condizionata.

Capo VI

TUTELA DELLA VITTIMA NEL PROCEDIMENTO PENALE

Art. 20.

(Comunicazione alla persona offesa della cessazione di misure cautelari)

1. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* sono comunicati alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* è comunicata alla persona offesa»;

c) al comma 4-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* è comunicata alla persona offesa».

Art. 21.

(Tutela patrimoniale della persona offesa nelle indagini preliminari)

1. All'articolo 316, comma 1, del codice di procedura penale, la parola: «processo» è sostituita dalla seguente: «procedimento».

Art. 22.

(Informazioni alla persona offesa)

1. All'articolo 337, comma 4, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorità che riceve la querela provvede altresì ad informare la persona che la propone della facoltà di farsi assistere sin dall'inizio del procedimento penale da un difensore di fiducia nonché di avvalersi del patrocinio a spese dello stato, ricorrendone i presupposti».

Art. 23.

(Tutela della vittima di maltrattamenti in sede di incidente probatorio)

1. All'articolo 398, comma 5-*bis*, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «articoli» sono inserite le seguenti: «572,»;

2. All'articolo 498 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, dopo le parole: «agli articoli», sono inserite le seguenti: «572,»;

b) dopo il comma 4-*ter* è aggiunto il seguente:

«4-quater. Quando si procede per i reati previsti dal comma 4-*ter*, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette».

Art. 24.

(Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione o della conclusione delle indagini preliminari)

1. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «che, nella notizia», fino alla fine del comma, sono soppresse;

b) al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venti».

2. All'articolo 415-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «e al difensore» sono sostituite dalle seguenti: «, al suo difensore e alla persona offesa».

Art. 25.

(Priorità nella trattazione dei procedimenti penali per violenza nei confronti delle donne)

1. All'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) ai delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e dagli articoli 570, 572, da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice, nonché ai reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;».

Capo VII

VIOLENZA ECONOMICA E DOMESTICA

Art. 26.

(Modifiche all'articolo 374 del codice penale in materia di occultamento di risorse patrimoniali)

1. All'articolo 374 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al primo comma si applica altresì alla parte di un procedimento civile che, con dichiarazioni o attestazioni fraudolente o reticenti, immuta le proprie condizioni patrimoniali, al fine di trarre in inganno il giudice».

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 388 del codice penale in materia di procedibilità)

1. All'articolo 388 del codice penale, l'ultimo comma è abrogato.

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 570 del codice penale in materia di violenza economica)

1. All'articolo 570 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «qualità di coniuge», sono inserite le seguenti: «ovvero occulta dolosamente le proprie risorse patrimoniali al fine di non corrispondere quanto dovuto, a titolo di mantenimento o di alimenti, al coniuge o ai figli»;

b) al secondo comma, numero 2), le parole da: «fa mancare» fino a: «coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «non fornisce il proprio contributo al mantenimento dei discendenti di età minore o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge».

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 155- *sexies* del codice civile in materia di prova della violenza)

1. All'articolo 155-*sexies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 151, comma secondo, 155, 155-*bis*, 155-*ter* e 156, la prova degli atti di violenza subiti dal figli, dal coniuge, dal convivente o comunque dall'altro genitore, può essere data con ogni mezzo»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Poteri del giudice, ascolto del minore e prova della violenza».

Art. 30.

(Norme in materia di occultamento doloso delle risorse patrimoniali nei giudizi di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 155 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Costituisce comportamento rilevante ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 del codice di procedura civile l'occultamento doloso delle proprie risorse patrimoniali da parte di uno dei genitori»;

b) all'articolo 155-*bis*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Costituisce parametro da valutarsi a tal fine, in particolare, l'occultamento doloso delle proprie risorse patrimoniali da parte di uno dei genitori»;

c) all'articolo 155-*sexies*, ultimo comma, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «genitori» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Costituisce comportamento rilevante al fini della valutazione dell'opportunità del rinvio di cui al periodo precedente l'occultamento doloso delle proprie risorse

patrimoniali da parte di uno dei genitori».

d) all'articolo 156 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Costituisce comportamento rilevante ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 del codice di procedura civile l'occultamento doloso delle proprie risorse patrimoniali da parte di uno dei coniugi».

2. All'articolo 5, comma 9, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Costituisce comportamento rilevante al sensi del secondo comma dell'articolo 116 del codice di procedura civile l'occultamento doloso delle proprie risorse patrimoniali da parte di uno dei coniugi».

Art. 31.

(Modifiche agli articoli 342- bis e 342- ter del codice civile in materia di ordini di protezione)

1. L'articolo 342-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 342-*bis*. - (*Ordini di protezione contro gli abusi familiari*). -- Il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter* in presenza di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'istante».

2. All'articolo 342-*ter* del codice civile, primo comma, le parole: «coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa dell'istante».

Art. 32.

(Modifiche all'articolo 708 del codice di procedura civile in materia di ordini di protezione)

1. All'articolo 708, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «dei coniugi» sono inserite le seguenti: «, dispone con decreto motivato, ove ritenuto opportuno, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 736-*bis* ovvero la revoca, la conferma o la modifica di quelli precedentemente adottati».

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33.

(Fondo per il contrasto della violenza nei confronti delle donne)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo destinato al cofinanziamento degli interventi di cui alla presente legge, con le seguenti finalità:

- a) finanziamento della programmazione regionale a favore degli interventi di cui alla presente legge;
- b) finanziamento degli interventi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per l'attività delle case e dei centri delle donne;
- c) promozione dei nuovi interventi di competenza statale previsti dalla presente legge.

2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il 5 per cento delle disponibilità del Fondo unico di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 709-*ter*, comma secondo, numero 4), del codice di procedura civile, e delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 3, della presente legge.

3. A favore delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano che redigono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma triennale per favorire l'attività delle case e dei centri delle donne, che preveda finanziamenti o conferimenti di beni o di strutture, possono essere disposti trasferimenti a carico del fondo di cui al

comma 1.

4. Alle province, ai comuni e ai loro consorzi che stipulano o hanno già stipulato alla data di entrata in vigore della presente legge le apposite convenzioni per la gestione delle case e dei centri delle donne è riservato, a titolo di cofinanziamento dello Stato, almeno il 50 per cento delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1. I presidenti delle province e i sindaci dei comuni destinatari dei cofinanziamenti sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci triennali, con distinte specificazioni, lo stanziamento di spesa per il finanziamento delle convenzioni derivante dal trasferimento e quello di cofinanziamento provinciale o comunale.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle province e i sindaci delle aree metropolitane e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti presentano al Ministro del lavoro, e delle politiche sociali, anche ai fini del cofinanziamento, un programma per la promozione di nuove case e centri delle donne ai sensi della presente legge, con i relativi schemi di convenzione.

6. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approva, con proprio decreto, la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per il primo triennio di attuazione della presente legge, sulla base della popolazione delle regioni, della distribuzione territoriale del servizio come definito dalla presente legge, dei progetti di sviluppo delle case e dei centri delle donne su base territoriale. Sono escluse dalla ripartizione le regioni e le province autonome che non hanno provveduto agli adempimenti di cui al comma 3, nei termini ivi indicati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, con proprio provvedimento, anche al fine di attivare il cofinanziamento del fondo di cui al comma 1, finanziamenti, incentivi ed agevolazioni nonché l'utilizzo di disponibilità per investimenti presso conti correnti di tesoreria.

7. Al termine di ogni esercizio finanziario, le eventuali somme assegnate agli enti locali e territoriali e non utilizzate possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla realizzazione di programmi regionali o di specifici progetti locali rientranti nelle finalità di cui alla presente legge.

8. Al termine del primo triennio di attuazione della presente legge, le eventuali somme assegnate e non utilizzate sono computate in aggiunta alle somme del fondo di cui al comma 1 disponibili nel successivo triennio di attuazione.

Art. 34.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 85 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio relative agli oneri comuni di parte corrente sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 724
XVII Legislatura

Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio
Titolo breve: *Contrasto alle violenze contro le donne*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 3 \(pom.\)](#)

19 giugno 2013

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente

[N. 4 \(pom.\)](#)

26 giugno 2013

Congiunzione di
[S. 764](#)

[N. 5 \(pom.\)](#)

3 luglio 2013

[N. 6 \(pom.\)](#)

16 luglio 2013

[N. 7 \(pom.\)](#)

25 luglio 2013

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 9 \(pom.\)](#)

5 settembre 2013

Discusso
congiuntamente:
[S. 764](#)
Sull'esame dei ddl
(riferimento al ddl
C.1540)

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente

[N. 13 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2013

Discusso
congiuntamente:
[S. 764](#)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia)

1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 3 (pom.) del 19/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE 1ª (Affari Costituzionali) 2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2013
3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [PALMA](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite ha deliberato di iscrivere all'ordine del giorno delle Commissioni riunite l'esame in sede referente del disegno di legge n. [724](#), di iniziativa della senatrice Puglisi e di altri senatori, in materia di promozione della soggettività femminile e contrasto al femminicidio.

Nella stessa sede si è anche convenuto di chiedere la riassegnazione alle Commissioni riunite del disegno di legge n. [764](#) della senatrice Mussolini e di altri senatori in materia di femminicidio, attualmente assegnato alla sola Commissione giustizia, al fine di consentirne l'esame congiunto con il disegno di legge n. 724, in quanto incidente sulla stessa materia trattata dall'ultima parte dell'iniziativa legislativa di cui è prima firmataria la senatrice Puglisi.

Su proposta della presidente [FINOCCHIARO](#) si conviene che l'esame del disegno di legge n. 724 inizierà nella seduta che sarà convocata per il pomeriggio del prossimo mercoledì 26 giugno.

IN SEDE REFERENTE

(116) PALMA. - Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative

(273) ZANETTIN ed altri. - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati

(296) BARANI. - Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati

(394) CASSON ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali

(546) CALIENDO ed altri. - Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 giugno e rinviato nella seduta del 12 giugno.

La senatrice **LO MORO** (PD) ricorda le disposizioni costituzionali che, nel disciplinare l'elettorato attivo e passivo dei cittadini, ne ammettono una limitazione solo in via eccezionale per quanto riguarda l'espressione del voto (articolo 48) e più elastica per il diritto ad essere eletti (articolo 51). Inoltre, rammenta come la Corte costituzionale, sia pure *incidenter tantum*, abbia sottolineato che il requisito dell'imparzialità dei magistrati rappresenta un elemento sostanziale della loro funzione e che lo stesso Consiglio superiore della Magistratura in una risoluzione ha auspicato una disciplina che preveda condizioni confrontabili per l'assunzione di cariche negli enti locali, nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo. Il Consiglio superiore della Magistratura ha altresì censurato il fenomeno alquanto diffuso di magistrati che, dopo aver acquisito notorietà in virtù dell'esercizio delle loro funzioni, si orientano a far parte di gruppi o movimenti politici.

Pertanto, a suo avviso, vi è l'impellente necessità di legiferare in materia, tenendo conto che la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ha sancito la pariordinazione degli enti territoriali della Repubblica, per cui non si comprende l'incoerenza delle regole per l'accesso dei magistrati a cariche politiche in ambito locale, nazionale o europeo. L'esigenza di un intervento legislativo, inoltre, è stata richiamata anche nel documento predisposto dagli esperti nominati dal Presidente della Repubblica all'inizio della legislatura, in vista della formazione del nuovo Governo.

Entrando nel merito, mentre vi è un ampio consenso sulla limitazione dell'elettorato passivo dei magistrati, nel senso di escludere la candidatura nell'ambito geografico in cui essi abbiano esercitato le funzioni, sussistono posizioni diverse relativamente alla soluzione normativa per il ricollocamento al termine del mandato elettorale. In proposito, osserva che, se può ammettersi il collocamento anticipato a riposo per i magistrati che abbiano raggiunto una certa anzianità di servizio, sarebbe irragionevole e comunque in contrasto con l'articolo 51 escludere il rientro nei ruoli della magistratura per quei giovani magistrati che, anche in virtù della loro preparazione o attitudine, scelgano di svolgere un'esperienza politica.

Il senatore **CASSON** (PD), relatore per la Commissione giustizia, propone anche a nome del collega

Zanettin, che i due relatori redigano una proposta di testo unificato da sottoporre la prossima settimana alle Commissioni riunite in modo che queste valutino se adottarlo come testo sul quale presentare gli emendamenti.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) chiede di poter intervenire in discussione generale in una prossima seduta.

Il presidente [PALMA](#) fa presente che i disegni di legge sono stati già oggetto di tre sedute di discussione generale, nella seconda delle quali non vi sono stati interventi.

Egli chiede quindi al senatore Buemi se non ritenga preferibile attendere la presentazione del testo unificato dei relatori in esito alla quale, prima che il testo venga adottato, potranno essere consentiti brevi interventi, salva poi naturalmente la possibilità per tutti i senatori di intervenire in caso di emendamenti.

Il senatore [BRUNO](#) (*PdL*) osserva che l'intervento della senatrice Lo Moro ha portato alla discussione un punto di vista originale e un contributo estremamente interessante, del quale certamente i relatori terranno conto nella redazione del testo unificato.

Egli non vede perché, dunque, si debba impedire alla discussione, e in particolare ai relatori, di acquisire anche il contributo del senatore Buemi, che peraltro tratta questi temi da molti anni.

Dopo un intervento del senatore [LUMIA](#) (*PD*) il quale, pur riconoscendo la delicatezza del problema oggetto dei disegni di legge in titolo ritiene comunque che la questione sia stata sufficientemente dibattuta nella sue linee generali e che sarebbe pertanto meglio evitare un'ulteriore seduta di discussione generale accedendo alle indicazioni del presidente Palma, il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) chiede di poter svolgere comunque il suo intervento in discussione generale, dal momento che il suo contributo al dibattito potrebbe risultare intempestivo qualora si dovesse svolgere su un testo unificato nel quale siano state già accolte alcune opzioni di fondo.

Il presidente PALMA, accedendo dunque alla richiesta del senatore Buemi, comunica che vi sarà un'altra seduta dedicata alla discussione generale e nella quale questa verrà chiusa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 14.

1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom.) del 26/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE 1ª (Affari Costituzionali) 2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2013
4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[PALMA](#)
indi della Presidente della 1ª Commissione
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(116\)](#) **PALMA.** - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

[\(273\)](#) **ZANETTIN ed altri.** - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

[\(296\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

[\(394\)](#) **CASSON ed altri.** - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

[\(546\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle*

incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) osserva che lo scopo dell'intervento legislativo in titolo è quello di garantire, non solo nella sostanza, ma anche nella percezione dell'opinione pubblica, l'assoluta imparzialità nell'esercizio della funzione giurisdizionale, un bene questo che nell'attuale situazione - che consente ai magistrati di ritornare a svolgere le loro funzioni dopo aver esercitato ruoli pubblici che comportano un pubblico schieramento politico - non è garantito.

A suo parere, l'unico modo per assicurare il raggiungimento dello scopo è quello di stabilire che i magistrati che siano stati eletti in assemblee rappresentative di qualsiasi livello, ovvero che abbiano assunto incarichi politici di Governo o nelle amministrazioni locali, non possano ritornare in magistratura.

Diversi colleghi intervenuti prima di lui hanno ritenuto che i problemi possano essere risolti consentendo ai giudici di rientrare nelle loro funzioni in un'area del Paese diversa da quella in cui sono stati eletti, ma nella società della comunicazione globale questo non sembra un rimedio sufficiente.

L'oratore osserva che, qualora nel nostro ordinamento fosse stata realizzata una netta separazione delle carriere dei giudici da quelle dei pubblici ministeri, si sarebbe potuto immaginare anche un sistema meno cogente per questi ultimi, in quanto parte processuale. Nella situazione attuale però, non si può pensare ad un trattamento diverso tra il magistrato requirente e quello giudicante, facendo entrambi parte del medesimo ordine giudiziario e potendo facilmente mutare funzioni.

Pertanto, egli ritiene che il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite dovrà avere quale scopo il rispetto del principio costituzionale della conservazione del posto di lavoro per chi svolge funzioni pubbliche elettive attraverso la collocazione del magistrato in un altro settore del pubblico impiego.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*SCpI*), integrando brevemente il suo precedente intervento che voleva essere prodromico alla discussione generale, precisa che la sua parte politica condivide le osservazioni del senatore Buemi, ritenendo che i magistrati non possano concorrere ad una carica politica se non hanno cessato le loro funzioni nel territorio corrispondente alla circoscrizione elettorale da almeno due anni, e che comunque non debbano poter rientrare in magistratura.

Il presidente [PALMA](#) dichiara conclusa la discussione generale e preannuncia che nella prossima seduta i relatori presenteranno una proposta di testo unificato sulla quale, ove adottata dalle Commissioni riunite, saranno presentati gli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(724) PUGLISI ed altri. - Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

(764) MUSSOLINI ed altri. - Introduzione del reato di femminicidio

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice per la Commissione affari costituzionali [LO MORO](#) (PD) sottolinea la rilevanza sociale del disegno di legge, che fa seguito all'approvazione, quasi all'unanimità da parte di entrambe le Camere, della ratifica della Convenzione di Istanbul.

Il disegno di legge introduce per la prima volta il reato di femminicidio, individuato come atto di violenza rivolto a donne in quanto tali, ed è destinato a incidere profondamente nelle relazioni sociali e familiari e nell'opinione pubblica.

Dopo aver illustrato le definizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 724, e il successivo comma 3 che individua il reato di femminicidio, ricorda le disposizioni del Capo II, dirette a promuovere la formazione, l'informazione e la diffusione culturale dei principi su cui si basa la lotta al femminicidio; in particolare nelle scuole, nelle famiglie e in tutti i luoghi di socialità. Ricorda, tra l'altro, il codice dei media e l'istituzione di tavoli di lavoro presso le prefetture, con l'obiettivo di prevenire la violenza sulle donne, nonché l'istituzione di un referente scolastico per l'educazione alla relazione. In proposito, rileva l'insufficienza della dotazione finanziaria, che non consente di programmare un'attuazione concreta, per cui le disposizioni citate assumono un significato solo programmatico.

Ricorda anche il ruolo attribuito all'ISTAT, che dovrà svolgere una rilevazione statistica sulla discriminazione e la violenza di genere e sui maltrattamenti in famiglia, per misurarne le caratteristiche fondamentali. Si prevede, inoltre, la costituzione di un osservatorio sulla violenza nei confronti delle donne, in cui confluiscono anche i dati prodotti dai Ministeri della giustizia, dell'interno e della salute, nonché dal Dipartimento per le pari opportunità, dai centri antiviolenza e da altri enti che dispongono di informazioni utili alla conoscenza e descrizione del fenomeno.

Si sofferma quindi sul Capo III, recante disposizioni di tutela delle vittime di violenza. Si prevede una specifica formazione delle Forze dell'ordine che saranno adibite al contrasto della violenza sulle donne e si introducono benefici per le vittime di violenza in luoghi di lavoro. Per quanto concerne i centri antiviolenza si chiarisce esplicitamente che essi possono costituirsi parte civile nei processi penali riguardanti reati specifici contro le donne.

Commenta poi il Capo IV, recante disposizioni in materia di case e centri delle donne. In proposito, segnala l'impellente urgenza di aumentare i posti disponibili all'accoglienza delle donne vittime di violenza.

Infine, dà conto del Capo VIII, recante disposizioni per la copertura finanziaria, che ritiene inadeguata viste le iniziative specifiche che, ai sensi delle disposizioni in commento, dovrebbero realizzarsi.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), relatrice per la Commissione giustizia, fa presente che i disegni di legge in titolo intervengono ambedue sul fenomeno del femminicidio.

Nel merito l'atto Senato n. 764, di iniziativa della senatrice Mussolini ed altri, composto di un unico articolo, introduce nell'ordinamento nazionale il reato di femminicidio.

Più nel dettaglio, il provvedimento inserisce nel codice penale il nuovo articolo 613-bis. Tale disposizione, sebbene la rubrica della norma reciti "Introduzione del reato di femminicidio", reca sostanzialmente una nuova circostanza aggravante. Si prevede infatti un aumento di pena "da un terzo fino alla metà" tanto per l'omicidio, e per altri reati contro l'incolumità individuale, quanto per reati contro la libertà sessuale quando "...commessi in danno alle donne, sono tali da provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, ivi compresi quegli atti idonei a creare la coercizione o la privazione della libertà".

Ben più articolato, anche sotto il solo profilo sanzionatorio e processuale, appare il contenuto dell'atto Senato n. 724.

Si segnalano, in primo luogo, gli articoli da 15 a 19, che compongono il capo V recante norme di natura penale.

Più nel dettaglio, l'articolo 15 introduce una nuova circostanza aggravante comune per tutti i delitti

contro la persona commessi mediante violenza, realizzati alla presenza di minori e interviene sul reato di maltrattamenti, di cui all'articolo 572 del codice penale.

L'articolo 16 del disegno di legge, poi, interviene sulle circostanze aggravanti ed attenuanti previste per i reati di violenza sessuale (articolo 609-*bis*) e di atti sessuali con minorenni (articolo 609-*quater*), codificando quanto già affermato in sede giurisprudenziale, introducendo puntuali criteri per l'accertamento della "minore gravità" e stabilendo che ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice debba valutare, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa e il danno arrecato alla persona offesa.

Il comma 2 dell'articolo 16, interviene invece sulle circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale, contemplate dall'articolo 609-*ter* del codice penale, attribuendo, fra l'altro, una più completa rilevanza a tutti i rapporti di collateralità ed affinità, nonché allo stato di gravidanza della vittima.

L'articolo 17 amplia l'ambito soggettivo di applicazione della circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 612-*bis* del codice penale per il reato di *stalking* estendendolo al coniuge non separato.

L'articolo 18 prevede poi l'estensione delle aggravanti per discriminazione, previste tra l'altro dalla cosiddetta legge Mancino, anche alle discriminazioni di genere. Inoltre, nella convinzione che la recidiva non possa sconfiggersi se non con un adeguato percorso di riabilitazione, l'articolo 19 introduce programmi specifici di questo tipo per i detenuti per reati di violenza contro le donne, al termine dei quali la magistratura si sorveglia, valutando la frequenza e l'applicazione del detenuto, può acquisire elementi per decidere circa la concedibilità o meno di permessi penitenziari.

Interessano poi profili di rilievo della Commissione giustizia gli articoli da 20 a 25, di cui al capo VI in materia di tutela della vittima nel procedimento penale. Tale Capo intende conferire maggiori diritti alla vittima la fase più delicata del procedimento penale, ovvero quella delle indagini, prevedendo in particolare l'obbligo di comunicazione alla persona offesa della cessazione di misure cautelari (articolo 20), della chiusura delle indagini preliminari o della richiesta di archiviazione (articolo 24); maggiori garanzie rispetto al sequestro conservativo anche in fase d'indagini, così da rafforzare la tutela patrimoniale della vittima (articolo 21); cautele analoghe a quelle previste per i minori in sede di esame dibattimentale anche per le vittime maggiorenni particolarmente vulnerabili (articolo 23). Al fine di consentire alle vittime di vedere nel più breve tempo possibile soddisfatti i loro diritti, l'articolo 25 attribuisce poi carattere prioritario ai procedimenti penali per i reati sessuali o contro la personalità individuale.

Il capo VII reca infine norme per il contrasto della violenza economica e violenza in materia di frode processuale, estesa all'ipotesi di occultamento fraudolento delle proprie risorse patrimoniali, e di violazione degli obblighi di mantenimento.

Sempre in materia di violenza domestica, gli articoli 31 e 32 del disegno di legge intervengono, da ultimo, in materia di ordini di protezione, estendendone, fra l'altro, l'ambito di applicazione anche ai non conviventi.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.3. 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) - Seduta n. 5 (pom.) del 03/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE 1^a (Affari Costituzionali) 2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2013
5^a Seduta

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(116\)](#) **PALMA.** - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

[\(273\)](#) **ZANETTIN ed altri.** - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

[\(296\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

[\(394\)](#) **CASSON ed altri.** - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

[\(546\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il relatore per la Commissione giustizia, [CASSON](#)(PD), illustra una proposta di testo unificato formulata da lui e dal correlatore Zanettin, che disciplina in primo luogo, all'articolo 1, le limitazioni per la candidabilità alle cariche elettive e per le assunzioni di incarichi di governo degli enti territoriali per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nel senso di escludere che possano candidarsi alle elezioni ovvero assumere incarico di assessore in territori ricadenti nelle circoscrizioni dove hanno prestato servizio nei due anni precedenti, così accedendo a una soluzione meno rigorosa rispetto a quella che era stata proposta dal senatore Caliendo che intenda escludere la candidabilità in territori nei quali si fossero comunque svolte funzioni giudiziarie nell'arco della loro carriera.

Si stabilisce altresì il principio che il magistrato debba trovarsi all'atto della candidatura in stato di aspettativa.

Allo stesso modo, l'articolo 2 stabilisce che i magistrati debbano trovarsi parimenti in aspettativa all'atto di accettazione della nomina per ricoprire la carica di Ministro, vice Ministro o Sottosegretario di Stato.

L'articolo 3 disciplina la dichiarazione del magistrato all'atto di accettazione della candidatura di non versare in condizioni di incandidabilità.

L'articolo 4 regola lo *status* dei magistrati in costanza di mandato, mentre gli articoli 5, 6 e 7, che si riferiscono rispettivamente ai magistrati candidati e non eletti, ai magistrati cessati dal mandato parlamentare nazionale o europeo e ai magistrati cessati da una carica di Governo, affrontano la questione, che certamente è la più dibattuta, del loro ricollocamento.

Per quanto riguarda i magistrati candidati non eletti, si dispone che, se erano in servizio presso organi a competenza nazionale, siano ricollocati per almeno tre anni in un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio e in ogni caso diversa da quella in cui si erano presentati; negli altri casi devono esercitare in un ufficio che non ricomprenda all'interno del proprio territorio la circoscrizione o l'ente territoriale dove si erano presentati. La norma stabilisce altresì che ai magistrati ricollocati non possono essere attribuiti incarichi direttivi o semidirettivi per almeno due anni.

Per quanto riguarda invece i magistrati cessati dal mandato parlamentare, nazionale o europeo, che non abbiano maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, essi sono, alternativamente, ricollocati nel ruolo di provenienza secondo criteri analoghi a quelli adottati per i candidati non eletti, ovvero destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato ovvero collocati presso il Ministero della giustizia, anche in soprannumero, per almeno cinque anni, o ancora destinati a svolgere il servizio presso enti ed organismi internazionali in cui si richiede la presenza di magistrati italiani, sempre per almeno cinque anni o, infine, collocati a riposo con possibilità di riscatto figurativo fino ad un massimo di cinque anni di servizio.

A norma dell'articolo 7 tali disposizioni si applicano anche ai magistrati cessati da cariche di Governo.

L'articolo 8, in considerazione dell'autonomia regionale in materia elettorale, stabilisce che le disposizioni della presente legge costituiscano principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale.

L'articolo 9 disciplina la ricostruzione della carriera, mentre l'articolo 10, disciplina il ricollocamento dei magistrati eletti in elezioni amministrative.

L'articolo 11 stabilisce che i magistrati onorari non possano candidarsi ad elezioni europee, nazionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in circoscrizioni ubicate nel distretto di Corte d'appello dove hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti, e che parimenti, se non eletti o dopo la cessazione del mandato, non possono svolgere funzioni per un periodo di tre anni in un distretto di

Corte d'appello comprendente la circoscrizione dove sono stati candidati o ricadente in essa.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali [ZANETTIN](#) (*PdL*) osserva che il testo unificato è aperto al contributo di tutti i senatori, in vista della fase emendativa.

Il senatore [CALIENDO](#) (*PdL*) esprime perplessità sulla norma che impone ai magistrati, ai fini della loro candidabilità in caso di elezioni anticipate, di trovarsi in stato di aspettativa da tre mesi, osservando come tale norma si è di fatto inapplicabile, dal momento che in tal caso il magistrato non può conoscere in anticipo la data dello scioglimento.

Osserva poi, che in caso di ricollocazione in ruolo del magistrato non eletto o cessato dalla carica, sarebbe corretto prevedere un periodo di almeno cinque anni per il quale non gli possano essere assegnati incarichi direttivi o semidirettivi.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) manifesta alcune riserve sullo schema di testo unificato appena illustrato dal senatore Casson, in particolare per il termine di tre mesi previsto per la cessazione dall'esercizio delle funzioni in caso di candidatura quando le Camere siano sciolte anticipatamente. Inoltre, non sono chiare le modalità di applicazione dell'articolo 6 richiamato dall'articolo 7 per i magistrati nominati a cariche di governo. Infine, sottolinea che gli incarichi presso organismi internazionali sono spesso oggetto di un interpello fra i magistrati: è opportuno non incidere su tale prassi prevedendo l'attribuzione di incarichi al termine del mandato parlamentare.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), nel valutare positivamente il testo unificato nel suo complesso osserva però che alcune norme meritano un'attenta riflessione quali quelle, in particolare, relative al periodo in cui il magistrato ricollocato non può ottenere incarichi direttivi o semidirettivi.

Quanto alla disposizione di cui alla lettera d) dell'articolo 6, comma 2, osserva che la durata degli incarichi per i magistrati negli organismi internazionali è spesso diversa e inferiore rispetto ai cinque anni richiesti dal testo dei relatori.

Infine, esprime perplessità per la formulazione dell'articolo 9 in materia di ricostruzione della carriera.

Il correlatore [CASSON](#) (*PD*) ritiene che gli interventi dei senatori Caliendo, Crimi e Lumia abbiano messo in luce alcuni aspetti effettivamente controversi del testo che potranno essere approfonditi in sede emendativa.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*), nell'esprimersi in senso complessivamente favorevole al testo proposto dai relatori osserva che le disposizioni da esso recate dovranno essere coordinate con quelle dei disegni di legge attualmente all'esame della Commissione giustizia relative al collocamento fuori ruolo dei magistrati e agli incarichi extragiudiziali.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ritiene che in sede emendativa dovrà essere svolta una riflessione sull'opportunità di estendere la limitazione territoriale al ricollocamento in ruolo dei magistrati cessati dalla carica elettiva anche ai distretti giudiziari limitrofi a quello dove si sono candidati.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*), nel preannunciare che interverrà sul testo in sede emendativa, esprime rammarico per il fatto che anche stavolta non si sia voluta percorrere la strada di impedire il rientro in magistratura dei giudici eletti a cariche politiche, che avrebbe meglio tutelato la separazione dei poteri e l'indipendenza stessa della magistratura.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) esprime apprezzamento per la proposta di testo unificato che recepisce le osservazioni avanzate dal suo Gruppo nella discussione generale.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali [ZANETTIN](#) (PdL) precisa che l'originaria impostazione dei relatori era nel senso di una completa fuoriuscita dalla magistratura per i magistrati eletti al Parlamento. A seguito del dibattito, i relatori hanno convenuto sull'opportunità di proporre una soluzione di mediazione.

La presidente [FINOCCHIARO](#) auspica che il testo unificato sia condiviso da un insieme di Gruppi parlamentari più ampio della maggioranza di Governo e invita i relatori a presentare, successivamente alla sua adozione, appositi emendamenti per integrarlo con le osservazioni illustrate nel dibattito appena svolto. Propone, quindi, di adottare come testo base per il seguito dell'esame lo schema di testo unificato elaborato dai relatori.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è posta in votazione ed è approvata.

La presidente [FINOCCHIARO](#) propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di martedì 16 luglio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(724) PUGLISI ed altri. - Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

(764) MUSSOLINI ed altri. - Introduzione del reato di femminicidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) esprime vivo apprezzamento per il fatto che la questione del contrasto alla violenza contro le donne sia stata affidata alla competenza delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia dal momento che, accanto a interventi di carattere penale e processuale, è evidente come oggi occorra una vera e propria svolta di sistema che impegni la società a tutti i livelli nel contrasto ad un fenomeno quale quello della violenza contro le donne che, mentre costituisce una permanente ferita al rispetto dall'articolo 3 della Costituzione, affonda le sue radici nelle tradizioni culturali della nostra società.

La preoccupante crescita di un fenomeno che nella sua manifestazione più estrema, l'omicidio, si avvia a diventare una delle principali cause di mortalità per le donne in giovane età, può in ampia misura essere ricondotta alla difficoltà di molti uomini di prendere atto di come la realtà sociale - che vede le donne conquistare non solo crescenti spazi di indipendenza ma anche posizioni di supremazia nello studio e nel lavoro - abbia ormai definitivamente messo in crisi il modello gerarchico in cui essi sono cresciuti.

In particolare il disegno di legge n. 724 prende atto, della necessità di una profonda operazione sul piano culturale, alla quale si devono accompagnare azioni positive dirette a sostenere il coraggio e l'autostima delle donne nel fare fronte alla violenza.

A questo proposito ella esprime in particolare apprezzamento per l'articolo 11, in materia di intervento in giudizio dei centri antiviolenza, osservando, anche sulla base dell'esperienza a suo tempo vissuta come amministratrice del comune di Roma - che in molti casi di violenza si era costituito parte civile accanto alle vittime - quanto il sostegno istituzionale sia spesso indispensabile per non far sentire sola una donna molte volte abbandonata dalla famiglia e dall'ambiente di lavoro.

Nel soffermarsi poi sulle norme penali, esprime vivo apprezzamento per l'attenzione dedicata dal testo alla questione della violenza assistita, sottolineando l'importanza di contrastare la trasmissione di modelli di violenza contro le donne all'interno del nucleo familiare.

L'oratrice conclude chiedendo al Governo uno sforzo per garantire adeguate risorse alle attività di contrasto alla violenza previste dai disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. [116](#), [273](#), [296](#), [394](#), [546](#)

NT

I RELATORI

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali

Art. 1.

(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo degli enti territoriali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare europeo e parlamentare nazionale se hanno prestato servizio, nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione, e ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la loro candidatura. I medesimi soggetti non possono candidarsi per le elezioni alle cariche di presidente delle provincia, consigliere provinciale o ricoprire l'incarico di assessore provinciale se hanno prestato servizio, nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia e di quelle limitrofe. I soggetti medesimi non possono altresì candidarsi per l'elezione alle cariche di sindaco, consigliere comunale, consigliere circoscrizionale o ricoprire l'incarico di assessore comunale se hanno prestato servizio, nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare la nomina.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza

naturale della legislatura, del consiglio provinciale o comunale, ovvero non si trovino in aspettativa da almeno tre mesi all'atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato della legislatura, di elezioni suppletive, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, ovvero non si trovino in aspettativa almeno sei mesi prima del giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro i dodici mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali o il giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale. In caso di cessazione anticipata della legislatura o di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro quindici giorni dalla cessazione o dallo scioglimento.

Art. 2.
(Incarichi di governo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di Ministro, viceministro o sottosegretario di Stato se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

Art. 3.
(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata di una dichiarazione in cui il candidato, a pena di incandidabilità e fatte salve le violazioni di natura penale, attesta di non versare in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

Art. 4.
(Status dei magistrati in costanza di mandato)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.
(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale ed europeo, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei tre anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio situato nella regione in cui si sono presentati o che la ricomprenda all'interno del proprio territorio di competenza. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello, o presso le rispettive procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno tre anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui si sono presentati.
2. I magistrati candidati e non eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere

provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di due anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni.

3. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni.

Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato, ai sensi del presente articolo e delle disposizioni di cui al regolamento previsto dall'articolo 9.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio:

a) sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale, per almeno cinque anni. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura;

b) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 9;

c) sono destinati al Ministero della giustizia, anche in soprannumero, per almeno cinque anni;

d) sono destinati a svolgere il servizio presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani, per almeno cinque anni;

e) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 3 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

Art. 7.

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo)

1. Ai magistrati nominati Ministri o viceministri o sottosegretari di Stato o capi di gabinetto di un Ministro, alla cessazione della carica, si applicano le norme di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico

di assessore regionale, nonché in materia di loro destinazione al termine del mandato o incarico.

Art. 9.

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, con regolamento adottato con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6 e 7 in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegata al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 10.

(Ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative)

1. I magistrati eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio in sedi o uffici con competenza territoriale, anche parziale, su comuni della circoscrizione elettorale nel cui ambito hanno espletato il mandato o assunto l'incarico. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi-direttivi per un periodo di due anni.

Art. 11.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non sono candidabili alla carica di parlamentare europeo, deputato, senatore, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di tre anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Art. 12.

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale, su loro richiesta:

a) sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non

inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno;

b) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto stabilito all'art. 9;

c) sono destinati al Ministero della giustizia, anche in soprannumero;

d) sono destinati a svolgere il servizio presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani;

e) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

1.3.2.1.4. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 6 (pom.) del 16/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE 1ª (Affari Costituzionali) 2ª (Giustizia)

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2013
6ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 2ª Commissione
[CASSON](#)
indi della Presidente della 1ª Commissione
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(724\)](#) **PUGLISI ed altri.** - *Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio*

[\(764\)](#) **MUSSOLINI ed altri.** - *Introduzione del reato di femminicidio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il presidente [CASSON](#) ricorda che è in corso la discussione generale.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) condivide in primo luogo le considerazioni svolte nella scorsa seduta dalla collega Cirinnà in merito al carattere essenzialmente culturale del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

In questo senso, in astratto, il disegno di legge n. 724 che propone un approccio

multidisciplinare al problema potrebbe anche essere condivisibile.

Tuttavia esso, dovendosi necessariamente iscriversi nel contesto di una politica economica sempre più lontana dalle necessità in particolare delle fasce più deboli della popolazione, e privo com'è di specifiche risorse finanziarie, rischia di rivelarsi poco più che una volenterosa dichiarazione di intenti. Quando infatti si parla del contesto culturale nel quale si sviluppa la violenza contro le donne, non si può prescindere dalla situazione economica e sociale che le produce.

La società italiana vive una fase di forte disgregazione, di disperazione in cui settori crescenti della popolazione non vedono alcuna via di uscita ai loro problemi, e questa situazione rende sicuramente molti uomini incapaci di far fronte psicologicamente alla trasformazione di gerarchie di genere tradizionali.

Allo stesso modo, un'altra delle fonti di tensione nei rapporti fra i sessi può essere indicata nel difficile adattamento alla nostra cultura di immigrati provenienti da società più tradizionalistiche, ed anche questo problema può essere affrontato solo promuovendo un'integrazione che richiede un adeguato finanziamento delle politiche sociali.

Al contrario, queste risorse sono sottoposte da tempo ad un attacco crescente in nome delle compatibilità finanziarie: in proposito egli segnala l'esperienza della città di Torino, da cui egli stesso proviene, dove negli ultimi anni si è assistito alla chiusura di numerosi centri antiviolenza e consultori familiari senza che né l'amministrazione comunale guidata dal Partito Democratico, né l'amministrazione regionale guidata dal Popolo della Libertà facessero nulla per impedirlo.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) esprime vivo apprezzamento per i disegni di legge in titolo, ed in particolare per il disegno di legge n. 724, ispirato ad una visione multifattoriale del contrasto alla crescente fenomeno della violenza contro le donne.

Tuttavia egli osserva che il disegno di legge può essere strutturalmente migliorato tenendo conto di acquisizioni concettuali, successive agli studi a partire dai quali è stato elaborato, recate dalla Convenzione di Istanbul, nonché dalla direttiva n. 29 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di protezione delle vittime dei reati, e che introducono la nozione di violenza di genere, intesa sia come nozione statistica, riferita cioè a quegli atti di violenza che colpiscono in prevalenza le persone appartenenti a un genere, sia come nozione eziologica, riferita cioè a quegli atti di violenza che hanno la loro radice nella differenza di genere, ovvero nel pregiudizio nei confronti dell'orientamento di genere.

Egli ritiene pertanto che sia opportuno intervenire in sede emendativa per conferire al disegno di legge in esame un maggiore ancoraggio internazionale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) formula l'auspicio che il Parlamento possa al più presto assicurare una buona risposta legislativa al fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

I due disegni di legge in titolo hanno struttura e natura profondamente diversa, dal momento che il disegno di legge n. 724 pone l'accento su un'attività di contrasto alla violenza multifattoriale, che prende le mosse dalla promozione della soggettività femminile, mentre il disegno di legge n. 764 si limita in sostanza all'introduzione di una nuova aggravante nel codice penale: tuttavia le due iniziative legislative non devono essere considerate contraddittorie o alternative, ma in certo modo complementari, dal momento che il contrasto alla violenza contro le donne deve partire da un piano educativo e culturale, per poi svilupparsi in efficaci interventi di prevenzione e, infine, per poi prevedere idonei strumenti sanzionatori e repressivi dei reati.

L'oratore, nel condividere le considerazioni del senatore Lo Giudice circa la necessità di affinare le categorie giuridiche nelle quali inquadrare i fenomeni di violenza contro le donne, condivide altresì le considerazioni del senatore Airola sulla necessità di sostenere ed incrementare la presenza sul territorio di servizi sociali che, se da un lato contribuiscono alla prevenzione della violenza, dall'altro rappresentano uno strumento essenziale per sostenere le donne maltrattate in modo che siano

maggiormente disponibili a denunciare le violenze e a richiedere l'intervento dell'autorità.

Il senatore [FALANGA](#) (PdL) si sofferma, in primo luogo, sulle disposizioni contenute nel Capo II del disegno di legge n. 724, in particolare sull'articolo 2, recante misure per la promozione da parte dei *media* della soggettività femminile. A suo avviso, la previsione di un codice deontologico, adottato dall'Ordine dei giornalisti e degli operatori radiofonici, su proposta dell'Autorità per le comunicazioni e del Ministro per le pari opportunità, rappresenta una forma di indiretta ingerenza, da parte dello Stato, nell'autonomia riconosciuta agli operatori delle comunicazioni. In secondo luogo, l'obiettivo di escludere la rappresentazione della donna come oggetto di desiderio appare al contempo autoritario e velleitario.

In riferimento all'articolo 15, finalizzato a introdurre, nel codice penale, ulteriori disposizioni per il contrasto alla violenza, rileva come la normativa che si intende approvare è suscettibile di estendere in misura impropria il concetto di famiglia, al di là del quadro giuridico delineato nel codice civile. Inoltre, appare a suo avviso irragionevole la previsione dell'aggravante del maltrattamento nei confronti di una persona convivente o di una persona della famiglia, ancorché non convivente; non si comprende infatti, ad esempio, perché lo stupro da parte di un parente dovrebbe essere meno grave di un'aggressione sessuale messa in atto da uno sconosciuto sulla pubblica via.

Si sofferma quindi sull'articolo 24, volto a modificare l'articolo 408 del codice di procedura penale, segnalando, in riferimento alle esigenze di economia processuale, l'inopportunità di introdurre l'obbligo, in capo al pubblico ministero, di avvisare la persona offesa della richiesta di archiviazione o della conclusione delle indagini preliminari.

Infine, ribadisce la sua contrarietà all'intero impianto del disegno di legge, sia in riferimento alla *ratio* ispiratrice sia - più in particolare - in ordine alle modifiche introdotte nel codice penale e nel codice di procedura penale.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 7 (pom.) del 25/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE 1ª (Affari Costituzionali) 2ª (Giustizia)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2013
7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[PALMA](#)
indi del Vice Presidente della 1ª Commissione
[MORRA](#)

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(116\)](#) **PALMA.** - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

[\(273\)](#) **ZANETTIN ed altri.** - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

[\(296\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

[\(394\)](#) **CASSON ed altri.** - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

[\(546\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il presidente [PALMA](#) rappresenta che sono stati presentati gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di seduta, al testo unificato proposto dai Relatori.

Invita pertanto i presentatori ad illustrarli.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*PdL*) illustra l'emendamento 01.1 con il quale si istituisce un obbligo di comunicazione all'ufficio di procura generale presso la Corte di Cassazione per i magistrati che abbiano ricevuto o seriamente valutato una o più proposte di candidature a competizioni elettorali politiche o amministrative di incarichi di Governo o altri uffici incompatibili con la permanenza in servizio, al fine di istituire un rapporto di lealtà e correttezza del magistrato con l'istituzione giudiziaria allo scopo di tutelarne l'indipendenza.

Illustra poi l'emendamento 6.13, diretto a sopprimere le lettere c) e d) dal comma 2 dell'articolo 6 del testo proposto dai relatori. A suo parere infatti non è condivisibile la ricollocazione dei magistrati cessati dal mandato parlamentare nazionale o europeo presso il Ministero della giustizia - e ciò in considerazione del fatto che tale incarico non appare idoneo a far venire meno l'attualità dell'impegno politico del magistrato ai fini del suo rientro nel ruolo precedentemente svolto - ovvero presso enti od organismi internazionali, per la quale sono richieste specifiche condizioni che non necessariamente il magistrato cessato dal mandato parlamentare possiede.

Il presidente [PALMA](#) fa presente al senatore D'Ascola, con riferimento all'emendamento 01.1, che ne sarebbe forse opportuna una riformulazione, dal momento che la formulazione da lui proposta istituisce un obbligo a carico del magistrato la cui inosservanza è priva di sanzione, e l'ordinamento giudiziario prevede per le violazioni disciplinari dei magistrati e le relative sanzioni la rigorosa osservanza di un principio di tipicità.

Il senatore [CALIENDO](#) (*PdL*) illustra i suoi emendamenti soffermandosi su quelli riferiti agli articoli 6 e 12, relativi cioè alla sorte del magistrato cessato dal mandato parlamentare nazionale o europeo.

Gli emendamenti da lui presentati configurano due ipotesi alternative, vale a dire quella che sia concesso il rientro in magistratura al magistrato non rieleto e non collocato a riposo, ovvero che tale possibilità gli sia preclusa.

In entrambi i casi il rispetto dell'articolo 51 della Costituzione viene perseguito con la possibilità - esclusiva nella seconda ipotesi, alternativa al rientro in ruolo nella prima - di essere collocato in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato.

Solo questa soluzione infatti consente di collocare il magistrato in una funzione analoga a quella da lui svolta in precedenza sotto il profilo delle competenze professionali, ma non caratterizzata da indipendenza e terzietà come quella del giudice; tali caratteristiche non possono essere certe e rinvenute nello svolgimento di funzioni direttive presso il Ministero della giustizia - unico Ministero fra l'altro che non ha personale direttivo assunto per specifico concorso - tanto più se limitato nel tempo e quindi suscettibili di rientro nelle funzioni giudiziarie, mentre consentire al magistrato cessato dal mandato parlamentare di svolgere il servizio presso enti e organismi internazionali appare del tutto incompatibile con le norme che recano tali incarichi.

Nell'ipotesi invece in cui si consenta il rientro in magistratura, le riformulazioni da lui proposte sono tutte nel senso di portare a cinque anni il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti da lui presentati, ispirati alla convinzione che al magistrato che ha svolto attività politica non può essere consentito di tornare a svolgere funzioni giudicanti o di pubblico ministero, dal momento che l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato devono essere al di là di sopra di ogni sospetto, sicché il giudice deve non solo essere indipendente ma apparirlo.

In particolare l'emendamento 3.1 impone che il magistrato all'atto dell'accettazione della candidatura rilasci una dichiarazione di non incandidabilità a norma dell'articolo 1, incandidabilità che viene poi accertata in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro i termini delle loro ammissioni.

Gli emendamenti 5.1 e 6.3, poi, stabiliscono, rispettivamente per i magistrati candidati ma non eletti e per i magistrati cessati dall'incarico politico, la non ricollocabilità nel ruolo di provenienza.

L'emendamento 6.3, in particolare, individua, a tutela dell'articolo 51 della Costituzione, quale strumento per il mantenimento del posto di lavoro l'assegnazione del magistrato ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, al Ministero della giustizia o al servizio presso enti ed organismi internazionali, ferma restando la possibilità di usufruire del collocamento a riposo per anzianità grazie al riscatto figurativo fino ad un massimo di cinque anni di servizio.

L'oratore illustra poi l'emendamento 4.1, con il quale si stabilisce che il magistrato eletto in un'assemblea regionale o locale ovvero al Parlamento nazionale od europeo ovvero che abbia assunto un incarico di Governo di qualsiasi livello, è collocato in aspettativa obbligatoria e percepisce unicamente l'indennità corrisposta in ragione della carica assunta.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 6.17, diretto a prevedere per i magistrati ricollocati in ruolo il vincolo di due anni di sospensione dell'esercizio delle funzioni direttive e semidirettive. Dà conto poi degli emendamenti 6.4 e 12.1, che disciplinano i vincoli a cui soggiacciono i magistrati quando vengono ricollocati in ruolo.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*SCpI*) illustra l'emendamento 6.2 che, ispirato alle stesse considerazioni svolte dal senatore Buemi in ordine alla necessità di non consentire al magistrato che abbia svolto istituzionalmente attività politica il rientro nelle vecchie funzioni e ciò per salvaguardare perfino la semplice apparenza dell'indipendenza del magistrato - introduce una disciplina sostanzialmente simile a quello - escludendo però la possibilità di svolgimento del servizio presso enti od organismi internazionali che, oltre a non tenere in considerazione il fatto che il periodo di servizio presso l'organizzazione internazionale può essere stabilito dalle norme che lo disciplinano per un periodo inferiore ai cinque anni, in ogni caso rappresenterebbe un improprio vantaggio concesso al magistrato cessato dall'incarico politico per l'accesso ad una funzione per la quale sono previste specifiche competenze.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) illustra gli emendamenti da lui presentati, con particolare riferimento all'emendamento 1.3, del quale peraltro preannuncia una riformulazione, che intende precisare che, ai fini della candidabilità a cariche elettive e assunzioni di incarichi di Governo, il magistrato non abbia prestato servizio per un tempo determinato, oltre che in uffici ricadenti o comprendenti l'area territoriali in cui si trova il suo collegio elettorale o nella quale esercita il suo incarico anche in uffici con competenza su tutto il territorio nazionale, non debba neanche aver prestato servizio.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) illustra gli emendamenti presentati dai relatori.

Rileva quindi, come alla luce degli emendamenti presentati, risulta evidente che, ai fini della definizione della nuova normativa, sia necessario che le Commissioni riunite si pronuncino sulla questione di fondo e cioè se ai magistrati che abbiano svolto un mandato elettivo o funzioni di carattere elettivo debba essere consentito o meno di tornare a svolgere le funzioni giudiziarie.

Concorda con tale osservazioni il presidente [PALMA](#) che rimanda ad altra seduta l'espressione dei parere e la votazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(724) PUGLISI ed altri. - Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

(764) MUSSOLINI ed altri. - Introduzione del reato di femminicidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il presidente [MORRA](#) ricorda che è in corso la discussione generale.

La senatrice [FILIPPIN](#) (PD) si esprime in primo luogo in senso favorevole al disegno di legge n. 724, che ha il merito di proporre un approccio multidisciplinare al problema della violenza contro le donne, tendendo dunque a proporre una risposta che non sia esclusivamente in termini di repressione penale.

La violenza contro le donne, infatti, è un fenomeno di cui non si possono ignorare le cause culturali e sociali, che peraltro solo in parte affondano le loro radici nelle tradizionali relazioni di soggezione fra uomo e donna, ma si alimentano di elementi che discendono da dinamiche tipicamente contemporanee.

Tra le risposte di tipo preventivo che il disegno di legge n. 724 mette in conto, ella segnala in particolare la previsione negli spazi pubblici, quali le scuole e gli ospedali, di soggetti incaricati di promuovere l'educazione e la crescita della consapevolezza di corrette relazioni fra i generi.

Si sofferma infine sulla necessità di promuovere la tutela della soggettività femminile anche attraverso l'individuazione di un giudice specializzato per le relazioni familiari.

In proposito ella sottolinea che la legge n. 219 del 2012, in materia di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, pur lodevole nelle intenzioni, ha creato situazioni difficilmente gestibili a causa della divisione delle competenza fra il tribunale ordinario e il tribunale dei minorenni.

Il presidente [PALMA](#) rinvia il seguito della discussione generale, auspicando che questa possa concludersi nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SUI
DISEGNI DI LEGGE NN. 116, 273, 296, 394 E 546

N. [116, 273, 296, 394, 546](#)

Art. 01

01.1

[D'ASCOLA](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Obbligo di comunicazione*). ? I magistrati, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, che abbiano ricevuto e seriamente valutato una o più proposte di candidatura a competizioni politiche o amministrative, ovvero di assunzione di incarichi di governo o altri uffici incompatibili con la permanenza in servizio, ne danno comunicazione senza ritardo, secondo i principi di lealtà, correttezza e indipendenza, all'Ufficio di procura generale presso la Corte di cassazione. La comunicazione è inoltrata dai magistrati anche nel caso in cui siano loro a proporsi per le candidature ovvero per l'assunzione delle cariche o degli uffici di cui al periodo precedente».

Art. 1

1.1

[CALIENDO](#)

Al comma 1, primo e terzo periodo, sostituire le parole: «se hanno prestato servizio» con le seguenti: «se prestano o hanno prestato servizio».

1.2

[CALIENDO](#)

Al comma 1 primo periodo sopprimere le parole: «nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura (o il giorno di assunzione dell'incarico)».

1.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «data di accettazione della candidatura, presso» inserire le seguenti: «sedi o uffici giudiziari con competenza di ambito nazionale ovvero presso».

1.4

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «regione» inserire le seguenti: «e delle regioni limitrofe».

1.5

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «quelle limitrofe» aggiungere le seguenti: «e ricadenti

in tutto o in parte nel distretto della Corte di Appello o nei distretti limitrofi.».

1.6

[DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «consigliere circoscrizionale».

1.7

[CALIENDO](#)

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico».

1.8

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «il comune» inserire le seguenti: «e ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di appello».

1.9

[CASSON](#), [ZANETTIN](#), *RELATORI*

Al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero non si trovino in aspettativa da almeno tre mesi all'atto di accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato della legislatura, di elezioni suppletive, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale».

1.10

[CALIENDO](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «da almeno tre mesi» e «ovvero non si trovino in aspettativa almeno sei mesi prima del giorno di assunzione dell'incarico di assunzione provinciale o comunale».

1.11

[PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «da almeno tre mesi» e sostituire le parole: «almeno sei mesi prima del giorno di» con le seguenti: «all'atto della».

1.12

[DE CRISTOFARO](#)

Al comma 2 sostituire le parole. «trovino in aspettativa da almeno tre mesi» con le seguenti: «pongano in aspettativa da almeno un mese».

1.13

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «da almeno sei mesi» con le parole: «da almeno un anno».

1.14

[CASSON](#), [ZANETTIN](#), *RELATORI*

Al comma 2, sostituire le parole: «da almeno sei mesi» con le seguenti: «da almeno tre mesi».

1.15

[DE CRISTOFARO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «in aspettativa almeno sei mesi» con le seguenti: «in aspettativa almeno tre mesi».

1.16

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Al comma 2 dopo le parole: «comunale, ovvero non si trovino in aspettativa almeno» sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «trenta giorni».

1.17

[CASSON](#), [ZANETTIN](#), *RELATORI*

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, che precedano di più di 180 giorni il termine naturale della legislatura, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non chiedono di essere posti in aspettativa entro dieci giorni dalla data di scioglimento anticipato o dell'indizione delle elezioni suppletive».

1.18

[PALMA](#)

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «i dodici mesi precedenti».

1.19

[CALIENDO](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

1.20

[CALIENDO](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

Art. 2

2.1

[CALIENDO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Sottosegretario di Stato», inserire le seguenti: «, di assessore provinciale o comunale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Aspettativa per incarichi di Governo e di assessore negli enti locali».

Art. 3

3.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità) ? 1. La dichiarazione di accettazione della candidatura agli enti territoriali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

Art. 4

4.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Status dei magistrati in costanza di mandato) ? 1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa non conservano il trattamento economico di cui godevano, ma percepiscono la sola indennità corrisposta in ragione della carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio».

Art. 5

5.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti) ? 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale ed europeo, non possono essere ricollocati nel ruolo di provenienza.

2. I magistrati candidati e non eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale non possono essere ricollocati nel ruolo di provenienza.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono ricoprire i soli incarichi di cui all'articolo 6».

5.2

[CALIENDO](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nei tre anni successivi alla data delle elezioni».

5.3

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

5.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «regione» inserire le seguenti: «e in quelle limitrofe».

5.5

[CALIENDO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del proprio territorio di competenza» con le seguenti: «della propria circoscrizione elettorale».

5.6

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le parole: «di grado inferiore».

5.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal Lazio» inserire le seguenti: «e nelle regioni limitrofe».

5.8

[CALIENDO](#)

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «in cui si sono presentati» con le seguenti: «in cui hanno presentato la candidatura».

5.9

[CALIENDO](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «per un periodo di due anni».

5.9a

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

5.10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «distretto di corte di appello» inserire le seguenti: «e nei distretti limitrofi».

5.11

[CALIENDO](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1 e 2 è disposto nella funzione giudicante con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni».

5.12

[DE CRISTOFARO](#)

Sopprimere il comma 3

5.13

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

5.14

[CALIENDO](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

Art. 6

6.1

[CALIENDO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale ed europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, eletti al Parlamento nazionale o europeo, sono ricollocati nel molo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura.

2. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1 e 2 avviene nella funzione giudicante, con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni.

3. Una volta ricollocati in molo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

6.2

[ALBERTINI](#), [SUSTA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Ricollocamento dei magistrati eletti al parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento italiano o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare ad esercitare funzioni giudiziarie e sono destinati, su loro richiesta, al Ministero della giustizia ovvero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, anche in soprannumero, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio. Possono essere, altresì, collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

2. Le richieste di cui al comma 1, pena la decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al medesimo comma entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 2 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

6.3

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato, ai sensi del presente articolo e delle disposizioni di cui al regolamento previsto dall'articolo 9.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio:

a) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 9;

b) sono destinati al Ministero della giustizia, anche in soprannumero, per almeno cinque anni;

c) sono destinati a svolgere il servizio presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani, per almeno cinque anni;

d) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e

senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 3 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

6.4

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale, per almeno cinque anni. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura.

«2-bis. Ove ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.5

[CALIENDO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 9».

6.6

[PALMA](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a), c) e d).

6.18

[CALIENDO](#)

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente e sopprimere le lettere c) e d):

a) «sono ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa in tutto o in parte la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio al momento dell'elezione, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi, comunque, non possono, successivamente, esercitare le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti».

6.7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «nella regione» inserire le seguenti: «e nelle regioni limitrofe».

6.8

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Al comma 2, lettera a) secondo periodo sopprimere le parole: «di grado inferiore»,

6.9

[DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «di grado inferiore».

6.10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dal Lazio» inserire le seguenti: «e nelle regioni limitrofe».

6.11

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente,

? sopprimere l'articolo 9;

? all'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera b).

6.12

[CASSON](#), [ZANETTIN](#), *RELATORI*

Al comma 2, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «comma 1;».

6.13

[D'ASCOLA](#)

Al comma 2 sopprimere le lettere c) e d).

6.14

[CASSON](#), [ZANETTIN](#), *RELATORI*

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «anche in soprannumero,» con le seguenti: «in un ruolo autonomo».

6.15

[CASSON](#), [ZANETTIN](#), *RELATORI*

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9;».

6.16

[CASSON](#), [ZANETTIN](#), *RELATORI*

Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine le seguenti parole: «e non oltre dieci anni, secondo quanto previsto dal comma 2 articolo 9;».

6.17

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#),
[GIARRUSSO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ove ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

Art. 7

7.1

[DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «o capi di gabinetto di un Ministro».

Art. 9

9.1

[CASSON](#), [ZANETTIN](#), *RELATORI*

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con proprio decreto, il Ministro della Giustizia provvede a disciplinare le destinazioni dei magistrati di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e all'articolo 7».

Art. 10

10.1

[BUEMI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. ? (Ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative). ? 1. I magistrati eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono essere ricollocati in ruolo e si applicano per essi le disposizioni di cui all'articolo 6».

10.2

[DE CRISTOFARO](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o circoscrizionale».

10.3

[CALIENDO](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «per i successivi cinque anni».

10.4

[CALIENDO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in sedi o uffici con competenza territoriale, anche parziale, su comuni della circoscrizione elettorale» con le seguenti: «nella regione nella quale ricade il comune o la provincia»

10.5

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o uffici» inserire le seguenti:

«ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di Appello o nei distretti limitrofi,»

10.6

[CALIENDO](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «i medesimi magistrati sono ricollocati nella funzione giudicante per un periodo di almeno cinque anni e con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni»

10.7

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

10.8

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni»

10.9

[CALIENDO](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni»

Art. 11

11.1

[CALIENDO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «senatore,» inserire le seguenti: «presidente della regione»

11.2

[CALIENDO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «compreso nei dodici mesi precedenti» con la seguente parola: «antecedente»

11.3

[BUEMI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di ministro, vice ministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale non possono esercitare le loro funzioni, e si applicano per essi le disposizioni

di cui all'articolo 6, in quanto compatibili.

11.4

[CALIENDO](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni»

11.5

[LO MORO](#), [DE MONTE](#), [GOTOR](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni»

Art. 12

12.6

[CALIENDO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 9».

12.1

[CRIMI](#), [CAMPANELLA](#), [MANGILI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#),
[GIARRUSSO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno».

12.2

[CALIENDO](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente e sopprimere le lettere c) e d):

a) «sono ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa in tutto o in parte la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio al momento dell'elezione, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi, comunque, non possono, successivamente, esercitare le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti».

12.3

[BUEMI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo non inferiore a cinque anni» e le parole: «per il periodo di un anno» con le seguenti: «per il periodo di cinque anni».

12.4

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [MANCONI](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «un anno» con le seguenti. «due anni».

12.5

[PALMA](#)

Al comma 1, sopprimerete lettere c) e d).

1.3.2.1.6. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 9 (pom.) del 05/09/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE 1ª (Affari Costituzionali) 2ª (Giustizia)

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2013
9ª Seduta

Presidenza della Presidente della 1ª Commissione
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 116 E CONNESSI (INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEI MAGISTRATI. MAGISTRATI CESSATI DA CARICHE POLITICHE) E NN. 724 E 764 (CONTRASTO ALLE VIOLENZE CONTRO LE DONNE)

La presidente FINOCCHIARO riferisce l'esito della riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi parlamentari: in quella sede, si è preso atto che, come concordato nella seduta del 6 agosto, i relatori sui disegni di legge nn. 116 e connessi (ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati. Magistrati cessati da cariche politiche) hanno depositato una nuova proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, che recepisce molte delle osservazioni emerse nel dibattito e che si intende adottato quale base per il seguito dell'esame. Si è quindi convenuto che il termine per la presentazione di emendamenti a tale testo è fissato per le ore 18 di giovedì 12 settembre.

In riferimento all'esame dei disegni di legge nn. 724 e 764 (contrasto alle violenze contro le donne), considerato che il Governo ha adottato il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che reca molte delle disposizioni proposte con quelle iniziative, si è convenuto di rinviarne la trattazione in attesa che la Camera dei deputati completi l'esame del disegno di legge di conversione e lo trasmetta al Senato. In proposito, è stato espresso il rammarico per il fatto che, adottando quelle disposizioni d'urgenza, il Governo ha interferito con l'attività parlamentare su una materia che le Commissioni riunite avevano già in discussione; inoltre, è stato rilevato, in senso critico, che il disegno di legge di conversione in legge è stato presentato alla Camera dei deputati, anziché al Senato dove era in corso l'esame delle

iniziative legislative ordinarie.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN.

N. [116](#), [273](#), [296](#), [394](#), [546](#)

NT2

I RELATORI

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali

Art. 1.

*(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo
degli enti territoriali)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare europeo e parlamentare nazionale se prestano o hanno prestato servizio, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione, e ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la loro candidatura. I medesimi soggetti non possono candidarsi per le elezioni alle cariche di presidente delle provincia, consigliere provinciale o ricoprire l'incarico di assessore provinciale se hanno prestato servizio, nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia e di quelle limitrofe. I soggetti medesimi non possono altresì candidarsi per l'elezione alle cariche di sindaco, consigliere comunale, consigliere circoscrizionale o ricoprire l'incarico di assessore comunale se hanno prestato servizio, nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o il giorno di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare la nomina.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, del consiglio provinciale o comunale, ovvero non si trovino in aspettativa almeno sei mesi prima del giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, che precedano di meno di 180 giorni il termine naturale della legislatura, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non chiedono di essere posti in aspettativa entro dieci giorni dalla data di scioglimento anticipato o dell'indizione delle elezioni suppletive.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali o il giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale. In caso di cessazione anticipata della legislatura o di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o comunale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro venti giorni dalla cessazione o

dallo scioglimento.

Art. 2.

(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore negli enti locali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di Ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale o comunale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

Art. 3.

(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità)

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata di una dichiarazione in cui il candidato, a pena di incandidabilità e fatte salve le violazioni di natura penale, attesta di non versare in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.
2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 4.

(Status dei magistrati in costanza di mandato)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico di cui godevano, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale ed europeo, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio situato nella regione in cui si sono presentati o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure Generali nonché presso la Procura Nazionale Antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.
2. I magistrati candidati e non eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello nel quale ricade il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni.
3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1 e 2 è disposto nella funzione giudicante con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni.
4. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato, ai sensi del presente articolo e delle disposizioni di cui al regolamento previsto dall'articolo 9.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio:
 - a) sono ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa in tutto o in parte la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio al momento dell'elezione, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi, comunque, non possono, successivamente, esercitare le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure Generali nonché presso la Procura Nazionale Antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni;
 - b) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1;
 - c) sono destinati al Ministero della giustizia, in un ruolo autonomo, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti agli incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9;
 - d) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.
3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.
4. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 3 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

Art. 7.

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo)

1. Ai magistrati nominati Ministri o viceministri o sottosegretari di Stato o capi di gabinetto di un Ministro, alla cessazione della carica, si applicano le norme di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale)

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati alle elezioni regionali e di compatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale, nonché in materia di loro destinazione al termine del mandato o incarico.

Art. 9.

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, con regolamento adottato con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6 e 7 in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegata al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con proprio decreto, il Ministero della Giustizia provvede a disciplinare le destinazioni dei magistrati di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e all'articolo 7.

Art. 10.

(Ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative)

1. I magistrati eletti alla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio nella regione nella quale ricade il comune o la provincia nel cui ambito hanno espletato il mandato o assunto l'incarico. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi-direttivi per un periodo di cinque anni.
2. I medesimi magistrati sono ricollocati nella funzione giudicante per un periodo di almeno cinque anni e con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni.

Art. 11.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non sono candidabili alla carica di parlamentare europeo, deputato, senatore, presidente della provincia, sindaco, consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.
2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Art. 12.

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato

parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale, su loro richiesta:

- a) sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni;
- b) sono destinati ad un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto stabilito all'art. 9;
- c) sono destinati al Ministero della giustizia, in un ruolo autonomo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9;
- d) sono collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

Art. 13.

(Abrogazioni)

1. E' abrogata qualsiasi norma, anche speciale, in contrasto con disposizioni della presente legge.

1.3.2.1.7. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 13 (pom.) del 17/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2013
13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(724\)](#) **PUGLISI ed altri.** - *Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio*

[\(764\)](#) **MUSSOLINI ed altri.** - *Introduzione del reato di femminicidio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

La senatrice [FINOCCHIARO](#) ritiene che, a seguito della conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013, sia necessaria un'attenta valutazione tanto delle disposizioni recate dai disegni di legge in titolo che si prestano ad integrare la nuova normativa, quanto degli eventuali miglioramenti e correzioni che si ritiene di potere apportare alle disposizioni appena varate.

Ella pertanto ritiene che le Commissioni riunite possano dare incarico alle relatrici di procedere alla stesura di un nuovo testo, sul quale poi fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Concordano i senatori [CALIENDO](#) (*PdL*) e [GIARRUSSO](#) (*M5S*) e il presidente [PALMA](#) .

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*), anche a nome della collega Stefani, ritiene di poter rapidamente redigere un nuovo testo in modo da poterlo presentare alle Commissioni riunite non appena esse potranno prenderlo in esame compatibilmente con le limitazioni dell'attività conseguenti alla sessione di bilancio.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 724
XVII Legislatura

Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio
Titolo breve: *Contrasto alle violenze contro le donne*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

3^a (Affari esteri, emigrazione)

[N. 8 \(pom.\)](#)

26 giugno 2013

Attività

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite 1^a (**Affari
Costituzionali**) ,
2^a (**Giustizia**)

Esito: **Esame e
rinvio**

Esito: Favorevole
con condizioni

[N. 11 \(pom.\)](#)

25 luglio 2013

[N. 13 \(pom.\)](#)

1 agosto 2013

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 18 \(pom.\)](#)

9 luglio 2013

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite 1^a (**Affari
Costituzionali**) ,
2^a (**Giustizia**)

Esito: Favorevole
con osservazioni

[N. 20 \(pom.\)](#)

17 luglio 2013

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 3[^] (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.1.1. 3ª(Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 8 (pom.) del 26/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2013
8ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)
indi del Vice Presidente
[DE CRISTOFARO](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassu'.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE A VITA EMILIO COLOMBO

Il presidente [CASINI](#) introduce i lavori ricordando la figura del senatore Emilio Colombo recentemente scomparso e tutti i senatori si levano in piedi, osservando un minuto di silenzio.

IN SEDE REFERENTE

(816) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di

modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno scorso.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva quindi la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

(817) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno scorso.

La Commissione, verificata la presenza del numero legale, approva quindi la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2013

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012

(Parere alla 14a Commissione sul Doc. LXXXVII-bis, n. 1. Parere alla 14a Commissione sul Doc. LXXXVII, n. 1. Esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII-bis, n. 1. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 1)

Il relatore **COLUCCI** (PdL) avvia l'illustrazione dei documenti in esame, evidenziando come essi siano

discussi dal Parlamento con molto ritardo, anche per la conclusione anticipata della scorsa legislatura. Per quanto riguarda la relazione programmatica, sottolinea che essa è stata redatta da un Governo diverso da quello attuale e dunque il suo carattere propriamente programmatico sia inevitabilmente ridotta, tanto più che la discussione si svolge quando metà dell'anno di riferimento è trascorso.

Nonostante questo, i due documenti sono comunque di grande interesse, perché consentono di avere un quadro delle principali questioni in discussione nel sistema comunitario.

Le relazioni si occupano di tutti gli aspetti dell'integrazione evidenziando per ciascuna di esse le priorità nazionali, il ruolo svolto dall'Italia nel processo decisionale, il funzionamento degli strumenti di partecipazione e lo stato di attuazione della normativa comune nel nostro Paese.

Afferma l'intenzione di limitare l'attenzione al tema dell'azione esterna dell'Unione, che peraltro, insieme al governo dell'economia, rappresenta il maggior banco di prova delle prospettive di integrazione del nostro continente.

Segnala l'importanza di attivare tutte le azioni volte al rafforzamento del Servizio europeo di azione esterna, prendendo spunto dalle indicazioni contenute nella Raccomandazione approvata a metà giugno dal Parlamento europeo, in particolare per valorizzare il ruolo dell'Alto rappresentante come Vice Presidente della Commissione.

Per quanto riguarda l'allargamento, nella relazione si evidenzia come l'Italia abbia proseguito nel proprio impegno a favorire la prospettiva europea di Ankara, per rivitalizzare il negoziato di adesione e rafforzare la cooperazione tra UE e Turchia su più ampia scala.

Per lo scenario dei Balcani il Governo italiano si è adoperato a favore dell'avanzamento del cammino europeo sia della Serbia che del Kosovo; si è continuato a sostenere il percorso europeo del Montenegro ed ha offerto un aperto sostegno alle prospettive europee dell'Albania, in merito alla quale si è proceduto a sensibilizzare i partner europei e la Commissione sui significativi risultati ottenuti dal Paese.

Quanto agli altri Paesi della regione, l'Italia ha continuato ad auspicare un riesame della questione dell'avvio dei negoziati di adesione con la Macedonia, sebbene non ci siano passi avanti significativi sulla questione del nome e si è adoperata per mantenere alto l'impegno a favore del percorso europeo del Paese.

Sottolinea come un'altra questione di grande rilevanza sia la politica di vicinato e, in particolare, nella sua dimensione mediterranea.

Evidenzia come l'impegno italiano per portare a compimento partenariati privilegiati con i *partner* mediterranei sia stato coronato dalla definizione dei nuovi piani d'azione con Marocco e Tunisia, mentre con Tripoli si stanno ponendo le basi per una ripresa del negoziato sull'Accordo quadro Unione europea-Libia, i cui negoziati erano stati interrotti all'inizio 2011.

Per quanto riguarda la politica commerciale comune, la Commissione ha per il 2013 l'obiettivo di proseguire i negoziati avviati per estendere - a fronte del perdurante stallo dei negoziati multilaterali in sede - la rete di accordi di libero scambio, sia a livello bilaterale che regionale.

Tra questi segnala il Trattato di libero commercio con gli Stati Uniti, i negoziati con il Mercosur, con i paesi del vicinato e anche con alcuni paesi dell'Asean.

Passando al settore della cooperazione allo sviluppo, evidenzia che nel corso del 2012 l'Italia si è confermata il terzo contribuente al bilancio dell'Unione europea in materia di sviluppo e il quarto contribuente al Fondo europeo di sviluppo, e sottolinea l'opportunità di riavviare il processo di riforma degli strumenti nazionali di cooperazione, ripartendo dal lavoro fatto in questa Commissione nella scorsa legislatura.

Affrontando infine le questioni relative alla politica di difesa e di sicurezza, evidenzia l'opportunità di insistere sul cosiddetto "approccio globale" dell'Unione europea, cioè sull'uso coordinato di tutti gli strumenti a disposizione e sull'esigenza di fare fronte alle carenze delle capacità militari europee.

Rileva margini di un maggiore ruolo dell'Unione su questi temi, per ragioni sia geo-strategiche che economiche, in particolare per il riorientamento degli interessi strategici USA verso l'Asia e l'area del

Pacifico, e per il clima di ristrettezze economiche, che rende necessarie sinergie sempre più avanzate tra i diversi sistemi di difesa. Gli investimenti nel settore della difesa, inoltre, offrono all'industria europea consistenti opportunità di crescita. Non a caso l'Agenzia Europea per la Difesa sta sviluppando l'Agenda Strategica per la Ricerca, per individuare gli *standard* tecnologici nelle diverse aree di pertinenza.

Ricorda che questi temi saranno centrali nel Consiglio europeo di Dicembre, che si occuperà proprio della difesa comune, e che la Commissione avrà modo di approfondirli nell'indagine conoscitiva appena deliberata, da svolgersi insieme alla Commissione Difesa e alla Commissione Politiche europee.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [TONINI](#) (PD), apprezzando la relazione, evidenzia in primo luogo l'importanza delle risorse dell'Unione europea. Giudica positivamente l'impegno dell'Italia per aumentare le risorse del bilancio comune, in quanto una loro riduzione frenerebbe la crescita del continente. La disciplina fiscale richiesta dall'Unione ai singoli Stati richiede infatti una significativa capacità di spesa a livello centrale, sul modello di quanto accade, pur con tutte le differenze, negli Stati Uniti. Sottolinea l'importanza dell'inserimento dei temi della crescita nell'agenda dell'Unione, come giustamente rivendicato dal presidente Letta nella seduta dell'Aula di ieri.

Per quanto riguarda la definizione della politica estera comune, sottolinea come si tratti di un cammino lento e lungo, su cui però occorre procedere con decisione. La relazione evidenzia l'impegno consistente dell'Italia come contributore alla cooperazione allo sviluppo senza che a ciò corrisponda un adeguato ruolo del nostro Paese nella definizione delle politiche comuni. Evidenzia infine l'importanza dei temi della difesa e della sicurezza comuni anche in considerazione del fatto che il disimpegno americano sul versante del Mediterraneo richiede maggior coinvolgimento dell'Europa. Ribadisce l'opportunità dell'indagine conoscitiva che la Commissione ha deliberato su questi temi.

Il senatore [MICHELONI](#) (PD) concorda con il senatore Tonini sull'importanza dell'azione esterna nelle prospettive dell'integrazione europea. Evidenzia la necessità di occuparsi maggiormente della cittadinanza europea "materiale", in particolare dei servizi amministrativi per coloro che vivono in Paesi diversi dal proprio.

Il senatore [ORELLANA](#) (M5S), pur apprezzando l'intervento del senatore Colucci, sottolinea come il giudizio sulla Relazione consuntiva del 2012 debba essere più severo, evidenziando alcuni punti critici come la riduzione del bilancio dell'Unione e le difficoltà delle politiche per il controllo delle frontiere. Sottolinea l'importanza del ruolo della Banca europea degli investimenti che dovrebbe essere dotata di fondi maggiori e ribadisce le critiche già espresse in altre occasioni dal proprio Gruppo rispetto al Meccanismo europeo di stabilità e al Trattato sul cosiddetto *Fiscal compact*.

Il vice ministro Marta DASSU', ringraziando il senatore Colucci per l'esauritiva relazione, sottolinea come il ritardo nella discussione delle relazioni sia dovuto alla fine anticipata della scorsa legislatura e all'avvio faticoso di quella attuale, impegnandosi tuttavia a nome del Governo a rispettare per il futuro i tempi previsti dalla legge.

Evidenzia come le due relazioni facciano emergere che l'agenda europea non è dominata solo da questioni economiche e che in essa abbia invece un ruolo importante il tema dell'azione esterna. Concorda con il senatore Tonini sulle difficoltà di definire una politica estera comune, anche se sottolinea come in tale politica debba essere ricompreso anche l'allargamento dell'Unione. Sotto questo aspetto l'apertura ai Balcani rappresenta per l'Italia una scelta fondamentale. Ricorda come il prossimo Consiglio europeo non si occuperà solo di economia, ma dovrà assumere decisioni importanti anche

con riguardo ai rapporti con la Turchia, la Serbia e il Kosovo.

Sul Servizio europeo di azione esterna, pur comprendendo molte delle critiche che sono formulate nei suoi confronti, evidenzia come il esso stia lentamente cominciando a funzionare. Evidenzia come la sinergia tra le diplomazie nazionali e quella europea sia fondamentale anche per una maggiore efficienza del servizio diplomatico italiano.

Sui temi economici sottolinea come dal giugno del 2012 si sia entrati in una fase nuova, in cui il binomio crescita e occupazione sta assumendo, anche grazie all'azione del nostro Paese, un ruolo deciso nell'agenda comune.

Ricorda infine l'importanza dell'appuntamento del semestre italiano di presidenza, previsto per la seconda metà del 2014, auspicando un'intesa tra Governo e Parlamento sulle priorità della presidenza italiana.

Il presidente [CASINI](#) ringrazia il Vice Ministro, apprezzando in particolare il riferimento alle sinergie tra rete diplomatica nazionale e Servizio europeo di azione esterna.

Il presidente [CASINI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole sul *Doc. LXXXVII*, n. 1 in titolo.

La Commissione approva.

Il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole sul *Doc. LXXXVII-bis*, n. 1 in titolo.

La Commissione approva.

(825) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dalla Camera dei deputati

(93) LUMIA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

(827) GIARRUSSO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, anche straniere

(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il relatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*) illustra i provvedimenti congiunti in titolo sottolineando l'importanza che, anche nella legislatura in corso, inizi a operare una Commissione parlamentare con potere di indagine e di iniziativa sul fenomeno mafioso.

Le attività criminali connesse alle mafie si intrecciano con una pervasiva penetrazione nella vita economica del paese; si caratterizzano per la elevata capacità di intessere rapporti con la criminalità internazionale, oltre che per essere in grado di utilizzare abilmente i canali finanziari per le attività di riutilizzo e riciclaggio delle risorse frutto di attività illecite.

Sottolinea come mafie dimostrino un'elevata capacità di insediarsi in tutto il territorio nazionale, riuscendo a radicarsi in profondità nel tessuto economico locale producendovi nefasti effetti sulla vita economica, sulla legalità della sfera politico-amministrativa e sull'ordine pubblico.

Passa poi ad analizzare brevemente il contenuto dei disegni di legge, soffermandosi in particolare sulla composizione e sui poteri della Commissione

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il presidente [CASINI](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole sui provvedimenti congiunti in titolo.

La Commissione approva.

(724) PUGLISI ed altri. - Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [MUSSINI](#) (M5S) avvia l'illustrazione del provvedimento sottolineando il suo collegamento con la Convenzione di Istanbul recentemente approvata dal Parlamento.

Evidenzia come il provvedimento in discussione sia relativo solo alla violenza contro le donne a differenza della Convenzione del 1979 che invece si riferiva ad ogni forma di discriminazione. Rileva l'importanza dell'approccio integrato prospettato nel provvedimento, articolato sui diversi momenti della prevenzione, del sostegno alla vittima e della sanzione. Tra gli aspetti di maggiore rilevanza evidenzia l'attenzione agli aspetti sociali della violenza, l'attenzione al ruolo dei media e le iniziative volte alla riabilitazione degli uomini autori di violenza.

Espone poi alcune perplessità sul testo del provvedimento sia in relazione al codice deontologico, considerato troppo generico, sia in relazione all'assenza di finanziamenti per le iniziative legate alla prevenzione, a differenza di quanto accade per le attività di monitoraggio affidate all'ISTAT.

Formula inoltre diverse critiche ad alcune formulazioni contenute nei Capi III e V del provvedimento.

Il presidente [CASINI](#) dichiara aperta la discussione generale

La senatrice [EATTORINI](#) (PD) condivide la relazione della senatrice Mussini anche nei suoi aspetti più critici. Evidenzia la necessità di una maggiore copertura finanziaria per le misure di contrasto alla violenza sulle donne e ricorda l'impegno del Governo ad attivarsi nei confronti degli altri Paesi per una rapida entrata in vigore della Convenzione d'Istanbul.

Il vice ministro Marta DASSU' ringrazia la relatrice confermando l'impegno del Governo ad una rapida attuazione delle misure prospettate dalla Convenzione d'Istanbul.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE DI DOMANI

Il presidente [DE CRISTOFARO](#) comunica che la seduta delle Commissioni riunite esteri e Lavori pubblici convocata per domani, alle ore 8,45, è sconvocata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.1.2. 3^a(Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 11 (pom.) del 25/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2013
11^a Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ([n. 19](#))

Schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2013-2015 ([n. 20](#))

(Pareri al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2011, n. 448 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con condizione)

Il relatore [TRONTI](#) (PD) propone preliminarmente di svolgere congiuntamente l'esame dei due atti in titolo attesa la loro evidente connessione.

La Commissione conviene.

Il relatore [TRONTI](#) (PD) illustra i due schemi di decreto, che provvedono rispettivamente alla revisione della tabella triennale attraverso la quale vengono ripartiti i contributi ministeriali e alla ripartizione dello stanziamento assegnato per il 2013 per gli enti di rilievo internazionalistico.

Precisa che l'Atto n.19 ripartisce la dotazione complessiva di questo capitolo dello stato di previsione del Ministero per il 2013. Le risorse complessive sono pari a 1.438.150 euro. Rispetto al 2012, in cui lo stanziamento è stato di 1.367.266 euro, si registra quindi un incremento di 70.884 euro, che viene destinato a favore degli enti internazionalistici.

Per la Società Dante Alighieri, che promuove la tutela della diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, e per UNIDROIT, un organismo internazionale con sede in Italia che promuove l'unificazione del diritto privato, i contributi rimangono quelli dell'anno precedente e cioè, rispettivamente, 555.000 euro per la Dante Alighieri e 100.000 per UNIDROIT.

Le risorse residue, cioè 783.150 euro annui, sono assegnate agli enti internazionalistici, con una suddivisione tra i contributi ordinari, che ammontano a 536 mila euro, e i contributi straordinari, nella misura di 247.150 euro.

L'Atto n. 20 provvede poi alla ripartizione dei contributi ordinari, per il triennio 2013-2015, tra i diversi enti. Dei ventisei enti che hanno fatto domanda di finanziamento, il Ministero ne ha selezionati quindici, riducendo quindi di cinque unità il numero rispetto al triennio precedente.

Di questi 15 enti, 12 erano già inclusi nella tabella triennale appena giunta in scadenza, e per ciascuno di essi si rileva un lieve incremento del contributo. Il relatore segnala poi l'ingresso in tabella di tre nuovi enti: Archivio Disarmo e Forum per i problemi della Pace e della Guerra, che erano già stati presenti in passate tabelle, e ISAG, di recente costituzione.

Sottolinea che la ripartizione dei contributi, al netto della riduzione dei soggetti beneficiari, conferma tutto sommato l'impianto precedente, anche per quanto concerne la gerarchia degli enti.

Rileva però l'esclusione dalla tabella, rispetto allo scorso triennio, di ben otto enti, alcuni dei quali svolgono una importante attività.

I restanti 247.150 euro disponibili per il 2013 vengono destinati come contributi straordinari a progetto. Tali contributi sono attribuiti dal Ministero nel corso dell'anno per finanziarie attività di diversa natura, in prevalenza di tipo convegnistico, senza alcun controllo parlamentare.

Osserva che, mentre per gli enti che vengono aggiunti la relazione fornisce le motivazioni delle scelte del Ministero, lo stesso non accade per i soggetti esclusi.

Rileva che nella scorsa legislatura questa materia è stata oggetto di un'ampia discussione in seno alla Commissione, anche con una serie di audizioni svolte insieme alla Commissione esteri della Camera. In quella sede era emersa l'esigenza, unanimemente riconosciuta, di provvedere ad una riforma legislativa che potesse separare il riconoscimento di ente a carattere internazionalistico dall'erogazione dei contributi e stanziare gli stessi esclusivamente per la realizzazione di programmi pluriennali di servizi.

Per quanto riguarda in particolare l'Atto n. 19 fa presente che in sede di approvazione dell'analogo parere per l'anno 2012 (atto del governo n. 514 della legislatura precedente) la Commissione esteri del Senato, in sintonia peraltro con l'omologa Commissione della Camera, aveva formulato la condizione che il contributo annuale alla Società Dante Alighieri fosse ripristinato nell'importo di 600.000 euro. Rileva che tale contributo non è attualmente garantito e confida quindi che il Ministero vi possa provvedere con interventi successivi.

Per quanto riguarda l'Atto n.20, segnala l'opportunità di valutare che nella tabella vengano riammessi, anche sulla scorta delle indicazioni maturate presso la Commissione esteri della Camera, alcuni enti che svolgono attività significativa dal punto di vista culturale e scientifico.

Conclude illustrando due schemi di parere favorevoli con condizione rispettivamente concernenti gli Atti nn. 19 e 20.

Il presidente CASINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ORELLANA](#) (M5S) chiede di conoscere l'elenco completo dei ventisei enti che hanno fatto richiesta dei contributi. Auspica che nelle scelte compiute dal Ministero siano stati rispettati i criteri stabiliti dalla legge. Sottolinea come negli organismi dirigenti degli enti che hanno ottenuto finanziamenti risultano i nomi di diversi componenti del Governo e che tra gli enti beneficiati ve ne sono alcuni che hanno una attività scientifica assai ridotta o talvolta nulla.

Il senatore [AMORUSO](#) (Pdl) rileva che ogni anno, in occasione del parere in oggetto, si formulino sempre i migliori propositi di rinnovamento e di maggiore efficienza nella distribuzione del contributo, propositi che sono puntualmente disattesi. Considerate le ristrettezze di bilancio del Ministero degli esteri, ritiene che le risorse possano essere utilizzate in modo migliore, per il rafforzamento della rete diplomatica o per altre e più significative esigenze del Ministero. Ad eccezione della Società Dante Alighieri e degli enti che contribuiscono alla formazione del personale diplomatico, gli altri enti non svolgono infatti funzioni così rilevanti da giustificare gli stanziamenti che ricevono. Annuncia quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

Le senatrici [DE PIETRO](#) (M5S) e [MUSSINI](#) (M5S) si associano agli interventi dei senatori Orellana e Amoruso.

Il viceministro PISTELLI sottolinea come il 2013 costituisca un anno di passaggio nella gestione dei finanziamenti in questione. Nel rilevare che, per garantire la massima trasparenza, le aree tematiche prioritarie di ricerca sono indicate nel sito istituzionale del Ministero, fa presente che dal mese di settembre inizierà l'attività di individuazione di nuove tematiche, alla luce dell'esperienza maturata e con il fine di rendere più efficaci le attività degli enti. Osserva che, rispetto alla tabella precedente, il Ministero ha deciso di concentrare le risorse su un numero ridotto di beneficiari, privilegiando quelli che, per dimensione e autorevolezza, appaiono meritevoli di un maggiore sostegno finanziario. Quanto alla Società Dante Alighieri, precisa che il contributo previsto, che attualmente ammonta a 550.000 euro, verrà integrato con un finanziamento sul capitolo di spesa della Direzione generale per gli italiani all'estero. Informa che il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il comune di Roma e gli altri dicasteri competenti, sta cercando di trovare soluzioni adeguate per tutelare la collezione storica e artistica posseduta dall'ISIAO, ente per cui è attualmente in corso la procedura di liquidazione. Conclude evidenziando che il Ministero, che pure ha proseguito il proprio sforzo di razionalizzazione della gestione del capitolo di spesa in questione, resta pienamente disponibile a valutare ogni possibile miglioramento della disciplina normativa vigente.

Il senatore [AMORUSO](#) (Pdl), pur ribadendo il proprio voto negativo, prende atto con soddisfazione delle parole del Viceministro.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CASINI dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata di volta in volta la presenza del prescritto numero legale, con distinte votazioni la Commissione approva gli schemi di parere favorevoli con condizione sui provvedimenti in esame proposti dal relatore (allegati al presente resoconto).

IN SEDE CONSULTIVA

(724) PUGLISI ed altri. - Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

La relatrice **MUSSINI (M5S)** ricorda che nell'esame del provvedimento si è concentrata sugli aspetti di maggior rilevanza rispetto alle competenze della Commissione. Illustra quindi una proposta di parere favorevole con condizioni, pubblicata in allegato.

La senatrice **FATTORINI (PD)** formula dei rilievi critici sulla proposta di parere, chiedendo inoltre chiarimenti sulle condizioni proposte dalla relatrice, in particolar modo per quanto riguarda il finanziamento delle misure previste dal provvedimento.

Il senatore **CORSINI (PD)** si associa all'intervento della senatrice Fattorini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(362) CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale

(388) BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura

(395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(10) MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(849) BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale

(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

La relatrice **DE PIETRO (M5S)** ricostruisce il panorama di diritto internazionale e comunitario in materia di tortura. Sottolinea come l'Italia, pur avendo ratificato diverse convenzioni internazionali che vietano la tortura, non ha ancora introdotto tale reato nel proprio ordinamento interno. Evidenzia

come i disegni di legge in esame presentino sotto molti aspetti un impianto simile. Tutti i testi propongono infatti di introdurre il reato di tortura nel libro II titolo XII del Codice Penale. Per quanto concerne la definizione del reato, tutti i disegni di legge fanno riferimento alla convenzione contro la tortura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Per quanto concerne l'immunità diplomatica, tutti i disegni di legge la escludono nei confronti di cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura. Precisa che solo alcuni dei disegni di legge prevedono forme di tutela in relazione ai casi di respingimento, espulsione o estradizione. Conclude auspicando l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento, che consentirebbe all'Italia di soddisfare gli obblighi internazionali assunti in varie sedi.

Il viceministro PISTELLI, sottolineando l'esistenza di un vasto corpo di norme internazionali contro la tortura, auspica la rapida introduzione del reato, anche in vista della candidatura italiana alla Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il presidente [CASINI](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole sui disegni di legge in esame.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 19

La 3a Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 19); ribadita l'esigenza di riformare la normativa in materia; segnalata la necessità di un monitoraggio costante in sede parlamentare circa l'erogazione dei contributi di cui al capitolo 1163; evidenziato che l'adequatezza del contributo per la Società Dante Alighieri corrisponde all'obiettivo di promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo, che costituisce una priorità per la nostra politica estera;

esprime parere favorevole a condizione che alla Società Dante Alighieri sia assicurato un contributo annuale di 600 mila euro.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 20

La 3a Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la revisione della tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2013-2015 (atto n. 20);

ribadita l'esigenza di riformare la normativa in materia;
segnalata la necessità di un monitoraggio costante in sede parlamentare circa l'erogazione dei contributi di cui al capitolo 1163;
ravvisata l'opportunità, rispetto all'attuale quadro normativo per quanto insoddisfacente, di garantire l'accesso alla tabella agli enti che si caratterizzano per le significative attività di ricerca nel settore internazionale,
esprime parere favorevole, *con la condizione* che siano reinseriti in tabella, con il contributo ordinario di 11.000 euro, i seguenti enti: Fondazione Basso, Fondazione Magna Carta e Istituto internazionale di diritto umanitario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 724

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, per gli aspetti di propria competenza

apprezzata l'impostazione globale del disegno di legge, basato su una giusta integrazione tra prevenzione ed educazione in primo luogo e sostegno ed accoglienza ai soggetti colpiti in secondo luogo, ed il corretto recepimento del fatto che la violenza risulti legata all'evoluzione della società, dell'identità femminile e delle relazioni donna/uomo, con particolare riferimento alla tendenza dell'uomo a riappropriarsi di un ruolo gerarchicamente dominante ed economicamente forte;

rilevato tuttavia che gli articoli 4, 6, 7 e 10, pur prevedendo l'inserimento di nuove attività nei percorsi educativi e l'introduzione di figure qualificate in modo specifico per gli interventi, non prevedono lo stanziamento di fondi aggiuntivi a bilancio;

rilevato che né all'articolo 10 né all'articolo 13 vengono precisate né le consistenze numeriche dei centri antiviolenza (la cui proporzione rispetto al territorio e agli abitanti sarebbe fissata in modo stringente dalla raccomandazione dell'Ue ? Expert Meeting sulla violenza contro le donne ? Finlandia 8-10 novembre 1999 sugli standard dei centri) né le dotazioni finanziarie con cui questi centri dovrebbero essere creati e sostenuti;

rilevata inoltre la mancanza, all'interno della quota di personale specializzato destinata ad accogliere le vittime di cui agli articoli 6 e 7, della figura del difensore che possa facilmente fornire assistenza a livello legale e giuridico sugli effetti, diretti ed indiretti, delle proprie azioni;

rilevata l'inutilità ad affidare a titolo oneroso all'Istat il monitoraggio sulla violenza, a fronte dell'impegno del Governo, tramite la mozione n. 64 approvata in Senato il 18 giugno 2013, a creare in tempi rapidi una struttura interministeriale su proposta del Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili atta al monitoraggio dell'attuazione della Convenzione di Istanbul, nella quale potrebbe essere incardinata anche l'attività di monitoraggio di cui all'articolo 5 del presente disegno di legge;

nel presupposto che il Governo dia rapida applicazione al dispositivo della mozione n. 64 di cui sopra e stanzi i fondi necessari a rendere effettivi gli interventi di prevenzione, educazione, sostegno ed

accoglienza previsti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole

a condizione che:

1. gli interventi introdotti ex articoli 4, 6 e 7 siano sostenuti sulla base di finanziamenti dedicati ed erogati a scuole, questure, aziende ospedaliere e sanitarie locali tramite fondi specifici per le attività aggiuntive in capitolo di bilancio vincolato;
2. venga prevista la presenza di un difensore legale nella fase di accoglienza delle vittime, sia che si svolga nelle questure sia che avvenga nei presidi ospedalieri, rispettando la logica di integrazione tra i due punti di accesso e organizzandone il lavoro al fine di agevolarne la fruizione da parte della vittima;
3. la copertura degli oneri derivanti dalle predette modifiche venga coperta con i risparmi sull'attività di monitoraggio, come suggerito nelle premesse del presente parere;
4. venga meglio precisata l'entità delle strutture ad accogliere le vittime;
5. venga precisata per le singole fasi (prevenzione, accoglienza e sanzione) la distribuzione della copertura finanziaria prevista dall'articolo 34 (85 milioni di euro annui dal 2014).

1.4.2.1.3. 3ª(Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 13 (pom.) del 01/08/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2013
13ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri.

Il presidente [CASINI](#) propone che la Commissione avvii un'indagine conoscitiva sul tema in oggetto, come già deliberato dal Comitato per le Questioni degli Italiani all'estero. Sottolinea come la riorganizzazione della rete diplomatico-consolare debba avere come obiettivo non solo la riduzione dei costi, pure necessaria, ma anche un utilizzo più efficiente e razionale delle risorse disponibili. Il processo di riorganizzazione deve strutturare la presenza italiana nel modo più coerente possibile ai nuovi scenari internazionali, allo sviluppo del Servizio europeo di azione esterna, alle priorità della politica estera e agli interessi economici del Paese.

Il senatore [MICHELONI](#) (PD) ricorda che già nella precedente legislatura si è svolta un'indagine conoscitiva sul medesimo argomento. Sottolinea che le notizie di prossime chiusure degli uffici consolari hanno provocato una certa preoccupazione tra i nostri connazionali residenti nei Paesi interessati. Auspica che la riduzione delle spese non si traduca in una semplice soppressione di sedi consolari.

Il senatore [ZIN](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si associa.

Il presidente [CASINI](#) propone quindi di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del

Regolamento, l'autorizzazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e sull'adeguatezza e sull'utilizzo delle dotazioni organiche e di bilancio del Ministero degli affari esteri.

La Commissione delibera favorevolmente sulla proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(724) PUGLISI ed altri. - Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 luglio scorso.

La relatrice [MUSSINI](#) (M5S) espone una proposta di parere favorevole con condizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il presidente [CASINI](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole con condizioni (pubblicato in allegato al resoconto) sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 724

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, per gli aspetti di propria competenza

apprezzata l'impostazione globale del disegno di legge, basato su una giusta integrazione tra prevenzione ed educazione in primo luogo e sostegno ed accoglienza ai soggetti colpiti in secondo luogo, ed il corretto recepimento del fatto che la violenza risulti legata all'evoluzione della società, dell'identità femminile e delle relazioni donna/uomo;

rilevato tuttavia che gli articoli 4, 6, 7 e 10, pur prevedendo l'inserimento di nuove attività nei percorsi educativi e l'introduzione di figure qualificate in modo specifico per gli interventi, non prevedono lo stanziamento di fondi aggiuntivi a bilancio;

rileva che andrebbe definita la consistenza numerica dei centri antiviolenza secondo quanto fissato in modo stringente dalla raccomandazione dell'Ue ? Expert Meeting sulla violenza contro le donne ? Finlandia 8-10 novembre 1999 sul numero e sugli standard dei centri;

rilevata inoltre la mancanza, all'interno della quota di personale specializzato destinata ad accogliere le vittime di cui agli articoli 6 e 7, della figura del difensore che possa facilmente fornire assistenza a livello legale e giuridico sugli effetti, diretti ed indiretti, delle proprie azioni;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole

a condizione che:

1. venga precisata per le singole fasi (prevenzione, accoglienza e sanzione) la distribuzione della copertura finanziaria prevista dall'art. 34 (85 milioni di euro annui dal 2014);
2. venga assicurata copertura finanziaria per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dall'intero provvedimento;
3. venga prevista la presenza di un difensore legale nella fase di accoglienza delle vittime, sia che si svolga nelle questure sia che avvenga nei presidi ospedalieri, rispettando la logica di integrazione tra i due punti di accesso e organizzandone il lavoro al fine di agevolarne la fruizione da parte della vittima;
4. sia assicurato il coordinamento tra l'Istat il cui ruolo e competenze in tale materia vengono definiti dettagliatamente nell'articolo 5, e la struttura interministeriale di monitoraggio dell'attuazione della Convenzione di Istanbul così come viene definita nella mozione n. 64 approvata in Senato il 18 giugno 2013;
5. venga meglio precisata l'entità e le caratteristiche delle strutture atte ad accogliere le vittime.

1.4.2.2. 7[^] (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.2.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 18 (pom.) del 09/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2013
18ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PER UN INDIRIZZO DI SALUTO AL SOTTOSEGRETARIO SABRINA DE CAMILLIS

Il [PRESIDENTE](#) rivolge un indirizzo di saluto al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sabrina De Camillis, che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti
(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore [SIBILIA](#) (PdL), il quale premette che le disposizioni inerenti i settori di competenza della Commissione sono molteplici, tenuto conto che alcune riguardano ambiti cosiddetti "trasversali", mentre altre riguardano comparti specifici quali la scuola, l'università e i beni culturali.

Per quanto riguarda gli ambiti trasversali, segnala anzitutto l'articolo 1, che introduce - in via sperimentale e per importi di spesa predeterminati - un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori da 18 a 29 anni con particolari requisiti, quali: essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; essere privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; essere soli con una o più persone a carico. Illustra poi l'articolo 2, comma 2, che incarica la Conferenza Stato-Regioni di adottare, entro il 30 settembre 2013, linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese, e reca anche alcune deroghe rispetto al Testo unico dell'apprendistato. Sempre in tale ambito, l'articolo 9, comma 3, introduce una novella al summenzionato Testo unico dell'apprendistato, in base alla quale successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

Dà indi conto dell'articolo 2, commi 6 e 7, che istituiscono in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, presso il Ministero del lavoro, un fondo di 2 milioni di euro per ciascun anno volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta "legge Fornero"), per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione. Ricorda in merito che la cosiddetta "legge Fornero" ha previsto la stipula di un accordo tra Stato e Regioni per la revisione dei tirocini formativi, onde evitarne un uso distorto, stabilendo che ad essi fosse riconosciuta una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. Tale norma ha tuttavia trovato scarsa applicazione e dunque ora si reperiscono le risorse necessarie per permetterne l'applicazione.

Passa inoltre ad esaminare l'articolo 3, che consente l'utilizzazione delle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi comunitari 2007-2013, pari a 328 milioni di euro complessivi per gli anni 2013-2015, per alcune finalità, tra cui il finanziamento di borse di tirocinio formativo in favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno.

Dopo aver dato conto dell'articolo 4, finalizzato ad accelerare la riprogrammazione dei programmi nazionali - alcuni dei quali impattano nei settori di interesse della 7ª Commissione - cofinanziati dai fondi strutturali europei e la rimodulazione del Piano di azione e coesione, si sofferma sull'articolo 8, che istituisce la Banca dati delle politiche attive e passive presso il Ministero del lavoro, con lo scopo di integrare tutti i sistemi informativi esistenti e rafforzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. A tale Banca dati concorrono, tra gli altri, il Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca e le università pubbliche e private ed infatti in essa confluiscono anche l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università e la dorsale informativa unica relativa al patrimonio culturale e professionale accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, che costituisce il cosiddetto "apprendimento permanente", ossia "qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale", ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della legge n. 92 del 2012.

In ordine all'articolo 9, comma 16, fa presente che esso modifica la disciplina sulle *start up* innovative,

abbassando dal 20 al 15 per cento il requisito in ordine alla quota minima delle spese in ricerca e sviluppo (in rapporto al maggiore valore fra costo e valore totale della produzione) e aggiungendo, all'esistente requisito occupazionale (impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero), come alternativa, anche quello di impiegare, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale.

Descrive altresì i contenuti dell'articolo 11, comma 1, che posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento previsto dall'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Con particolare riguardo alla scuola e all'università, il relatore pone l'accento sull'articolo 2, commi da 10 a 13, con cui si intende sostenere le attività di tirocinio curriculare svolte dagli studenti universitari nel prossimo anno accademico 2013-2014, autorizzando la spesa di 3 milioni di euro per il 2013 e 7,6 milioni di euro per il 2014. I criteri e le modalità per la ripartizione di queste risorse tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la CRUI. Sono altresì indicati i parametri di premialità in virtù dei quali le università provvedono all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate, quali regolarità del percorso di studi, votazione media degli esami, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Puntualizza peraltro che, secondo la relazione tecnica, l'intervento non comporta l'attribuzione obbligatoria di un riconoscimento economico alle attività di tirocinio curriculare (il cui onere è definito insostenibile), ma mira ad incentivarle prevedendo un contributo statale massimo di 200 euro mensili quale quota di cofinanziamento, al 50 per cento, in aggiunta al rimborso spese di pari importo corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.

Si sofferma altresì sull'articolo 2, comma 14, secondo cui, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dicastero dell'economia, sono fissati i criteri e le modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l'attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini.

Delinea indi i contenuti dell'articolo 6, che intende raccordare in maniera più efficace i percorsi degli istituti professionali statali con quelli di istruzione e formazione professionale regionali, attraverso l'estensione della flessibilità dell'orario annuale già dal prossimo anno scolastico 2013-2014. Precisa in merito che attualmente per questi istituti è prevista l'utilizzazione di spazi di flessibilità, nella misura del 25 per cento del monte ore annuale, solo per il primo biennio. Tuttavia, i percorsi di istruzione e formazione professionale hanno durata triennale e dunque, al fine di rendere compatibili rispetto ad essi i percorsi statali, si stabilisce che la medesima quota di flessibilità oraria del 25 per cento sia garantita anche per il primo anno del secondo biennio, che coincide con il terzo anno della qualifica.

Segnala poi l'articolo 12, comma 1, lettera f), che copre una parte degli oneri del provvedimento, pari a 7,6 milioni di euro per il 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università. Al riguardo, benché la copertura sia modesta, esprime netta contrarietà alla riduzione del FFO, che farebbe fatica a tollerare ulteriori decurtazioni.

Con particolare riguardo ai beni culturali, manifesta infine piena condivisione sull'articolo 11, comma 17, che autorizza, per il 2013, il Ministero per i beni e le attività culturali ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, al

fine di fronteggiarne lo stato di crisi e di salvaguardarne i lavoratori.

La senatrice [PUGLISI](#) (PD) chiede maggiori dettagli circa i contenuti dell'articolo 6.

Nel dibattito prende indi la parola il senatore [BOCCHINO](#) (M5S), il quale si sofferma sulla copertura finanziaria recata dall'articolo 12, comma 1, lettera f), condividendo la netta contrarietà espressa dal relatore sulla decurtazione del FFO. In proposito ricorda che il Presidente del Consiglio Letta e il ministro Maria Chiara Carrozza hanno assunto impegni precisi per la difesa dei comparti del sapere, fino a minacciare le rispettive dimissioni in caso di tagli per tali settori. Stigmatizza dunque che in tale provvedimento siano invece disposte riduzioni, sebbene di modesta entità, proprio su uno dei fondi essenziali per la vita della ricerca. Contestando radicalmente l'idea che il FFO o, in un'altra occasione, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) possano essere considerati "serbatoi" da cui attingere risorse, sollecita perciò il relatore ad esprimere una forte condizione affinché sia modificata la copertura nel testo e chiede chiarimenti all'Esecutivo. Preannuncia inoltre che il suo Gruppo presenterà nella sede di merito emendamenti specifici per modificare l'articolo 12, comma 1, lettera f), auspicando che gli altri schieramenti convergano su tale proposta di modifica.

Precisa peraltro che nella versione originaria del decreto-legge vi era una disposizione, contenuta all'articolo 4, comma 6, che consentiva agli enti pubblici di ricerca di assumere personale in deroga ai limiti recati dalla legislazione vigente, nell'ambito delle risorse disponibili. Nel ritenere particolarmente apprezzabile tale norma, domanda le ragioni che hanno indotto l'Esecutivo ad espungerla dal testo definitivo, tanto più che lo stesso Ministro aveva auspicato la creazione di un comparto specifico per le università e gli enti di ricerca, anche con riguardo alle procedure di assunzione, dato il loro carattere strategico e le loro peculiarità. In ultima analisi chiede dunque al relatore quanto meno di menzionare tale aspetto nello schema di parere, onde facilitare il ripristino di detta norma nel testo.

Il sottosegretario GALLETTI, riservandosi di intervenire in sede di replica, risponde fin d'ora alla senatrice Puglisi chiarendo che la flessibilità oraria attribuita agli istituti professionali è ampliata di un ulteriore anno, in aggiunta al biennio già previsto dalla normativa vigente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(724) PUGLISI ed altri. - Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice [DI GIORGI](#) (PD), la quale rammenta in primo luogo che il provvedimento è di iniziativa parlamentare e si pone in continuità con il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul (Atto Senato n. [720](#)), recentemente approvato dal Senato in via definitiva, al fine di dettare norme attuative nell'ordinamento nazionale per contrastare il femminicidio. Nel ritenere di grande importanza il testo, premette che le parti di interesse attengono principalmente all'educazione e alla formazione, nella prospettiva di innescare una inversione di tendenza a livello culturale.

Dopo aver manifestato soddisfazione per le modalità di stesura del testo e per il linguaggio utilizzato, che risulta facilmente comprensibile e immediatamente applicabile, ritiene che il Capo I rappresenti una sorta di manifesto al punto che il disegno di legge può divenire esso stesso un elemento di divulgazione. Al riguardo, fa presente che esso sarà presto oggetto di diffusione teatrale.

Riferisce poi sull'articolo 2, inerente il codice deontologico dei *media*, richiamando in particolare il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e dei giornalisti affinché nei palinsesti, nei programmi e nei messaggi pubblicitari sia rispettata la dignità delle donne. Illustra altresì l'articolo 3, inserito nel Capo II sulla formazione, informazione, sensibilizzazione, promozione culturale, secondo cui le Prefetture possono promuovere protocolli d'intesa con alcuni soggetti, fra cui gli Uffici scolastici provinciali per monitorare e prevenire gli atti persecutori, facilitare le denunce e sostenere le vittime. Ritiene in merito essenziale la formazione degli operatori del settore, che rappresenta un aspetto concreto del provvedimento; afferma infatti che, visto l'argomento, vi era il rischio di redigere una mera legge di principio, mentre il testo in esame contiene disposizioni operative. Nel sottolineare i compiti delle amministrazioni per promuovere campagne di sensibilizzazione, evidenzia peraltro l'esigenza di stanziare specifiche risorse.

Dà indi conto dell'articolo 4, che affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la promozione dell'educazione alla relazione contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado. Descrivendo in dettaglio tale norma, si esprime con favore sulla previsione di tempi specifici per adottare le singole iniziative onde dare concretezza agli obiettivi enunciati.

Manifesta inoltre particolare soddisfazione per l'istituzione dell'Osservatorio sulla violenza nei confronti delle donne, i cui dati sono resi accessibili anche alle università e agli enti pubblici e privati che perseguono finalità di ricerca. In merito, rileva criticamente come in Italia manchi un organismo siffatto che consenta una rilevazione *ad hoc* degli episodi di violenza, anche per conoscere ad esempio il grado di parentela dei carnefici rispetto alle vittime.

Cita altresì ulteriori disposizioni inerenti alla tutela delle vittime, ritenendo che il provvedimento possa far compiere un salto di qualità al Paese, tanto più che agisce ad ampio spettro dettando prescrizioni anche per le aziende ospedaliere e i luoghi di lavoro, nei quali spesso occorre una protezione maggiore. Sostiene conclusivamente che la creazione di una banca dati possa migliorare l'interconnessione tra tutti i soggetti coinvolti, auspicando che siano corrisposte le risorse adeguate alla copertura del provvedimento.

Nel dibattito interviene il senatore [LIUZZI](#) (*PdL*) il quale ritiene che vi siano tutti i presupposti per una valutazione positiva del testo, tanto più che dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul è risultato evidente il ritardo in cui l'Italia si trova. Si augura dunque che possa mutare il costume dei cittadini anche in virtù del ventaglio di interventi previsti dal disegno di legge, tenuto conto che sono coinvolti ampi strati del contesto istituzionale, sociale ed economico del Paese.

Concorda altresì con l'obiettivo sotteso all'istituzione di un Osservatorio nazionale, che risulta a suo giudizio una conquista nell'ottica di sopperire anzitutto alla mancanza di informazioni dettagliate sull'estensione del fenomeno. Rileva infatti, in ultima analisi, come spesso nei contesti più disagiati si accentuano i conflitti che danno luogo agli episodi di femminicidio.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice [PUGLISI](#) (*PD*), considerati gli aspetti toccati dalla relazione, chiede se la Commissione possa audire l'Ordine nazionale dei giornalisti, l'AGCOM e l'Associazione GiULiA (Giornaliste Unite Libere Autonome), di recente costituita, in relazione al codice deontologico dei *media*, di cui all'articolo 2.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente anzitutto che l'articolo 2 investe solo marginalmente la competenza della Commissione. Precisa inoltre che le audizioni sono svolte di norma nella sede di

merito e non dalle Commissioni in sede consultiva, come nel caso in esame. Esse possono dunque essere più utilmente richieste in quella sede dai rappresentanti dei Gruppi.

Quanto all'AGCOM, fa presente peraltro che domani ne è prevista l'audizione dinanzi agli Uffici di Presidenza delle Commissioni 7a e 8a riunite, ancorché su un diverso tema. Sollecitazioni nel senso prospettato dalla senatrice Puglisi potranno dunque essere eventualmente avanzate in quella sede.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(316) PUGLISI ed altri. - Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

(728) CENTINAIO. - Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il **PRESIDENTE** comunica che il Governo non ha ancora completato il supplemento di istruttoria che si era impegnato ad effettuare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Sovraffollamento delle classi scolastiche (n. 64)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio, nel corso della quale, ricorda il [PRESIDENTE](#), il relatore Bocchino ha presentato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Fa presente al riguardo che l'Esecutivo sta valutando alcune richieste di modifica al predetto schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di un Stato membro ([n. COM \(2013\) 311 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato di sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Su richiesta del relatore [VILLARI](#) (*PdL*), il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha poc'anzi svolto l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio (ANDISU) in relazione all'esame della Prima Relazione relativa agli alloggi per studenti universitari (atto n. 40), i quali hanno consegnato alcune documentazioni, le quali saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.2.2. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 20 (pom.) del 17/07/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2013
20ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Giordani e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA SCOMPARSA DI VINCENZO CERAMI

Il [PRESIDENTE](#) esprime profondo rammarico per la scomparsa di Vincenzo Cerami, intellettuale fine e generoso, a lungo impegnato nel settore della cultura. Preannuncia quindi l'intenzione di esprimere ai familiari il cordoglio da parte della Commissione tutta.

Si associa la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il [PRESIDENTE](#) comunica che lo svolgimento delle interrogazioni nn. 3-00100 e 3-0133 è

rinviato ad altra seduta su richiesta degli interroganti.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde indi all'interrogazione n. 3-00177 del senatore Cuomo sull'insegnamento del mandolino nelle scuole, ricordando che l'articolo 11, comma 9, della legge n. 124 del 1999 ha ricondotto a ordinamento i corsi a indirizzo musicale precedentemente funzionanti solo in via sperimentale e ha affidato ad un provvedimento dell'allora Ministro della pubblica istruzione il compito di stabilire le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre, nonché di istituire un'apposita classe di concorso. Comunica perciò che, in attuazione di tale disposizione, è stato emanato il citato decreto ministeriale n. 201 del 1999, il cui allegato A riporta l'elenco degli strumenti musicali dei quali è previsto l'insegnamento; in tale elenco non è stato compreso il mandolino, così come non vi sono ricompresi anche altri strumenti della tradizione musicale italiana, il cui studio è invece possibile all'interno dei conservatori.

Ricorda che i corsi a indirizzo musicale si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali scelti dal collegio dei docenti tenendo conto del valore formativo e didattico della musica d'insieme. Al fine di assicurare il mantenimento dell'insegnamento in questione durante i tre anni del corso, lo schema di decreto interministeriale sugli organici di diritto prevede che, in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti non può essere inferiore a tre.

Quanto alla modifica dell'allegato A del decreto n. 201 non risulta che al momento le istituzioni scolastiche abbiano manifestato al Ministero una significativa richiesta da parte dell'utenza. Assicura comunque che, nel caso dovessero emergere esigenze diverse, sarà svolto un approfondito esame della questione per l'individuazione delle iniziative che risulteranno più opportune.

Il senatore [CUOMO](#) (PD) ringrazia anzitutto il Sottosegretario per la rapidità della risposta. Benché i contenuti dell'interrogazione abbiano suscitato - a torto - ilarità, tiene a sottolineare che si tratta di un problema nazionale, tenuto conto che in otto conservatori si insegna a suonare il mandolino. Ritene comunque che la risposta sia soddisfacente, ribadendo peraltro che la questione non riguarda solo il folklore e la tradizione ma rappresenta un'opportunità per molti diplomati di avere sbocchi professionali laddove l'utenza manifesti interesse. Si augura quindi che si possa valutare attentamente la proposta, sulla base delle richieste delle scuole, e si dichiara soddisfatto.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde infine all'interrogazione n. 3-00184 della senatrice Serra sulla riduzione degli organici della scuola pubblica, premettendo che le misure di contenimento degli organici sono il risultato dell'attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. In merito, rammenta che, al fine di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione del personale docente, detto decreto-legge ha previsto l'adozione per un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, di misure e interventi volti a incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti e a ridurre del 17 per cento la consistenza del personale ATA determinata per l'anno scolastico 2007-2008.

Puntualizza inoltre che le modalità di attuazione di tali interventi sono state esplicitate nel Piano programmatico dell'allora Ministro Gelmini, sul quale è stato acquisito il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari e in applicazione del quale sono stati emanati i relativi regolamenti. Ricorda poi che il predetto articolo 64 ha quantificato le economie di spesa che sarebbero dovute derivare dall'applicazione delle suddette misure di contenimento, prevedendo che la mancata realizzazione delle stesse avrebbe comportato l'applicazione della clausola di salvaguardia già prevista nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Per quanto riguarda le dotazioni organiche, comunica che con l'anno scolastico 2011-2012 è terminato il triennio di contenimento e da tale data la dotazione del personale docente ed ATA non ha subito ulteriori riduzioni. Ciò premesso, venendo agli specifici punti trattati nell'interrogazione, precisa

anzitutto che riguardo alle riduzioni di organico relative agli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012, non risulta che né il TAR, né il Consiglio di Stato le abbiano dichiarate illegittime. Il TAR del Lazio - prosegue il Sottosegretario - ha annullato i relativi decreti interministeriali perché ha rilevato che non fossero stati previamente sottoposti alla Conferenza unificata; tale parere è stato successivamente acquisito e l'*iter* di definizione dei citati provvedimenti si è positivamente concluso con la registrazione da parte della Corte dei conti.

Relativamente al precariato scolastico, riferisce che l'articolo 19, comma 17, della legge n. 106 del 2011 ha previsto un piano triennale di assunzioni su tutti posti vacanti e disponibili. Tale piano è stato attuato per i primi due anni e ora ci si appresta a richiedere l'autorizzazione alle assunzioni per l'anno scolastico 2013-2014. Sul punto rammenta poi che, in occasione dell'audizione alle Commissioni riunite di Camera e Senato, il Ministro ha prospettato l'adozione di un nuovo piano triennale di assunzione in ruolo del personale precario per le assunzioni su posti disponibili a seguito del *turn over* per gli anni 2014-2017.

Fornisce infine rassicurazioni in ordine alla riattivazione di un tavolo di confronto con la Conferenza unificata per l'individuazione di ulteriori criteri e modalità di distribuzione degli organici alla luce delle esigenze del territorio.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta, specialmente con riferimento alle rassicurazioni fornite circa l'apertura di un apposito tavolo di concertazione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno non rinviate ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 17)

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul riparto annuale dei contributi a favore di enti che svolgono attività culturali il relatore [GIRO](#) (PdL), il quale ripercorre in premessa l'*iter* amministrativo che porta all'emanazione del provvedimento, su cui è previsto il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala poi che il finanziamento è disposto a valere sul capitolo 3670 che, unitamente al capitolo 3671, costituisce un punto di riferimento per il sostegno degli enti culturali. Fa presente però che per il riparto del capitolo 3671 non è previsto il parere parlamentare e dunque invita a prestare un'attenta vigilanza.

Rende poi noto che la somma stanziata in bilancio per il 2013 ammontava inizialmente a 10,07 milioni di euro, sui quali però è stato previsto un accantonamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; l'importo realmente disponibile è pertanto pari a 9.941.296 euro, con una riduzione del 13,6

per cento rispetto al 2012. Come ogni anno, la decurtazione viene distribuita equamente su tutte le voci di spesa, trattandosi di un taglio lineare. Dopo aver ricordato che lo scorso anno vi era stato un lieve aumento dei fondi a disposizione, a parziale compensazione delle forti decurtazioni registratesi complessivamente nel 2011 e nel 2010, giudica negativamente la nuova riduzione dei fondi, che ricade su un segmento di bilancio ritenuto fondamentale per il settore, accanto al Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Fornisce indi alcuni dati relativi alle risorse del predetto capitolo 3670, che ammontavano: nel 2008 a circa 19,5 milioni di euro, di cui sono stati erogati circa 16,2 milioni di euro; nel 2009 a 11,5 milioni di euro, integrati parzialmente con 3 milioni di euro attinti dal capitolo 1321; nel 2010 a 14,4 milioni di euro, ridotti ulteriormente a 13,5 milioni di euro. Ricorda che proprio quell'anno ci fu il tentativo di ridurre del 50 per cento le risorse, mantenute però al livello predetto dopo un'estenuante trattativa. Riferisce altresì che nel 2011 il finanziamento è diminuito a 6,6 milioni di euro, di cui solo 5,9 milioni di euro sono stati autorizzati, ai quali si sono poi aggiunti 7 milioni di euro stanziati in un secondo momento. Fa notare inoltre che nel 2012 si è riusciti eccezionalmente ad incrementare le risorse da 12 a 12,5 milioni di euro; l'andamento del capitolo mostra dunque a suo avviso la precarietà delle procedure di assegnazione dei fondi e la difficoltà di difendere risorse vitali per il settore.

Quanto ai soggetti destinatari, il relatore fa presente che il finanziamento è distinto in due gruppi. Il primo gruppo, denominato "Contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi", comprende 3 voci di spesa da attribuire a seguito di bandi e 5 voci di spesa relative a importanti istituzioni culturali, per un totale di 6,9 milioni di euro. Le 3 voci di spesa da ripartireprevi bandi riguardano: contributi per convegni, pubblicazioni ed edizioni nazionali, istituite anteriormente alla legge n. 420 del 1997; contributi per premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori e associazioni culturali; contributi per il finanziamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale. Le 5 istituzioni culturali finanziate sono: il "Festival dei Due Mondi" di Spoleto, il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali, la Fondazione "La Biennale di Venezia", la Fondazione "La Triennale di Milano", la Fondazione "La Quadriennale di Roma".

Segnala poi che il secondo gruppo di contributi, che ammonta a circa 3 milioni di euro, è destinato al finanziamento di 13 istituzioni culturali, tra cui gli archivi privati di interesse storico, le cui risorse sono però da attribuire a seguito di un bando. A tale ultimo riguardo, evidenzia che il decreto-legge n. 95 del 2012 ha stabilito di sospendere fino al 31 dicembre 2015 la concessione di contributi agli archivi privati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 15 agosto 2012; precisa tuttavia che già ad aprile 2012 gli Uffici del Ministero avevano approvato la ripartizione di questi contributi per il 2013, la cui dichiarazione di ammissibilità è dunque pervenuta anteriormente al 15 agosto 2012. Ne consegue che per il 2013 questi interventi sono ancora finanziabili, fatta salva la loro sospensione per i prossimi 2 anni. Detta circostanza dimostra ancora una volta come provvedimenti successivi mettano in discussione stanziamenti già decisi, con forte pregiudizio per i beneficiari.

In ordine alla redazione dell'atto, sottolinea inoltre che, analogamente al 2012 per i fondi 2011, in allegato allo schema di decreto, il Governo ha trasmesso i prospetti che elencano i destinatari effettivi dei fondi erogati lo scorso anno. Reputa dunque apprezzabile che anche quest'anno il Ministero abbia voluto proseguire nell'attività informativa sulla esatta attuazione del decreto di riparto per l'anno passato; senza implicare un'analisi *ex post* sulla gestione dei fondi, la disponibilità di informazioni dettagliate sull'intero processo di spesa consente infatti al Parlamento una valutazione più completa e consapevole sul riparto per l'anno a venire e, più in generale, dà la possibilità di esprimere un giudizio più approfondito sull'attività di finanziamento pubblico degli enti culturali.

In ultima analisi, fa notare che andrebbe consolidata la trasmissione alle Camere di un prospetto inerente i contributi erogati a qualsiasi titolo da parte delle Amministrazioni vigilanti, come del resto richiesto dalla Commissione in occasione del parere reso sul medesimo atto nel 2012, a cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha corrisposto inviando nel giugno 2012 un

quadro sinottico degli interventi per le istituzioni culturali finanziati nel 2011. Evidenzia peraltro l'importanza di reintegrare e difendere le risorse di tale capitolo, pesantemente decurtate da 19 milioni di euro del 2008 a 9,9 milioni di euro del 2013. Pur ritenendo che si debba prestare attenzione alla qualità dei beneficiari, afferma che le istituzioni segnalate meritano di essere finanziate. Stigmatizza conclusivamente la continua sovrapposizione di scelte contraddittorie che vanificano lo stanziamento dei fondi per gli istituti culturali e sollecita il Ministero a predisporre lo schema di riparto entro i mesi di gennaio-febbraio, onde consentire la programmazione delle attività da finanziarie. Rileva infatti che, con riguardo all'atto in titolo, giunto alle Camere a luglio, le risorse saranno concretamente disponibili entro novembre, pur essendo riferite all'anno in corso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa legislatura la Commissione aveva chiesto ai Ministeri di riferimento di poter disporre di un quadro complessivo inerente le erogazioni destinate agli istituti culturali in senso lato. Conferma in proposito che solo il Ministero per i beni e le attività culturali ha inviato allora un quadro sinottico concernente gli interventi finanziati nel 2011. Nel giudicare assai rilevante conoscere quali e quanti sono i finanziamenti pubblici a vantaggio dei diversi enti, che spesso ricevono contributi sulla base di differenti provvedimenti o addirittura a carico di distinti Ministeri, propone di rinnovare anche in questa legislatura detta richiesta ai Dicasteri di riferimento, fermo restando che sarà messa a disposizione di tutti i senatori la nota inviata a suo tempo dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Nel dibattito interviene quindi la senatrice [DI GIORGI](#) (PD) la quale, esaminando l'*iter* svolto nella scorsa legislatura, nota l'attualità delle osservazioni già avanzate dalla Commissione negli anni passati. Si domanda pertanto se ciò testimoni l'inutilità della posizione espressa dal Parlamento, a cui purtroppo talvolta non viene dato alcun seguito.

Si interroga altresì sulle modalità con cui vengono scelti gli enti e se è possibile modificare l'elenco dei beneficiari, anche per introdurre delle variazioni nel corso degli anni, tanto più che di alcune istituzioni attualmente finanziate non vi è un riscontro oggettivo circa la loro attività. Sollecita dunque l'Esecutivo a fornire precise risposte in tal senso. Condivide peraltro le considerazioni del relatore circa l'esigenza di assicurare una tempistica certa nell'erogazione delle risorse, manifestando tuttavia perplessità sull'impianto complessivo dell'atto. Ipotizza infine l'abrogazione delle leggi *ad hoc* per finanziare enti specifici, optando per un riordino che potrebbe anche ovviare al tema della pluralità di fonti in virtù delle quali uno stesso ente riceve contributi, in modo da consentire una migliore percezione dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore [BOCCHINO](#) (M5S) per chiedere il rinvio del seguito dell'esame onde svolgere maggiori approfondimenti.

Risponde il [PRESIDENTE](#), il quale propone di proseguire nel dibattito e nell'illustrazione dello schema di parere, salvo poi rinviare la votazione alla settimana prossima.

La Commissione conviene.

Il senatore [BOCCHINO](#) (M5S) prende atto che nel decreto sono finanziate iniziative prestigiose e che nel corso degli anni sono stati approvati provvedimenti *ad hoc* per incrementare il finanziamento. Ritiene tuttavia che la filosofia ispiratrice dello schema di riparto debba essere totalmente diversa, in quanto dovrebbero essere effettuate selezioni con criteri più trasparenti e

meritocratici. Afferma invece che lo schema di decreto è carente non solo in quanto redatto in maniera poco chiara per quanto concerne la scelta dei beneficiari, ma anche per ciò che attiene alla suddivisione interna delle somme, che non appare adeguatamente motivata. Domanda dunque chiarimenti sui criteri delle decisioni assunte, a suo giudizio oscuri, associandosi alle considerazioni della senatrice Di Giorgi.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*) osserva che la ricostruzione del relatore risulta assai approfondita con riferimento al passato. Tuttavia, volendo prefigurare uno scenario futuro, riterrebbe opportuno conoscere le intenzioni del Ministero sul piano della trasparenza, senza dover ricorrere a leggi *ad hoc* per singoli enti. Ipotizza a sua volta la possibilità di consentire l'accesso anche ad altre istituzioni culturali e ribadisce l'esigenza di mantenere un idoneo grado di oggettività per quanto attiene ai parametri di riferimento.

Dopo una breve interlocuzione del senatore [LIUZZI](#) (*PdL*), il presidente [MARCUCCI](#) (*PD*) puntualizza che nella scorsa legislatura fu approvata la legge n. 238 del 2012 che finanziava quattro festival di importanza nazionale. Concorde comunque con le osservazioni avanzate dalla senatrice Di Giorgi che potrebbero trovare adeguato seguito in sede parlamentare, con il sostegno dell'Esecutivo. Tiene tuttavia a precisare che il Ministero sta senza dubbio agendo con trasparenza e con regole codificate, di cui la Commissione non ne ha contezza a causa delle modalità di redazione dei decreti e di trasmissione alle Camere. Invita pertanto a non diffondere un messaggio sbagliato, considerato che non sempre in ambito parlamentare si è a conoscenza dei processi endogovernativi. Concorde comunque che i ritardi e gli appesantimenti burocratici finiscono per produrre inefficienze che pregiudicano le istituzioni beneficiarie.

La senatrice [GIANNINI](#) (*SCpI*), raccogliendo gli auspici della senatrice Petraglia, domanda se la Commissione possa avviare una riflessione sul metodo di finanziamento degli enti culturali. Conviene infatti con il Presidente che non si tratta esclusivamente di un problema di trasparenza ma di aggravamenti procedurali. Ritene peraltro che manchi una metodologia di valutazione, di accesso e di assegnazione di quote consolidate. Suggerisce dunque di porsi detto obiettivo comune, anche rispetto a ciò che accade negli altri Paesi europei.

In ultima analisi, pone l'accento sulla soggettività dell'attribuzione di qualifiche come quella di "ente di prestigio" che, seppure rappresentano importanti parametri, risentono comunque di definizioni non oggettive. Avanza invece l'ipotesi di dotarsi di modelli di misurazione e valutazione dei prodotti culturali.

Il senatore [LIUZZI](#) (*PdL*) riconosce a sua volta la necessità della trasparenza, atteso che conoscere i criteri costituisce un obiettivo rilevante. Invoca perciò una presa di posizione netta da parte della Commissione, giudicando altresì paradossale che non si riescano a reperire le risorse adeguate per rimpinguare il finanziamento del patrimonio culturale nazionale. Ritene infatti che dette manifestazioni rappresentino il biglietto da visita dell'Italia all'estero e possono incentivare una quota dell'occupazione in un segmento purtroppo debole dell'economia. Nel sottolineare le formidabili capacità creative del mondo della cultura, lamenta la precarietà della situazione e auspica una inversione di tendenza.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario Simonetta GIORDANI, la quale precisa che nella maggior parte dei casi le somme sono assegnate a beneficiari individuati rispettivamente nella tabella A e nella Tabella 1 delle leggi n. 549 del 1995 e n. 448 del 2001, per la scelta dei quali l'Amministrazione non ha margini di discrezionalità. Le somme, indicate cumulativamente per finalità comunque individuate dalle leggi sopra citate, vengono attribuite a seguito di procedure al momento

non ultimate. Si riserva comunque, come negli altri anni, di inviare l'elenco dei beneficiari non appena concluse le procedure concorsuali.

Replica a sua volta il relatore [GIRO](#) (*PdL*), il quale accoglie i suggerimenti e le osservazioni avanzate, del resto ripetute nel corso degli anni. Ribadisce a sua volta che alcuni contributi sono assegnati in seguito a bandi, relativamente ai quali i diretti interessati hanno una interlocuzione con il Ministero. Reputa infatti che debba essere lasciata al Ministero una certa autonomia nella gestione di detti processi, tanto più che sono iniziative consolidate.

Quanto alla modifica dei destinatari, paventa il rischio di interpretazioni distorte, volte a voler escludere taluni enti a beneficio di altri; ritiene infatti che non tutti i soggetti potenzialmente interessati siano meritevoli di ricevere risorse pubbliche.

Riconosce tuttavia la serietà delle questioni sollevate, sottolineando che se il capitolo 3670 viene gestito in maniera poco efficiente perde di autorevolezza. Afferma pertanto l'esigenza che la politica guidi le scelte dell'amministrazione, in ossequio ai principi di qualità e di merito. Sostiene dunque che la proposta del Presidente di disporre di un quadro sinottico dei finanziamenti vada nella direzione di una maggiore consapevolezza da parte del Parlamento. Ad ogni modo, tiene nuovamente a sottolineare la novità rappresentata dalla trasmissione alle Camere dell'elenco degli enti finanziati l'anno precedente, che il Ministero ha confermato anche quest'anno.

Sollecita altresì un confronto con l'Amministrazione dei beni culturali, onde avere un rapporto istituzionale più tangibile e proficuo.

Dà indi conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, a cui si riserva di aggiungere ulteriori osservazioni frutto delle sollecitazioni avanzate, con particolare riferimento alla pubblicità dei criteri e alla interlocuzione diretta con l'Amministrazione. Ribadisce inoltre la necessità di esaminare il provvedimento ad inizio anno onde evitare di erogare tardivamente i fondi, come peraltro accaduto nel 2012 durante il quale le risorse sono state corrisposte a dicembre. Nel lamentare talune farraginosità amministrative, rinnova le proprie critiche sui tagli che impattano retroattivamente su importi già decisi.

Prende indi la parola il senatore [BOCCHINO](#) (*M5S*) il quale ricorda che già il parere reso dalla Commissione lo scorso anno sottolineava l'esigenza di una riflessione sui meccanismi sottesi al provvedimento. A fronte di ciò rileva criticamente che il provvedimento in esame ha completamente disatteso la posizione della Commissione e dunque si riserva di valutare la possibilità di presentare una proposta di parere contrario. Prende comunque atto della volontà già espressa dal relatore di apportare modifiche allo schema di parere, anche se a suo avviso la situazione ha dei profili assai gravi.

Interviene il relatore [GIRO](#) (*PdL*) per precisare che le richieste avanzate a suo tempo dalla Commissione necessitano di tempi lunghi di lavoro che non possono dare risultati immediati. Dopo aver ricordato le contingenze politiche del 2012, durante il quale era in carica un governo tecnico, fa presente, da un lato, che le questioni poste non si esauriscono solo con l'esame del provvedimento in titolo e, dall'altro, che il primo requisito meritocratico è rappresentato dalla buona amministrazione e ha dunque natura contabile. Al riguardo, coglie l'occasione per lamentare che preziose risorse del FUS sono state mal gestite da alcune fondazioni lirico-sinfoniche che hanno registrato buchi di bilancio. Dopo aver precisato di aver chiesto l'avvio di una commissione di inchiesta sull'utilizzo del FUS, reputa utile il dibattito svolto per intraprendere un confronto vero con le Amministrazioni dei comparti di competenza.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(724) PUGLISI ed altri. - Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice **DI GIORGI (PD)** illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, registrando criticamente che in altre Commissioni si è manifestata una certa sottovalutazione del tema su cui invece vi deve essere la massima attenzione delle istituzioni al fine di compiere un passo di civiltà.

Fa notare peraltro che l'articolo 2, pur non strettamente attinente alle competenze della Commissione, ha una portata notevole onde diffondere un messaggio culturale nuovo. Pone peraltro l'accento sulla terminologia utilizzata nell'articolo 4, laddove si parla di educazione alla relazione contro la violenza, evidenziando infine la concretezza delle misure previste dal testo.

Il senatore **CENTINAIO (LN-Aut)** premette di condividere i principi enunciati nel disegno di legge, al quale tuttavia il suo Gruppo presenterà emendamenti nelle sedi di merito per apportare correzioni di carattere lessicale. Dopo aver giudicato poco incisive le sanzioni previste dall'articolo 2, chiede chiarimenti sul medesimo articolo nella parte in cui prevede il contrasto all'idea della "donna come oggetto sessuale": al riguardo si dichiara favorevole a misure di contrasto alla pornografia ma manifesta perplessità su eventuali atteggiamenti censori, richiamando la recente decisione della Rai di non trasmettere il concorso di Miss Italia.

Il senatore **MARIN (PdL)** si pronuncia in senso favorevole al parere, proponendo di individuare una formulazione più adeguata dell'articolo 2, onde evitare fraintendimenti.

La senatrice **MONTEVECCHI (M5S)** dichiara di non comprendere le considerazioni del senatore Centinaio, tanto più che troppo spesso messaggi pubblicitari associano il corpo femminile a prodotti senza alcuna attinenza e che nei palinsesti si trasmette un'immagine poco edificante delle donne.

La senatrice **IDEM (PD)** rimarca criticamente il tema della donna come oggetto, spesso purtroppo valorizzata solo per la sua bellezza e non per le sue competenze. Quanto alla decisione della Rai riguardante il concorso di Miss Italia, fa presente che tale manifestazione ha costi ingenti, che potrebbero invece essere dirottati sulla costruzione di palinsesti nei quali possa emergere anche l'intelligenza delle donne, oltre alle qualità fisiche. Afferma infine che non solo ciò che rappresenta la pornografia può risultare offensivo.

La senatrice **PUGLISI (PD)** ritiene che l'oggetto del dibattito sia stato deviato in modo fuorviante da

due questioni di recente attualità, quali la vicenda del concorso di Miss Italia e le proposte normative inerenti alla pubblicità. Invita invece a circoscrivere l'ambito di azione dell'articolo 2 che affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la promozione di un codice di deontologia per i *media*, violato il quale si incorre in sanzioni. Nega dunque alcun intento censorio e sottolinea l'equilibrio del testo che si ispira alla Convenzione di Istanbul esigendo rispetto per la dignità delle donne.

Si associa la senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*), la quale segnala che l'approvazione del codice di deontologia spetta al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Il sottosegretario TOCCAFONDI, dichiarando di non voler entrare nel merito della questione, ritiene necessarie alcune modifiche terminologiche al testo, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 1, in cui il termine "programmi scolastici", ormai superato, andrebbe modificato con l'attuale dizione, ossia: "Indicazioni nazionali per il *curricolo*" per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione; "Indicazioni nazionali" per quanto concerne i licei; "Linee guida" con riferimento agli istituti tecnici e professionali. Segnala altresì che all'articolo 4, comma 2, l'istituzione del "referente per l'educazione alla relazione" può essere condivisa solo nell'ambito dei collegi dei docenti e non nei consigli di istituto, in quanto si tratta di una figura chiamata ad intervenire su profili di tipo didattico ed educativo e dunque è corretto che venga individuata nel collegio dei docenti.

Si augura pertanto che tali suggerimenti siano recepiti nello schema di parere.

La relatrice [DLGIORGI](#) (*PD*) alla luce dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, si riserva di riformulare lo schema di parere inserendo alcune osservazioni sui profili illustrati dal Governo.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce mandato alla relatrice Di Giorgi di riformulare lo schema di parere recependo come osservazioni le modifiche prospettate dal Sottosegretario.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 17

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

rilevato criticamente che:

- la somma stanziata in bilancio per il 2013 ammontava inizialmente a 10,07 milioni di euro, sui quali però è stato disposto un accantonamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
- l'importo realmente disponibile è pertanto pari a 9.941.296 euro, con una riduzione del 13,6 per cento rispetto al 2012;
- dal 2008 al 2013 il fondo si è ridotto di circa 7 milioni di euro, più di un milione l'anno, un dato allarmante per la sua progressività fatta eccezione dell'annualità 2012, che ha registrato un lieve incremento ma non sufficiente a recuperare una adeguata capienza del fondo stesso che, ad avviso della Commissione, non può scendere sotto il livello minimo di 15 milioni annui;

preso atto che la decurtazione viene distribuita equamente su tutte le voci di spesa;

tenuto conto che il finanziamento è distinto in due gruppi: il primo gruppo, denominato "Contributi ad

enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi", comprende 3 voci di spesa da attribuire a seguito di bandi e 5 voci di spesa relative a importanti istituzioni culturali, per un totale di 6,9 milioni di euro; il secondo gruppo, che ammonta a circa 3 milioni di euro, è destinato al finanziamento di 13 istituzioni culturali, tra cui gli archivi privati di interesse storico le cui risorse sono però da attribuire a seguito di un bando;

considerato che:

ü il decreto-legge n. 95 del 2012 ha stabilito di sospendere fino al 31 dicembre 2015 la concessione di contributi agli archivi privati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 15 agosto 2012,

ü già ad aprile 2012 gli Uffici del Ministero avevano approvato la ripartizione di questi contributi per il 2013, la cui dichiarazione di ammissibilità è dunque pervenuta anteriormente al 15 agosto 2012,

ü per il 2013 questi interventi sono ancora finanziabili, fatta salva la loro sospensione per i prossimi 2 anni;

reputato apprezzabile che, analogamente al 2012 per i fondi 2011, il Governo abbia trasmesso in allegato allo schema di decreto i prospetti che elencano i destinatari effettivi dei fondi erogati lo scorso anno (2012) a seguito di procedure di concorso, di selezioni premiali o di altri processi di valutazione;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si giudica negativamente la nuova riduzione dei fondi, che ricade su un segmento di bilancio ritenuto fondamentale per il settore, accanto al Fondo unico per lo spettacolo (FUS);
2. si reputa indispensabile assicurare tempi certi e rapidi nel riparto di fondi nei primi mesi dell'anno di riferimento, così come prevede la normativa vigente, e tempi rapidi nell'erogazione delle risorse, per consentire agli enti culturali di poter programmare le proprie attività l'anno precedente per quello successivo così come accade abitualmente;
3. si invita il Governo a consolidare la trasmissione alle Camere di un prospetto inerente i contributi erogati a qualsiasi titolo da parte delle Amministrazioni vigilanti, come del resto richiesto dalla Commissione in occasione del parere reso sul medesimo atto nel 2012, a cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha corrisposto inviando nel giugno 2012 un quadro sinottico degli interventi per le istituzioni culturali finanziati nel 2011.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 724

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

tenuto conto che il disegno di legge, dopo l'approvazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne (A.S. n. 720), divenuto poi legge (legge 27 giugno 2013, n. 77), si pone in continuità con l'obiettivo di contrastare il femminicidio, dettando norme attuative nell'ordinamento nazionale;

giudicato favorevolmente l'articolo 2, che impatta marginalmente sulle competenze della Commissione e prevede l'adozione di un codice di deontologia per i *media*, redatto da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e degli operatori radiofonici, al fine di promuovere, nell'esercizio dell'attività giornalistica, nei messaggi pubblicitari, nei palinsesti e nelle trasmissioni radiofoniche, il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile, nonché per prevenire ogni forma di discriminazione

di genere o di femminicidio;

considerato inoltre che, nei settori di riferimento:

- si prevede, all'articolo 3, la possibilità per le prefetture di promuovere protocolli d'intesa con alcuni soggetti istituzionali, tra i quali vi sono gli uffici scolastici provinciali, al fine di monitorare e prevenire gli atti persecutori, nonché per facilitare le denunce e sostenere le vittime. Le amministrazioni pubbliche promuovono, altresì, specifiche campagne di sensibilizzazione;
- l'articolo 4 dispone che, attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano previste le misure di attuazione per la promozione dell'educazione alla relazione contro la violenza e la discriminazione di genere, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare e formare gli studenti, ovvero per prevenire la violenza nei confronti delle donne, la discriminazione di genere e il femminicidio e per promuovere la soggettività femminile. Si prevede, peraltro, anche un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. Inoltre il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce l'istituzione, nei consigli d'istituto e nei collegi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, del referente per l'educazione alla relazione, preposto alla sollecitazione di misure educative a favore delle pari opportunità tra generi e della promozione della soggettività femminile;
- all'articolo 5 è prevista l'istituzione presso l'ISTAT dell'Osservatorio sulla violenza nei confronti delle donne, i cui dati sono resi accessibili anche alle università e agli enti pubblici e privati che perseguono finalità di ricerca;

valutato positivamente l'impatto che tale provvedimento, proprio in ragione delle misure previste, avrà sulla sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto al fenomeno della violenza di genere e sulla promozione della soggettività femminile, nonché sulla predisposizione di adeguati strumenti per agire su quelle che sono le principali cause del femminicidio;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

